



Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

River Basin Management Plan

Aggiornamento 2015-2021

*Valutazione ambientale strategica
partecipazione pubblica e
coordinamento transfrontaliero*

Volume 10

Marzo 2016



Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

River Basin Management Plan

Aggiornamento 2015-2021

*Valutazione ambientale strategica
partecipazione pubblica e
coordinamento transfrontaliero*

Volume 10

Marzo 2016

Distretto idrografico delle Alpi orientali

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta e Bacchiglione
Cannaregio 4314 - 30121 Venezia VE
Tel 041 714444 - Fax 041 714313

Autorità di bacino del fiume Adige
Piazza Vittoria 5 - 38122 Trento TN
Tel 0461 236000 - Fax 0461 233604

PEC alpiorientali@legalmail.it - www.alpiorientali.it

Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione

rappresentante:

Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare arch. Rosina De Piccoli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ing. Giampietro Mayerle
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali arch. Ugo Soragni
Dipartimento Protezione Civile dott. Angelo Corazza
Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici dott. Stefano Laporta
Regione del Veneto ing. Tiziano Pinato
Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia Ing. Giorgio Pocecco
Provincia Autonoma di Trento ing. Vittorio Cristofori
Provincia Autonoma di Bolzano dott. Rudolf Pollinger

esperto:

prof. Aronne Armanini, arch. Luigi Chiappini, ing. Silvia Galli, ing. Gianluigi
Giannella, ing. Arturo Magno, prof. Antonio Scipioni, dott. Giovanni Valgimigli

Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Adige

rappresentante:

Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ing. Fabio Trezzini
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ing. Giampietro Mayerle
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali arch. Ugo Soragni
Dipartimento Protezione Civile dott. Angelo Corazza
Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici dott. Stefano Laporta
Regione del Veneto ing. Tiziano Pinato
Provincia Autonoma di Trento ing. Vittorio Cristofori
Provincia Autonoma di Bolzano dott. Rudolf Pollinger

esperto:

dott. Alessandro Alessandrini, prof. Aronne Armanini, ing. Luigi Chiappini, ing. Arturo
Magno, dott.ssa Paola Polselli, prof. Antonio Scipioni

Indirizzi generali: *Ing. Roberto Casarin*

Coordinamento e sviluppo del Piano: *Ing. Andrea Braidot*

Coordinamento con il Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE: *Ing. Francesco Baruffi*

Coordinamento cartografia, base dati e reporting: *dott. Renato Angheben, in collaborazione con dott. Fabio Lazzari*

Elaborazione dei documenti di Piano: *dott. Livia Beccaro, dott. Alberto Cisotto, ing. Cristiana Gotti, dott. Sara Pasini, dott. Nicoletta Sanità, dott. Paola Sartori, dott. Marcello Zambiasi, dott. Laura De Siervo*

Coordinamento VAS e partecipazione pubblica, editing: *dott. Matteo Bisaglia, in collaborazione con arch. Maria Muratto, dott. Laura Dal Pozzo, ing. Massimo Cappelletto*

Coordinamento aspetti giuridici: *Avv. Cesare Lanna, in collaborazione con dott. Miriam Evita Ballerin*

Hanno inoltre collaborato:

per la Provincia Autonoma di Bolzano: *dott. Maria Luise Kiem, dott. Giovanni Moeseneder, dott. Daniela Oberlechner, geom. Ernesto Scarperi, dott. Paul Seidemann, dott. Thomas Senoner, dott. Valter Sommadossi, dott. Karin Sparber*

per la Provincia Autonoma di Trento: *dott. Stefano Cappelletti, dott. Sergio Finato, dott. Gioacchino Lomedico, dott. Guido Orsingher, dott. Elisabetta Romagnoni, con il supporto dell'ing. Mirko Tovažzi*

per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento: *dott. Raffaella Canepel, ing. Veronica Casotti, dott. Catia Monauni, ing. Andrea Pontalti, dott. Sabrina Pozzi*

per la Regione del Veneto: *dott. Lisa Causin, dott. Mauro De Osti, dott. Maurizio Disegna, ing. Flavio Ferro, dott. Barbara Lazzaro, dott. Matteo Lizier, dott. Sergio Measso, dott. Chiara Rossi, dott. Gianluca Salogni, dott. Corrado Soccorso, ing. Fabio Strazzabosco, dott. Giovanni Ulliana, dott. Mattia Vnedrame, ing. Dorian Zanette, dott. Marta Novello, dott. Paolo Parati, dott. Francesca Ragusa, ing. Italo Saccardo, dott. Ivano Tanduo, dott. Anna Rita Zogno*

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: *ing. Gianpietro Bortolussi, dott. Katia Crovatto, arch. Lucia De Colle, dott. Umberto Fattori, ing. Pietro Giust, ing. Daniela Iervolino, ing. Federica Lippi, ing. Roberto Shack, arch. Pierpaolo Zanchetta, ing. Alessandro Zucca*

per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia: *dott. Floriana Aleffi, dott. Davide Brandolin, dott. Anna Lutman, dott. Giorgio Mattassi, dott. Luisella Milani, dott. Claudia Orlandi, dott. Stefano Pison, dott. Pietro Rossin, dott. Baldovino Toffolutti, dott. Antonella Zanella*

per la Regione Lombardia: *dott. Viviane Iacone, dott. Daniele Magni*

per l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Lombardia: *dott. Pietro Genoni, dott. Massimo Paleari*

per il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato regionale alle opere pubbliche: *ing. Fabio Riva, ing. Maria Adelaide Zito, con il supporto della dott. Patrizia Bidinotto, dell'ing. Sebastiano Carrer e della dott. Chiara Castellani*

Hanno collaborato inoltre:

per l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico: Chiara Artusato, Irma Bonetto, Leonardo Danieli, Anna De Carlo, Erminio Dell'Orto, Michele Ferri, Luigina Filippetto, Roberto Fiorin, Milena Fontebasso, Marco Gamba, Fabio Giuriato, Giorgio Gris, Roberta Longhin, Francesca Mastellone, Francesca Monego, Martina Monego, Daniele Norbiato, Roberta Ottoboni, Renelda Stocco, Giovanni Tomei, Cecilia Trevisan.

per l'Autorità di bacino del fiume Adige: Cristina Endrizzi, Giuseppe Fragola, Michele Giovannini, Luca Guarino, Donato Iob, Ciro Libraro, Paola Montesani, Guido Pergem, Alessandro Raneri, Daniele Rossi, Roberto Veltri, Antonio Ziantoni.

Publicato a marzo 2016

Sommario

1	Scopo del documento.....	3
2	Procedimento di VAS e recepimento delle raccomandazioni	3
2.1	Premessa.....	3
2.1.1	<i>Modalità di recepimento delle raccomandazioni</i>	<i>5</i>
2.2	La valutazione dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e il patrimonio culturale	7
2.3	Sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico	16
2.4	Proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio VAS	22
3	La consultazione pubblica	30
3.1	Individuazione dei portatori di interesse.....	31
3.2	I luoghi della partecipazione pubblica	32
3.3	Incontri pubblici.....	33
3.4	Analisi SWOT e definizione delle questioni significative riguardanti la gestione delle acque	34
3.4.1	<i>Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore agricolo e della pesca.....</i>	<i>36</i>
3.4.2	<i>Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore civile e turistico.....</i>	<i>40</i>
3.4.3	<i>Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore industriale e idroelettrico.....</i>	<i>42</i>
3.4.4	<i>L'analisi SWOT e programma delle misure</i>	<i>45</i>
3.5	Iniziative di verifica sulle attività di elaborazione del Piano (peer review)	50
3.6	Modalità di recepimento delle osservazioni scritte	50
4	Il coordinamento transfrontaliero	110
4.1	Elementi generali della consultazione transfrontaliera.....	110
4.2	Coordinamento con la Repubblica di Slovenia	110
4.3	Coordinamento con la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera	111

1 Scopo del documento

Il presente documento non è previsto tra i contenuti obbligatori del Piano di gestione ma intende illustrare i alcuni aspetti che hanno accompagnato le attività di elaborazione del Piano. In particolare si riportano:

- le modalità di recepimento delle raccomandazioni contenute nel parere di esclusione dalla procedura di VAS;
- la consultazione pubblica e le modalità di recepimento delle osservazioni pervenute al progetto di Piano;
- le iniziative di coordinamento per i bacini transfrontalieri.

2 Procedimento di VAS e recepimento delle raccomandazioni

2.1 Premessa

Il Piano di gestione 2009-2015 ha superato la procedura di Valutazione ambientale strategica con l'emissione del relativo parere motivato favorevole secondo i passaggi richiamati nella tabella sottostante:

	Data	Atti
1	29 aprile 2009	Pubblicazione e Consultazione Rapporto preliminare
2	1 luglio 2009	Pubblicazione e consultazione del Progetto di Piano di gestione
3	18 settembre 2009	Pubblicazione e Consultazione Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
4	24 febbraio 2010	Adozione del Piano di Gestione del Rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica
5	1 aprile 2010	Espressione del parere motivato DVA-DEC_2010-000080 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
6	21 maggio 2010	Trasmissione all'autorità competente della "Dichiarazione di sintesi" e del Piano di monitoraggio
7	2 dicembre 2011	Trasmissione all'autorità competente del "Report di fase 0" e del progetto esecutivo del monitoraggio di Piano
8	11 maggio 2012	Parere n. 923 della Commissione Tecnica VIA e VAS del MATTM
9	24 luglio 2013	Trasmissione al MIBACT del documento di approfondimento relativo ai "Beni paesaggistici e culturali nel distretto idrografico delle Alpi orientali"
10	1 agosto 2013	Trasmissione all'Autorità Competente del "Report di monitoraggio VAS 2012"
11	12 dicembre 2013	Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
12	8 aprile 2014	Approvazione del Piano di Gestione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (in fase di registrazione)
13	16 dicembre 2015	Trasmissione all'Autorità Competente del "Report di monitoraggio VAS 2015"

Con nota unica prot. 1841/Dir2000/CE e prot. 1244/7.1 del 11 giugno 2014 l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e l'Autorità di bacino del fiume Adige, nella qualità di Autorità procedenti, hanno comunicato di voler dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali.

Sulla base del "Rapporto preliminare" predisposto dalle Autorità procedenti, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, ai fini di acquisirne il parere.

A conclusione della consultazione sono pervenuti i pareri di 13 Soggetti; successivamente al termine fissato per la presentazione delle osservazioni sono pervenuti ulteriori 9 pareri.

A seguito del parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (parere n. 1620 del 3 ottobre 2014) la succitata Direzione ha disposto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, l'esclusione dalla procedura di VAS dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque, con le raccomandazioni:

1. Dovranno essere recepite formalmente nel piano aggiornato e nel rapporto ambientale, laddove non già recepiti in fase di adozione definitiva del primo PdG, gli approfondimenti conseguenti alle prescrizioni e raccomandazioni de parere motivato di compatibilità ambientale, come riportati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 424 del 11 febbraio 2010;
2. Ove dal confronto dei dati del triennio di monitoraggio appena concluso con quelli del piano 2010, ovvero dai dati del monitoraggio in corso durante il successivo settennio risultasse una evoluzione dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati che, potenzialmente, potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, il sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una maggiore incidenza di azione dovrà essere rimodulato valutando i relativi impatti in base alla loro eventuale significatività e, se del caso, adottando opportune misure di mitigazione/compensazione;
3. Dovranno essere recepite, in quanto pertinenti, le osservazioni ed i suggerimenti prodotti dagli Enti con competenze ambientali;
4. Nel Piano di gestione dovrà essere inclusa una procedura condivisa, anche tramite check list appositamente predisposta, per la verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico;
5. Dovranno essere attentamente valutati e considerati i suggerimenti e le osservazioni che perverranno al termine del periodo previsto di pubblicazione del documento di Valutazione Globale Provvisoria allo stato attuale ancora in corso;
6. Dovrà essere assicurato il coordinamento con la Direttiva Alluvioni e con la Marine Strategy, introdotte successivamente alla Direttiva Quadro Acque, evidenziando le sinergie derivanti dalle due attività di pianificazione; analogamente dovrà essere verificato il coordinamento con il settore agricolo, peraltro esso stesso in fase di aggiornamento secondo gli indirizzi della PAC 2014-2020, e con i nuovi Piani Operativi del Servizio Idrico Integrato;
7. Per le ulteriori pianificazioni nazionali e regionali in corso di elaborazione nell'ambito del Distretto idrografico, ad iniziare dall'aggiornamento degli stessi Piani di ambito, l'Autorità di bacino dovrà garantire la coerenza esterna del secondo Piano di gestione attraverso l'espressione dei pareri di competenza in sede di singole VAS;
8. Si ritiene necessario evidenziare le opportunità, l'accresciuto ricorso ad interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con conseguente miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici e vantaggi dal punto di vista paesaggistico;
9. Il Piano di monitoraggio VAS dovrà essere aggiornato mediante opportune integrazioni degli indicatori, anche avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, quale strumento da utilizzare durante tutto il secondo ciclo di implementazione della Direttiva (2015-2021) in grado di fornire l'effettiva misura di come lo stato ambientale riferito al contesto del Piano di gestione aggiornato si stia evolvendo; lo stesso Piano di monitoraggio VAS dovrà essere integrato con gli indicatori di carenza idrica e siccità al fine di definire:
 - il degrado della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle aree umide ed, in generale, una forte perturbazione del regime idrologico naturale dei copri idrici;
 - il deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo in particolari aree che non dispongono di capacità di regolazione;
 - il sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli acquiferi e parziale alterazione della naturale dinamica di ricarica degli stessi;
 - le perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico ed industriale.
10. Dovranno essere prodotti report annuali delle elaborazioni di scenari di potenziale evoluzione locale dello stato di qualità ambientale correlato ad una alterazione delle condizioni del regime idrologico, secondo i

trend in atto o previsti dagli scenari futuri, procedendo, nel contempo, anche ad una verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico.

2.1.1 Modalità di recepimento delle raccomandazioni

Nella successiva tabella si illustrano in forma sintetica le iniziative già avviate o da avviare per il recepimento delle raccomandazioni espresse nel parere di esclusione dal procedimento di VAS.

Raccomandazioni espresse dal parere	Iniziative in atto
1. Dovranno essere recepite formalmente nel piano aggiornato e nel rapporto ambientale, laddove non già recepiti in fase di adozione definitiva del primo PdG, gli approfondimenti conseguenti alle prescrizioni e raccomandazioni de parere motivato di compatibilità ambientale, come riportati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 424 del 11 febbraio 2010;	<i>Con riferimento al compiuto recepimento delle prescrizioni non già ottemperate nell’ambito della procedure di VAS, si segnala che uno specifico approfondimento era ancora necessario per gli aspetti collegati alla relazione tra Piano di gestione e patrimonio culturale. A tal proposito si rimanda al paragrafo 2.3</i>
2. Ove dal confronto dei dati del triennio di monitoraggio appena concluso con quelli del piano 2010, ovvero dai dati del monitoraggio in corso durante il successivo settennio risultasse una evoluzione dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati che, potenzialmente, potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, il sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una maggiore incidenza di azione dovrà essere rimodulato valutando i relativi impatti in base alla loro eventuale significatività e, se del caso, adottando opportune misure di mitigazione/compensazione;	<i>Nel processo di aggiornamento del Piano, ed in particolare in quello di rimodulazione del Programma delle misure, si è fatto riferimento allo schema DPSIR. L’identificazione delle pressioni significative è avvenuta a partire dalla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici, come risultante dai più recenti dati di monitoraggio. Il programma delle misure, è anzitutto finalizzato a mitigare le pressioni significative, concentrandosi dunque sui corpi idrici che ne sono interessati</i>
3. Dovranno essere recepite, in quanto pertinenti, le osservazioni ed i suggerimenti prodotti dagli Enti con competenze ambientali;	<i>Il recepimento delle osservazioni è stato effettuato in coerenza con le corrispondenti controdeduzioni elaborate dalle scriventi Autorità di bacino nell’ambito dell’attività istruttoria della verifica di assoggettabilità peraltro contenute nel parere di esclusione espresso dall’Autorità competente.</i>
4. Nel Piano di gestione dovrà essere inclusa una procedura condivisa, anche tramite check list appositamente predisposta, per la verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico;	<i>La raccomandazione è stata recepita nel documento di Piano. A tal proposito si rimanda al paragrafo 2.4</i>
5. Dovranno essere attentamente valutati e considerati i suggerimenti e le osservazioni che perverranno al termine del periodo previsto di pubblicazione del documento di Valutazione Globale Provvisoria allo stato attuale ancora in corso;	<i>Le osservazioni pervenute al progetto di Piano sono state recepite secondo le modalità illustrate nel paragrafo 3.6</i>

Raccomandazioni espresse dal parere	Iniziative in atto
<p>6. Dovrà essere assicurato il coordinamento con la Direttiva Alluvioni e con la Marine Strategy, introdotte successivamente alla Direttiva Quadro Acque, evidenziando le sinergie derivanti dalle due attività di pianificazione; analogamente dovrà essere verificato il coordinamento con il settore agricolo, peraltro esso stesso in fase di aggiornamento secondo gli indirizzi della PAC 2014-2020, e con i nuovi Piani Operativi del Servizio Idrico Integrato;</p>	<p><i>Per quanto riguarda il coordinamento con la Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), si rimanda al Volume 9 - Pianificazione correlata.</i></p> <p><i>Si evidenzia in questa sede l'esistenza di misure compresenti sia nel Piano di gestione delle acque che nel Piano di gestione del rischio di alluvioni in virtù della loro rilevante azione ed efficacia sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici che per la mitigazione del rischio di alluvioni. Proprio per definire tale duplice azione, sono definite con termine anglosassone misure win-win. Nei due Piani sono misure win-win le "Linee guida per la manutenzione e gestione integrata dei corsi d'acqua" (cfr. Volume 8 - capitolo 20), il catalogo delle opere idrauliche (cfr. Volume 8 - capitolo 15) le attività di approfondimento specificamente indirizzate alle fonti di inquinamento puntuale quali serbatoi, discariche, bonifiche e all'intervento nei casi di allagamento di tali fonti (cfr. Volume 8 - capitolo 23).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il settore agricolo, si evidenzia che i PAC si integra col programma delle misure del Piano di gestione attraverso le misure del I e II Pilastrato (Programmi di sviluppo rurale). Vedasi a tal riguardo il Volume 8 - capitolo 24.</i></p> <p><i>Il coordinamento con la Pianificazione d'ambito è assicurato attraverso l'analisi incrociata tra Piano degli interventi e pertinenti pressioni significative, allo scopo di accordare priorità di intervento alle azioni rivolte alla mitigazione delle pressioni significative.</i></p> <p><i>Per le iniziative di coordinamento con la Marine Strategy si rimanda al Volume 9- paragrafo 2.3.</i></p>
<p>7. Per le ulteriori pianificazioni nazionali e regionali in corso di elaborazione nell'ambito del Distretto idrografico, ad iniziare dall'aggiornamento degli stessi Piani di ambito, l'Autorità di bacino dovrà garantire la coerenza esterna del secondo Piano di gestione attraverso l'espressione dei pareri di competenza in sede di singole VAS;</p>	<p><i>Le Autorità di bacino garantiscono già l'espressione di pareri di competenza per tutte le procedure VAS nelle quali sono consultate, entro i tempi previsti. In tali contesti è sempre evidenziata la necessità la coerenza fra il Piano/Programma oggetto della procedura e le pianificazioni di bacino e distretto in atto o previste (e quindi di Piani di gestione acque e/ o alluvioni)</i></p>
<p>8. Si ritiene necessario evidenziare tra le opportunità, l'accresciuto ricorso ad interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con conseguente miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici e vantaggi dal punto di vista paesaggistico;</p>	<p><i>La questione è stata oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione sull'analisi SWOT. Vedasi a riguardo il paragrafo 3.4</i></p>
<p>9. Il Piano di monitoraggio VAS dovrà essere aggiornato mediante opportune integrazioni degli indicatori, anche avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, quale strumento da utilizzare durante tutto il secondo ciclo di implementazione della Direttiva (2015-2021) in grado di fornire l'effettiva misura di come lo stato ambientale riferito al contesto del Piano di gestione aggiornato si stia evolvendo; lo stesso Piano di monitoraggio VAS dovrà essere integrato con gli indicatori di carenza idrica e siccità al fine di definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il degrado della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle aree umide ed, in generale, una forte perturbazione del regime idrologico naturale dei corpi idrici; • il deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo in particolari aree che non dispongono di capacità di regolazione; • il sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli acquiferi e parziale alterazione della naturale dinamica di ricarica degli stessi; • le perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico ed industriale. 	<p><i>Si conferma l'impegno, già espresso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità (Rapporto preliminare, redatto ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006) a rimodulare/aggiornare il sistema degli indicatori.</i></p> <p><i>In tale contesto si evidenzia che una proposta di revisione del piano di monitoraggio è illustrata nel paragrafo 2.5</i></p>

Raccomandazioni espresse dal parere	Iniziative in atto
<p>10. Dovranno essere prodotti report annuali delle elaborazioni di scenari di potenziale evoluzione locale dello stato di qualità ambientale correlato ad una alterazione delle condizioni del regime idrologico, secondo i trend in atto o previsti dagli scenari futuri, procedendo, nel contempo, anche ad una verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico.</p>	<p><i>Nella fase di predisposizione dei nuovi programmi di monitoraggio, si valuterà la possibilità di selezionare i siti di monitoraggio anche sulla base del posizionamento dell'esistente rete idro-meteorologica, allo scopo di correlare lo stato di qualità ambientale al regime idrologico osservato.</i></p> <p><i>Si fa presente, tuttavia, che la produzione di report annuali potrebbe risultare non compatibile con le modalità e le frequenze di campionamento dei parametri chimici e biologici.</i></p>

Tabella 1 - Raccomandazioni espresse dal parere di esclusione da VAS e corrispondenti iniziative avviate o da avviare

2.2 La valutazione dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e il patrimonio culturale

Il parere reso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (prot. 32497 del 12/12/2013) nell'ambito della procedura di verifica delle integrazioni al Rapporto ambientale del Piano in recepimento delle condizioni e osservazioni di cui al parere motivato nel primo ciclo di pianificazione, ha riconosciuto che le integrazioni prodotte al Piano di gestione ed al Rapporto ambientale attraverso il cosiddetto "Report di fase 0" ed il successivo documento di approfondimento sui beni culturali e paesaggistici, hanno sostanzialmente recepito le osservazioni e le condizioni enunciate nel parere motivato VAS del 1° aprile 2010, pur necessitando un ulteriore approfondimento del quadro conoscitivo riguardante il paesaggio ed i beni culturali, anche in riferimento al set di indicatori riferiti al Piano di monitoraggio.

La proposta operativa del MIBACT è quella di consolidare la reciproca collaborazione e le azioni sinergiche con gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso opportune forme di collaborazione, eventualmente mediante appositi accordi e/o intese finalizzate ad inglobare, nel processo di pianificazione di bacino e di distretto, il sistema dei beni culturali e paesaggistici.

Su tale linea le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico si sono attivate, con la costituzione, nell'ambito delle attività di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, di un apposito Tavolo di lavoro formato dalle Autorità di bacino, dagli Uffici regionali del Ministero dei Beni Culturali e dagli omologhi Uffici delle Province Autonome di Bolzano e Trento; scopo del tavolo è quello di delineare le possibili sinergie e di stabilire le possibili misure da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva in questione.

La stretta interconnessione tra Piano di gestione delle acque e Piano di gestione del rischio di alluvioni ha necessariamente esteso l'ambito di interesse del tavolo dal tema riguardante la gestione del rischio idraulico a quello, più generale, dell'assetto quali-quantitativo della risorsa idrica.

Nell'ambito di tale Tavolo saranno dunque puntualmente esaminate ed approfondite le specifiche indicazioni rese nell'ambito del parere MIBACT del 12/12/2013, valutando la possibilità di concrete e condivise modalità di riscontro sia nell'attuale fase di revisione del Piano di gestione che nella successiva fase attuativa. I temi che saranno esaminati riguarderanno in particolare:

- l'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice Urbani e fattibilità di un'analisi di maggiore dettaglio che ponga in relazione gli interventi di Piano, le azioni sui corpi idrici, il patrimonio culturale eventualmente interessato, i beni paesaggistici ed i siti UNESCO;
- il monitoraggio dei processi di adozione/approvazione dei nuovi piani paesaggistici in corso di redazione, verifica di coerenza tra Piano di gestione e pianificazione paesaggistica regionale ed eventuale individuazione di misure trasversali, che tengano conto degli strumenti di tutela del paesaggio eventualmente adottati;
- la valutazione delle possibili azioni finalizzate a sviluppare la sensibilizzazione dei portatori di interesse ed in generale del pubblico nei confronti della tutela delle acque e della sua percezione paesaggistica;

- d) l'integrazione del quadro conoscitivo riguardante il contesto storico-culturale-territoriale, mettendo, se possibile, in relazione i beni identitari collegati all'uso delle acque con l'evoluzione socio-economica delle popolazioni locali;
- e) l'eventuale implementazione, nell'ambito del Piano di monitoraggio VAS e ad integrazione del set di indicatori di contesto, di sostenibilità e di processo già individuati, di ulteriori specifici indicatori di stato e di pressione sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO.

Con specifico riferimento al punto a) si è condiviso, in particolare e in via preliminare con i funzionari della ex Direzione Regionale (oggi Segretariato Regionale) del Veneto del MIBACT, di affrontare il tema secondo l'approccio metodologico di seguito sintetizzato:

- 1) identificazione generale degli impatti sui corpi idrici, registrati nell'ambito della fase conoscitiva del Piano (per approfondimenti in merito si rimanda al capitolo 8 del Volume 3), che possono interferire con il patrimonio culturale;
- 2) determinazione dei beni paesaggistici e culturali, tra quelli recentemente acquisiti nell'ambito delle attività di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, che sono in relazione di prossimità spaziale con i corpi idrici che presentano gli impatti citati al punto precedente;
- 3) aggiornamento del monitoraggio VAS con opportuni indicatori che valutino lo stato degli impatti dei corpi idrici che interessano il patrimonio culturale.

Di seguito si ripropone una matrice suddivisa in quattro tabelle attraverso la quale è stata effettuata la valutazione preliminare di cui al punto 1) secondo la seguente legenda:

	Possibile interferenza fra impatto sul corpo idrico e bene culturale/paesaggistico
	Nessuna interferenza fra impatto sul corpo idrico e bene culturale/paesaggistico

Nella cella sono state descritte le motivazioni della valutazione.

Tale ricognizione preliminare ha evidenziato numerosi possibili interferenze fra gli impatti sui corpi idrici e le varie tipologie di beni culturali e paesaggistici. Sarà dunque necessario verificare se i corpi idrici per i quali sono stati identificati gli impatti sono in stretta connessione spaziale con i beni culturali censiti.

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Arricchimento in nutrienti	Arricchimento in sostanza organica	Inquinamento chimico	Intrusione salina
		SUP SOTT	SUP SOTT	SUP SOTT	SUP SOTT
Beni culturali di cui agli artt. 10, 11, 101, 128 e 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: beni architettonici e storico artistici, beni e aree archeologiche, zone di centuriazione romana e tutte le zone di potenziale rischio archeologico)		interazione non significativa	interazione non significativa	interazione con i materiali a contatto con l'acqua	interazione con i materiali a contatto con l'acqua
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) e c), art. 157 del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: b) ville, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.lgs. 42/2004 che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)		scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Arricchimento in nutrienti	Arricchimento in sostanza organica	Inquinamento chimico	Intrusione salina
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e d), art. 157 del D.Lgs. 42/2004; vigneto dichiarato di interesse culturale (ovverosia sono compresi: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze)		scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico
Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lettera da a) a l) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (vedi Legge Galasso, ovverosia: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	siti UNESCO	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	territori costieri	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è già caratterizzato dalla presenza di acque saline
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani)	territori contermini ai laghi	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	interazione non significativa perché il bene paesaggistico, se non già caratterizzato dalla presenza di acque saline, difficilmente dovrebbe essere interessato dall'impatto
	fiumi torrenti corsi d'acqua	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico
	montagne al di sopra dei 1600 m slm	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico
	ghiacciai	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Arricchimento in nutrienti	Arricchimento in sostanza organica	Inquinamento chimico	Intrusione salina
	parchi e riserve nazionali o regionali	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico
	territori coperte da foreste e boschi	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico
	le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici				
	zone umide	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico
	vulcani	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente
Aree protette ai sensi della L. 394/1991 (parchi e aree protette; aree umide)		vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate
Aree protette ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Allegato 9, parte III		oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Acidificazione	Aumento temperatura delle acque	Alterazione degli habitat per modifiche idrologiche	Alterazione degli habitat per modifiche morfologiche
		SUP	SUP	SUP	SUP
Beni culturali di cui agli artt. 10, 11, 101, 128 e 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: beni architettonici e storico artistici, beni e aree archeologiche, zone di centuriazione romana e tutte le zone di potenziale rischio archeologico)		interazione con i materiali a contatto con l'acqua	interazione non significativa	interazione non significativa	interazione non significativa
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) e c), art. 157 del D. Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: b) ville, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.Lgs. 42/2004 che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)		scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è già fortemente antropizzato

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Acidificazione	Aumento temperatura delle acque	Alterazione degli habitat per modifiche idrologiche	Alterazione degli habitat per modifiche morfologiche
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e d), art. 157 del D.Lgs. 42/2004; vigneto dichiarato di interesse culturale (ovverosia sono compresi: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze)		scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lettera da a) a l) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (vedi Legge Galasso, ovverosia: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	siti UNESCO	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	territori costieri	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani)	territori contermini ai laghi	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
	fiumi torrenti corsi d'acqua	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
	montagne al di sopra dei 1600 m slm	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché in contesto molto ampio difficilmente modificabile da impatti sul corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
	ghiacciai	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Acidificazione	Aumento temperatura delle acque	Alterazione degli habitat per modifiche idrologiche	Alterazione degli habitat per modifiche morfologiche
	parchi e riserve nazionali o regionali	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
	territori coperte da foreste e boschi	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico
	le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici				
	zone umide	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione del deflusso superficiale	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e ad una variazione della morfologia
	vulcani	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente
Aree protette ai sensi della L. 394/1991 (parchi e aree protette; aree umide)		vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate
Aree protette ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Allegato 9, parte III		oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Rifiuti	Inquinamento microbiologico	Scadimento della qualità delle acque superficiali associate per ragioni chimiche o quantitative
		SUP	SUP	SOTT
Beni culturali di cui agli artt. 10, 11, 101, 128 e 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: beni architettonici e storico artistici, beni e aree archeologiche, zone di centuriazione romana e tutte le zone di potenziale rischio archeologico)		interazione con i materiali a contatto con l'acqua	interazione non significativa	impatti non indagati
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) e c), art. 157 del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: b) vill e, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.Lgs. 42/2004 che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)		scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	impatti non indagati

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Rifiuti	Inquinamento microbiologico	Scadimento della qualità delle acque superficiali associate per ragioni chimiche o quantitative
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e d), art. 157 del D.Lgs. 42/2004; vigneto dichiarato di interesse culturale (ovverosia sono compresi: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze)		scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	impatti non indagati
Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lettera da a) a l) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (vedi Legge Galasso, ovverosia: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	siti UNESCO	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	impatti non indagati
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	territori costieri	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	impatti non indagati
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani)	territori contermini ai laghi	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	impatti non indagati
	fiumi torrenti corsi d'acqua	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico e a emissioni di odori	impatti non indagati
	montagne al di sopra dei 1600 m slm	interazione non significativa perché in contesto molto ampio difficilmente modificabile da impatti sul corpo idrico	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	impatti non indagati
	ghiacciai	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto	impatti non indagati
	parchi e riserve nazionali o regionali	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	impatti non indagati
	territori coperte da foreste e boschi	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico	impatti non indagati

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Rifiuti	Inquinamento microbiologico	Scadimento della qualità delle acque superficiali associate per ragioni chimiche o quantitative
	le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici			impatti non indagati
	zone umide	scadimento della qualità paesaggistica percepita	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione degli ecosistemi connessi al corpo idrico	impatti non indagati
	vulcani	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente	impatti non indagati
Aree protette ai sensi della L. 394/1991 (parchi e aree protette; aree umide)		vedi categorie già trattate	vedi categorie già trattate	impatti non indagati
Aree protette ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Allegato 9, parte III		oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione	impatti non indagati

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Danno a ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee per ragioni chimiche o quantitative	Alterazione della direzione di deflusso per intrusione salina	Abbassamento della falda dovuto ad estrazioni eccessive
		SOTT	SOTT	SOTT
Beni culturali di cui agli artt. 10, 11, 101, 128 e 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: beni architettonici e storico artistici, beni e aree archeologiche, zone di centuriazione romana e tutte le zone di potenziale rischio archeologico)		impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) e c), art. 157 del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (ovverosia sono compresi: b) ville, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.lgs. 42/2004 che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)		impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa
Beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e d), art. 157 del D.Lgs. 42/2004; vigneto dichiarato di interesse culturale (ovverosia sono compresi: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze)		impatti non indagati	impatti non indagati	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione dei luoghi (prosciugamento sorgenti, ecc.)
Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lettera da a) a l) del D.Lgs. 42/2004, siti Unesco (vedi Legge Galasso, ovverosia: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	siti UNESCO	impatti non indagati	impatti non indagati	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione dei luoghi (prosciugamento sorgenti, ecc.)

DESCRIZIONE	Tipologia esemplificativa	Danno a ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee per ragioni chimiche o quantitative	Alterazione della direzione di deflusso per intrusione salina	Abbassamento della falda dovuto ad estrazioni eccessive
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	territori costieri	impatti non indagati	impatti non indagati	
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani)	territori contermini ai laghi	impatti non indagati	impatti non indagati	
	fiumi torrenti corsi d'acqua	impatti non indagati	impatti non indagati	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione della dinamica fiume-falda
	montagne al di sopra dei 1600 m slm	impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è influenzato dalle acque sotterranee
	ghiacciai	impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa perché il bene paesaggistico si colloca in zone non suscettibili di essere interessate dall'impatto
	parchi e riserve nazionali o regionali	impatti non indagati	impatti non indagati	
	territori coperti da foreste e boschi	impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa perché il bene paesaggistico è esteso e difficilmente modificabile da tale impatto sul corpo idrico
	le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	impatti non indagati	impatti non indagati	
	zone umide	impatti non indagati	impatti non indagati	scadimento della qualità paesaggistica percepita conseguente ad alterazione dei luoghi (prosciugamento sorgenti, ecc.)
	vulcani	impatti non indagati	impatti non indagati	interazione non significativa perché il bene paesaggistico non è presente
Aree protette ai sensi della L. 394/1991 (parchi e aree protette; aree umide)		impatti non indagati	impatti non indagati	vedi categorie già trattate
Aree protette ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Allegato 9, parte III		impatti non indagati	impatti non indagati	oggetto di specifica trattazione nel Piano di gestione

2.3 Sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico

Con decreto direttoriale prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia, è stata adottata la “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”. In tale contesto, per corrispondere a quanto richiesto nella raccomandazione, si è preso a riferimento il documento redatto dal MATTM nel 2014 “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (Castellari et al. 2014). In tale documento sono riportate le proposte di azione di adattamento settoriale che sono state utilizzate per verificare la coerenza fra le misure di Piano e le citate proposte di azione. Di seguito si riportano le tabelle che ripropongono, per i settori maggiormente interessati dall’attuazione del Piano, la corrispondenza fra le misure e le azioni previste dalla citata Strategia Nazionale. La tabella seguente supporta la lettura delle tabelle successive esplicitando il codice utilizzato per le misure di Piano e il riferimento al paragrafo del Volume 8 nel quale sono trattate.

Codice	Tipologie di misure	Paragrafo Volume 8	Codice	Tipologie di misure	Paragrafo Volume 8
Misure di Base			Altre misure di base		
BA_01	Attuazione Direttiva acque balneazione	2	BA_12	Attuazione art. 9 (recupero dei costi)	12
BA_02	Attuazione Direttiva Uccelli	3	BA_13	Promozione uso efficiente e sostenibile risorsa idrica	13
BA_03	Attuazione Direttiva acque potabili	4	BA_14	Protezione qualità acque potabili	14
BA_04	Attuazione Direttiva incidenti rilevanti	5	BA_15	Controllo prelievi	15
BA_05	Attuazione Direttiva VIA	6	BA_16	Controllo ricarica falda	16
BA_06	Attuazione Direttiva fanghi depurazione	7	BA_17	Controllo scarichi puntuali	17
BA_07	Attuazione Direttiva acque reflue urbane	8	BA_18	Prevenzione e controllo inquinamento diffuso	18 - 19
BA_08	Attuazione Direttiva prodotti fitosanitari	9	BA_19	Condizioni idromorfologiche	20
BA_09	Attuazione Direttiva nitrati	10	BA_20	Divieto scarico diretto in falda	21
BA_10	Attuazione Direttiva Habitat	3	BA_21	Eliminazione/riduzione sostanze prioritarie	22
BA_11	Attuazione Direttiva IPPC	11	BA_22	Prevenzione inquinamento accidentale	23
Misure supplementari					
SU_01	Programma di Sviluppo Rurale	24.1			
SU_02	Accordi e negoziati	24.2			

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tipologia e codice misure

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici		Codice Misura di Piano
Settore d’azione: Risorse idriche		
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o “grigie”	Riciclo e riuso dell’acqua	BA_13
	Interventi strutturali per l’efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite	BA_13
	Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, separazione acque nere e grigie, etc.)	BA_15
	Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione pluriennale della risorsa	BA_13
	Incremento della connettività delle infrastrutture idriche	BA_13
	Riconversione delle reti ad esclusivo uso irriguo	BA_13
	Manutenzione della rete idrica a funzione multipla	BA_13
	Incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo	BA_13
	Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo per migliorare l’efficienza irrigua	BA_13

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Risorse idriche		Codice Misura di Piano
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri	BA_19
	Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua	BA_18
	Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera	BA_18
	Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale	BA_16
	Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli	BA_13
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA)	BA_13
	Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi	BA_13
	Gestione ottimizzata della domanda	BA_13
	Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (DMV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi	BA_19
	Sviluppo e potenziamento di sistemi di supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, sistemi early warning per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi patogeni)	BA_22
	Costruzione del bilancio idrico alla scala del Paese, i cui dati sono richiesti da EUROSTAT e sono fondamentali per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse idriche	BA_19
	Divulgare informazioni sull'esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale	SU_01
Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA)	BA_13	

Tabella 3 – Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Risorse idriche)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Desertificazione, degrado del territorio e siccità		Codice Misura di Piano
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o "grigie"	Sviluppo della disponibilità di risorse idriche di buona qualità, mediante infrastrutture adeguate di accumulo, trasferimento e distribuzione, in piena coerenza e continuità con gli attuali regimi di gestione dei bacini idrici, consentendo di impiantare colture di qualità all'interno di ampi programmi di sviluppo	BA_13
	Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione e utilizzo delle acque piovane	BA_13
	Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione a goccia o comunque a risparmio idrico	BA_13
	Miglioramento della rete di distribuzione idrica (opere di manutenzione, ammodernamento) e della gestione nelle zone affette da insufficiente o scarsa disponibilità	BA_13
	Utilizzo, soprattutto in aree a rischio desertificazione, di coltivazioni non idro-esigenti	BA_13

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Desertificazione, degrado del territorio e siccità		Codice Misura di Piano
	Promozione dell'uso di concimi organici e di metodi conservativi di coltivazione	SU_01
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Adozione di lavorazioni del terreno "più semplificate" rispetto all'aratura profonda tradizionale	SU_01
	Promozione dell'uso di siepi per dividere le diverse aree coltivate e nello stesso tempo fungere da barriere di assorbimento delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, antiparassitari, concimi) la cui diffusione all'esterno dell'area stessa viene così limitata	SU_01
	Protezione delle zone ripariali, controllo sanzione degli scarichi abusivi nei corsi idrici	BA_17
	Avvicendamento delle colture	SU_01
	Riduzione del carico animale nelle aree degradate per consentire il ripristino della copertura vegetale e la riduzione dell'erosione del suolo	BA_09
	Incremento della copertura vegetale nelle zone aride o degradate	BA_18
	Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli, limitando il ricorso a concimi inorganici, ed aumentando l'uso di concimi organici e compost, ovvero l'utilizzazione di biomasse di rifiuto e scarto. Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con compost certificato da scarto organico e utilizzo massivo del compost per ripristinare l'equilibrio chimico-fisico del terreno (contribuendo alla cattura della CO ₂)	SU_01
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Creazione di programmi di integrazione delle politiche del territorio, con riferimento per esempio a Piani di tutela delle acque, Piani di gestione del Distretto idrografico, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani di lotta alla desertificazione, Programmi di Sviluppo Rurale, Piani paesaggistici e di pianificazione del territorio, etc.	SU_02
	Promozione di incentivi per l'adozione di pratiche agricole più sostenibili (anche attraverso la selezione di specie maggiormente idonee, e interventi di ingegneria naturalistica con l'utilizzo di specie vegetali che richiedono poca acqua)	SU_01
	Integrazione della lotta alla desertificazione nei Piani di gestione di distretto o ai Piani di tutela delle acque	BA_13
	Realizzazione di un'approfondita valutazione dello stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare nelle zone più aride del Paese	BA_13

Tabella 4 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Desertificazione, degrado del territorio e siccità)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Ecosistemi marini		Codice Misura di Piano
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o "grigie"	Sostenere i programmi di monitoraggio e gli osservatori a lungo termine su scala di bacino, affinché le azioni di adattamento sopra elencate possano essere rese operative e di successo. Questi monitoraggi devono essere centrati sulla valutazione della qualità delle acque ai sensi della normativa comunitaria (Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE), sulla valutazione delle caratteristiche mesologiche di temperatura e pH, e soprattutto sull'anticipazione delle possibili conseguenze dei cambiamenti climatici sul biota marino, in un'ottica ecosistemica; inoltre dovrebbero essere condotti in stretto collegamento con gli strumenti e le indicazioni previste dalla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina	Monitoraggio corpi idrici

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Ecosistemi marini		Codice Misura di Piano
	Operare una standardizzazione dei programmi di monitoraggio in termini di metodologie e raccolta dati attraverso un lavoro di inter-calibrazione tra laboratori e gruppi di ricerca. E' quindi auspicabile la costituzione di un sistema integrato per la gestione del monitoraggio degli ecosistemi marini che preveda l'utilizzo di tecnologie e metodiche condivise per ciascun descrittore e per l'analisi dei dati	Monitoraggio corpi idrici
	Attivare pratiche per la rimozione delle fonti di inquinamento ed alterazione degli ambienti marini al fine di far sì che tutti gli ecosistemi marini territoriali giungano a condizioni di buono stato ambientale (Good Environmental Status) ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina	Misure di Piano
	Sviluppare pratiche di restauro ecosistemico per il recupero degli habitat marini degradati anche con la ricostruzione delle condizioni idonee alla piena resilienza degli habitat e della biodiversità presente nell'area	BA_19
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Promuovere azioni di mitigazione dell'erosione marina costiera favorendo ed incrementando la conservazione della vegetazione costiera	BA_19

Tabella 5 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Ecosistemi marini)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Ecosistemi fluviali		Codice Misura di Piano
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o "grigie"	La rimozione delle opere di difesa e delle infrastrutture non strategiche e una più attenta valutazione della progettazione di nuove infrastrutture (ad es. bacinizzazione fluviale) (UNECE, 2009)	BA_19
	L'aumento dello spazio destinato all'espansione delle piene	BA_19
	La riattivazione di forme fluviali relitte e di processi laterali con il recupero di aree marginali e la ricostruzione di microhabitat umidi e delle fasce di vegetazione	BA_19
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Recupero funzionale del reticolo idrografico secondario	BA_19
	Miglioramento in loco della qualità delle acque, con il potenziamento ed eventualmente la costruzione di ecosistemi-filtro naturali	BA_19
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Regolamentazione delle concessioni e degli usi dell'acqua in un'ottica di gestione ecosistemica della risorsa idrica da adottare nell'ambito del piano di bilancio idrico di distretto idrografico	BA_13
	Revisione e rimodulazione del deflusso minimo vitale in relazione agli scenari climatici attesi	BA_19
	Tutela delle aree di pregio paesaggistico e di interesse conservazionistico, da attuare sia attraverso gli strumenti di gestione della Rete Natura 2000 che con le azioni previste, ad esempio, dalla nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC)	SU_01
	Avvio delle azioni di greening nell'ambito della PAC 2014-2020 con l'obiettivo di potenziare e sfruttare i servizi ecosistemici di regolazione (ad es. rimozione degli inquinanti). Questa linea di interventi deve essere integrata con le azioni del settore ecosistemi terrestri	BA_18

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Ecosistemi fluviali		Codice Misura di Piano
	Si tratta di strumenti normativi che sono oggi in discussione e che estendono l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE alla valutazione del deflusso ecologico, ovvero al deflusso che è in grado di garantire il buono stato ecologico dei corsi d'acqua	BA_19

Tabella 6 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (ecosistemi fluviali)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Ambienti di transizione		Codice Misura di Piano
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Recupero della qualità ambientale di aree danneggiate o minacciate ricorrendo alle moderne tecniche di ingegneria naturalistica e della restoration ecology per favorire il ripristino della connettività con gli ecosistemi adiacenti, garantendo il riequilibrio del pieno gradiente salino e un adeguato apporto di acque di falda	BA_19
	Protezione di habitat e specie chiave di riconosciuto pregio naturalistico	BA_02, BA_10
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Riduzione e controllo dell'apporto di contaminanti e nutrienti dalle diverse fonti di generazione (agricoltura, industria, centri urbani etc.)	BA_07, BA_08, BA_09
	Gestione ecosostenibile delle principali attività economiche (pesca, acquacoltura e turismo)	BA_13, BA_17

Tabella 7 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Ambienti di transizione)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Sistemi agricoli e aziende		Codice Misura di Piano
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Uso progressivamente ridotto dei pesticidi e dei fertilizzanti, attraverso la maggiore diffusione dei metodi di lotta integrata contro gli organismi nocivi, la gestione delle concimazioni, il monitoraggio delle condizioni fitosanitarie, la rotazione delle colture	SU_01
	Integrazione di azioni di miglioramento della gestione di acqua e suolo con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio per un aumento complessivo della sostenibilità della produzione agricola	SU_01
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Promuovere ed attuare una più oculata analisi costi/benefici	BA_12
	Rafforzare la capacità progettuale (anche a scala di distretto) attraverso la promozione di forme di cooperazione tra almeno due soggetti, piattaforme di confronto e dialogo tra beneficiari finali, decisori, ricercatori e rappresentanti delle filiere produttive già esistenti e/o da implementare	SU_01
	Diversificazione delle attività produttive attraverso l'inserimento di nuove colture e/o sistemi colturali che contribuiscano a stabilizzare i redditi aziendali	SU_01

Tabella 8 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Sistemi agricoli e aziende)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Produzioni vegetali		Codice Misura di Piano
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o "grigie"	Innovazione con investimenti infrastrutturali a livello aziendale (ad es. strutture e impianti di protezione da gelo e grandine, sistemi irrigui ad alta efficienza)	SU_01

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Produzioni vegetali		Codice Misura di Piano
	Scelta di sistemi d'irrigazione che massimizzino l'efficienza d'uso dell'acqua pur garantendo la prevenzione di rischi di salinizzazione dei suoli in zone aride	BA_13
	Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolare negli ambienti collinari, attraverso la progettazione partecipata a scala di micro bacino (terrazzamenti, ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, etc...)	SU_01
	Scelta più consapevole delle tecniche di lavorazione del suolo (livellamento laser dei campi, lavorazione minima, pacciamatura, etc.) e dell'impiego di tecniche colturali alternative (inter-coltivazione, multi-coltivazione, etc.) in funzione delle specifiche condizioni ambientali e delle nuove tecnologie disponibili	SU_01
	Sviluppo del miglioramento genetico e selezione delle colture in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti, con particolare riferimento al recupero e valorizzazione di germoplasma (ovvero l'insieme di geni che vengono trasmessi alla prole tramite riproduzione con gameti o cellule riproduttive) a larga base genetica e di varietà locali (landraces) adattate ad una ampia gamma di ambienti di coltivazione	SU_01
	Innovazione nel campo della meccanizzazione, anche attraverso l'introduzione di forme di sharing che facilitino l'impiego di tecnologie moderne a costi contenuti, adeguate alle specifiche caratteristiche dei sistemi produttivi locali	SU_01
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Rotazioni colturali (riduzione di input azotati, controllo della lisciviazione di nitrati, etc.)	SU_01
	Sostituzione delle colture o varietà in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti e riduzione di cultivar che necessitano di enorme richiesta idrica (mais)	SU_01
	Diversificazione colturale nelle aziende agricole	SU_01
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica	BA_13
	Investimenti sul capitale umano per il miglioramento della gestione dell'acqua nei comprensori irrigui che fanno capo a infrastrutture di approvvigionamento idrico	BA_13

Tabella 9 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Produzioni vegetali)

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore d'azione: Settore zootecnico		Codice Misura di Piano
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	Adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per minimizzare l'impatto ambientale anche attraverso la revisione di piani alimentari	SU_01
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	Mantenimento di pratiche tradizionali (ad es. pascoli arborati)	SU_01

Tabella 10 - Corrispondenza fra misure di Piano e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Settore zootecnico)

Come evidente dalle numerose corrispondenze verificate, il Piano di gestione delle acque è uno strumento di pianificazione che opera ampiamente in coerenza con le azioni previste nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

2.4 Proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio VAS

Il monitoraggio VAS ex art. 18 D.Lgs. 152/2006, progettato e attuato durante il primo ciclo di pianificazione, ha evidenziato la necessità di rivedere da un lato gli indicatori selezionati per il controllo dell'evoluzione del sistema e dall'altro le modalità di acquisizione e gestione del dato. Ciò si è verificato in conseguenza della scarsa reperibilità ed aggiornabilità di alcuni indicatori ma anche della difficoltà di coordinare il flusso informativo con tutti i soggetti individuati per la trasmissione del dato.

Inoltre, indicazioni circa l'opportunità di aggiornare il monitoraggio VAS sono derivate anche dalle raccomandazioni contenute nel Parere di esclusione da VAS di cui al paragrafo 2; in tale contesto si richiamava espressamente la possibilità di avvalersi del supporto tecnico di ISPRA.

Alla luce di tali considerazioni è dunque riportata in questo paragrafo una proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio VAS valida per il presente Piano di gestione delle acque 2015-2021.

In particolare si propone un set di indicatori reperibili prevalentemente da fonti ufficiali nazionali, quali ISPRA ed ISTAT, che possano sostituire, per similitudine o per affinità, quelli selezionati per il monitoraggio del Piano 2009-2015. La dimensione nazionale garantirebbe l'omogeneità del dato a scala distrettuale.

Allo scopo di dare seguito alle raccomandazioni contenute nel parere n. 1620 del 03/10/2014 concernente l'esclusione da VAS del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, di cui al paragrafo 2.1, il Piano di monitoraggio VAS è stato aggiornato mediante opportune integrazioni di alcuni indicatori, al fine di fornire l'effettiva misura dell'evoluzione dello stato ambientale riferito al contesto del Piano di gestione.

In particolare detti indicatori, riferiti alla carenza idrica ed alla siccità, definiscono il degrado della qualità delle acque superficiali e sotterranee, il deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo, il sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli acquiferi e le perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico e industriale.

Inoltre, allo scopo di allinearsi con la terminologia utilizzata nel documento "Verso le linee guida sul monitoraggio VAS", redatto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l'ISPRA e che è stato utilizzato come riferimento metodologico per il Piano di monitoraggio, i nuovi indicatori assumeranno la denominazione indicata nella successiva Tabella 11.

Vecchia denominazione (2009-2015)	Nuova denominazione (2015-2021)
Indicatori di contesto	Indicatori di contributo del Piano alla variazione del contesto
Indicatori di sostenibilità	Indicatori di contesto
Indicatori di processo	Indicatori di processo

Tabella 11 – Denominazione degli indicatori secondo il documento "Verso le Linee guida sul monitoraggio Vas"

Nella Tabella 12 si riporta uno schema generale degli indicatori di contributo del Piano alla variazione del contesto e degli indicatori di contesto proposti, sostanzialmente simili o affini a quelli già precedentemente individuati, indicando per essi la nuova denominazione secondo la fonte di reperimento; gli indicatori di processo restano, invece, invariati.

N°	Contributo del Piano alla variazione del contesto	Contesto	Processo	Indicatore Vecchia denominazione	Indicatore Nuova denominazione	Fonte
1	X	X		Stato ecologico buono/elevato (solo per acque superficiali)	Indice stato ecologico fiumi Indice stato ecologico laghi	Annuario dei dati ambientali ISPRA
2	X			Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee	Annuario dei dati ambientali ISPRA
3	X	X		% di stazioni per le quali lo stato chimico è non buono (acque superficiali)	Indice di qualità stato chimico dei fiumi - SQA Indice di qualità stato chimico dei laghi- SQA	Annuario dei dati ambientali ISPRA
4	X	X		% di stazioni per le quali lo stato chimico è non buono (acque sotterranee)	Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)	Annuario dei dati ambientali ISPRA
5	X	X		Rapporto tra carico collettato e carico generato all'interno dei confini degli agglomerati	Conformità del sistema di fognature delle acque reflue urbane	Annuario dei dati ambientali ISPRA
6	X	X		Rapporto tra carico trattato (come capacità dei sistemi di trattamento) e carico generato all'interno dei confini degli agglomerati	Conformità del sistema di depurazione delle acque reflue urbane	Annuario dei dati ambientali ISPRA
7	X	X		N. dei siti contaminati per i quali sono state completate le procedure di bonifica (compresa la messa in sicurezza di emergenza) su numero di siti totali	Siti bonificati per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o per i quali si è concluso il procedimento con la comunicazione del soggetto responsabile	Annuario dei dati ambientali ISPRA
9	X	X		% Stazioni con acque di qualità eccellente ai fini della balneazione	Classificazione delle acque di balneazione	Annuario dei dati ambientali ISPRA
17	X			N. corpi idrici sotterranei con falde in abbassamento (o con perdita di pressione)	Livelli e portate delle acque sotterranee	Annuario dei dati ambientali ISPRA
19	X	X		Spesa del settore agricolo per la razionalizzazione/risparmio idrico	Spesa del settore agricolo per la razionalizzazione/risparmio idrico	PSR
20	X	X		Superficie sottoposta a tutela nel distretto (SIC/ZPS, Biotipi, parchi nazionali, parchi regionali)	Superficie sottoposta a tutela nel distretto (Aree protette terrestri, Aree protette marine, Rete Natura 2000, Zone umide)	Annuario dei dati ambientali ISPRA
21	X	X		% siti della Rete Natura 2000 con Piano di gestione delle aree protette/Misure di conservazione adottato/e	% siti della rete natura 2000 con Piano di gestione delle aree protette/Misure di conservazione adottato/e	Regioni e Province Autonome
27	X			N. di interruzioni del SI per emergenze	Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua	ISTAT
36	X	X		Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela della risorsa	Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela della risorsa	PSR

N°	Contributo del Piano alla variazione del contesto	Contesto	Processo	Indicatore Vecchia denominazione	Indicatore Nuova denominazione	Fonte
37	x	x		Catture e sforzo di pesca	Percentuale stock ittici in sovrasfruttamento per sottoregione della MSFD	Annuario dei dati ambientali ISPRA
40		x		Emissioni di CO2 equivalenti totali distretto	Emissioni di gas serra	Annuario dei dati ambientali ISPRA
43		x		Emissioni da produzione di energia elettrica (principale inquinante (SOx NOx)	Emissioni di sostanze acidificanti NOx ed SOx	Annuario dei dati ambientali ISPRA
45		x		Contenuto di carbonio organico nello strato superficiali	Percentuale di carbonio organico (CO) presente negli orizzonti superficiali (30 cm) dei suoli	Annuario dei dati ambientali ISPRA
53		x		Percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono	Percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono	Autorità di bacino
54			x	Numero di misure con interventi avviati rispetto a quelli previsti per il 2015	Numero di misure con interventi avviati rispetto a quelli previsti	Regioni e Province Autonome
55			x	Numero di misure con interventi conclusi rispetto a quelli previsti per il 2015	Numero di misure con interventi conclusi rispetto a quelli previsti	Regioni e Province Autonome

Tabella 12 – Proposta di Indicatori per il monitoraggio VAS

Nella Tabella 13 si riportano i dati relativi al set dei proposti indicatori di contributo del Piano alla variazione del contesto e degli indicatori di contesto, reperiti dalle suddette fonti nazionali, aggiornati prevalentemente all'anno 2013 per le Amministrazioni del Distretto.

N°	Indicatore	Unità di misura	Anno 2013				Note
			Friuli Venezia Giulia	Veneto	Bolzano	Trento	
1	Indice stato ecologico fiumi	n.	37*	88*	30**	10*	Elevato. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA.
			137*	55*	35**	68*	Buono. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA

N°	Indicatore	Unità di misura	Anno 2013				Note	
			Friuli Venezia Giulia	Veneto	Bolzano	Trento		
			111*	107*	3**	19*	Sufficiente. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA	
			34*	38*	3**	9*	Scarso. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA	
			19*	9*	0**	0*	Cattivo. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA	
	Indice stato ecologico laghi	n.			0*	0**	0*	Elevato. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
					6*	3**	3*	Buono. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. ** Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
					7*	0**	4*	Sufficiente. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
					0*	0**	0*	Scarso. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
					0*	0**	0*	Cattivo. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità stato ecologico per corpo idrico. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA

N°	Indicatore	Unità di misura	Anno 2013				Note
			Friuli Venezia Giulia	Veneto	Bolzano	Trento	
2	Concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee	n.	161	283	34	32	Il dato si riferisce alla presenza di nitrati nei punti di prelievo delle acque sotterranee e riporta il numero totale dei punti di prelievo. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
3	Indice di qualità stato chimico dei fiumi - SQA	n.	0*	14*	1**	3*	Non buono. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2009-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità dello stato chimico dei fiumi. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
	Indice di qualità stato chimico dei laghi - SQA	n.		1*	0**		Non buono. *Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2012. **Il dato riportato in tabella è relativo all'arco temporale 2010-2013. Il dato si riferisce alle classi di qualità dello stato chimico dei laghi. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
4	Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)	%	12,4	14,1	0	3,1	Scarso. Il dato si riferisce alla percentuale dei punti di prelievo per classe di SCAS. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
5	Conformità del sistema di fognature delle acque reflue urbane	%	100*	100*	100*	98*	*Il dato riportato in tabella è relativo all'anno 2012. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA.
6	Conformità del sistema di depurazione delle acque reflue urbane	%	89*	100*	91*	100*	*Il dato riportato in tabella è relativo all'anno 2012. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
7	Siti bonificati per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o per i quali si è concluso il procedimento con la comunicazione del soggetto responsabile	n.	12	55*	255	194	*Il dato riportato in tabella è relativo all'anno 2012. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
9	Classificazione delle acque di balneazione	n.	60	164	13	34	Eccellente. Il dato si riferisce al numero di acque per ciascuna classe. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
17	Livelli e portate delle acque sotterranee	n.		146	17	17	Il dato si riferisce al totale dei punti di misura (pozzi + sorgenti) per regioni. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
19	Spesa del settore agricolo per la razionalizzazione/risparmio idrico						In attesa dell'avvio della nuova Programmazione del PSR 2014-2020
20	Superficie sottoposta a tutela nel distretto (Aree protette terrestri, Aree protette marine, Rete Natura 2000, Zone umide)	ha					Aree protette terrestri. Il dato riportato in Annuario è aggiornato al 2010, per cui non è stato inserito in tabella. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
							Aree protette marine. Il dato riportato in Annuario è aggiornato al 2010, per cui non è stato riportato in tabella. . Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA

N°	Indicatore	Unità di misura	Anno 2013				Note
			Friuli Venezia Giulia	Veneto	Bolzano	Trento	
			151736*	418157*	149931*	176181*	Rete Natura 2000. *Il dato riportato in tabella è relativo all'anno 2014. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
			1643	1233	37*	37*	Zone umide di importanza internazionale. * Il dato è riportato per il Trentino Alto Adige. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
21	% siti della rete natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/Misure di conservazione adottato/e	%			17,5	92,2	Fonte: Regioni e Province Autonome
27	Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua	migliaia	16	89	1	3	Fonte: ISTAT
36	Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela della risorsa						In attesa dell'avvio della nuova Programmazione del PSR 2014-2020
37	Percentuale stock ittici in sovrasfruttamento per sottoregione della MSFD	%	100	100	100	100	Il dato si riferisce alla sottoregione ADRIATICO della MSFD, per cui lo stesso dato si ripete anche per le altre Amministrazioni. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
40	Emissioni di gas serra	t/a					Il dato riportato in annuario è aggiornato al 2010, per cui non è stato inserito in tabella. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
43	Emissioni di sostanze acidificanti NOx ed SOx	Kt/a					NOx. Il dato riportato in annuario è aggiornato al 2010, per cui non è stato inserito in tabella. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
		Kt/a					SOx. Il dato riportato in annuario è aggiornato al 2010, per cui non è stato inserito in tabella. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
45	Percentuale di carbonio organico (CO) presente negli orizzonti superficiali (30 cm) dei suoli	%		58	60	81	I dati dei valori medi di carbonio organico sono desunti dai grafici contenuti nell'Annuario. Fonte: Annuario dati ambientali ISPRA
53	Percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono		36	31	6	15	Fiumi (esclusi corpi idrici con stato sconosciuto)
			0*	50	11	30	Laghi (esclusi corpi idrici con stato sconosciuto). *Tutti con stato sconosciuto
			48	84	-	-	Acque di transizione (esclusi corpi idrici con stato sconosciuto)
			0	40	-	-	Acque marino-costiere (esclusi corpi idrici con stato sconosciuto)




Tabella 13 – Primo popolamento degli Indicatori di contributo del Piano alla variazione del contesto e di contesto

Nella successiva Tabella 14 si propone l'elenco dei nuovi indicatori integrati con quelli elencati in Tabella 12, proposti, come detto in precedenza, in seguito alle raccomandazioni contenute nel parere n. 1620 del 03/10/2014, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che potrebbero, dunque, fornire un'ulteriore misura sulla evoluzione dello stato dell'ambiente.

Nuova denominazione	Indicatore di contributo del Piano alla variazione del contesto	Indicatore di contesto	Fonte
Livelli piezometrici	x	x	Regioni e Province Autonome
Provvedimenti amministrativi di dichiarazione dello stato di siccità		x	Regioni e Province Autonome
Perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico, industriale		x	ISTAT

Tabella 14 - Proposta nuovi indicatori in recepimento parere VAS

Al fine di rendere coerente la registrazione dei fenomeni attraverso gli indicatori, con l'effettiva interazione conseguente all'attuazione del Piano, con la disponibilità di aggiornamento delle informazioni e con il riorientamento del Piano, si propone di organizzare gli esiti delle attività di monitoraggio con cadenza biennale a partire dal seguente cronoprogramma:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I Aggiornamento Piano di gestione	Approvazione						
Monitoraggio VAS				I report (dati 2017)		II report (dati 2019)	
II Aggiornamento Piano di gestione				Misure di consultazione	Valutazione globale provvisoria	Progetto di aggiornamento	Approvazione

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 152/2006, le misure di monitoraggio saranno sviluppate e attuate dall'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali.

Nel richiamare l'opportunità di coordinarsi, per l'integrazione di specifici indicatori, con ISPRA e di proseguire nelle attività di coordinamento con il MIBACT per gli approfondimenti sul tema dei beni culturali e paesaggistici, si ritiene necessario individuare nei dodici mesi successivi all'approvazione dell'aggiornamento del Piano, il momento nel quale sviluppare e riorientare la presente proposta di Piano di monitoraggio VAS anche in recepimento alle raccomandazioni del citato parere VAS. Tale orizzonte temporale risulta peraltro perfettamente compatibile con l'elaborazione dei report di monitoraggio previsti secondo il cronoprogramma precedentemente riportato, al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica degli obiettivi di sostenibilità.

Si ritiene opportuno inquadrare tale attività di revisione anche ai fini della valutazione delle possibili sinergie e coerenze del monitoraggio VAS con la prevista attività di reporting del Piano di gestione di cui all'art.15 della Direttiva 2000/60/CE con particolare riferimento agli indicatori di piano individuati dalla Commissione Europea per le *Key Type Measures* (cfr. paragrafo 26 del Volume 8).

In tale contesto di approfondimento e sviluppo delle misure di monitoraggio, sempre in osservanza delle citate raccomandazioni, saranno anche stabilite e dettagliate le procedure, le risorse e i ruoli per il citato monitoraggio, nonchè sarà valutata ogni possibile armonizzazione con il monitoraggio VAS previsto per il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto delle Alpi orientali elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE.

3 La consultazione pubblica

La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), riserva ai cittadini europei un ruolo chiave nel processo di redazione dei Piani.

In generale, il processo di partecipazione pubblica ha come obiettivi principali:

- incentivare il dialogo e la mediazione come strategie per la elaborazione del Piano;
- riconoscere la legittimità di tutte le posizioni;
- adattare uno scenario comune tra tutti gli interessati alla gestione dell'acqua, mettendo in evidenza i punti in comune e cercando delle soluzioni per risolvere gli eventuali conflitti;
- far cooperare le istituzioni pubbliche con quelle private nella elaborazione del Piano;
- approfondire le politiche di complementarità tra i poteri pubblici e la società civile dandone la massima informazione nel rispetto delle diverse posizioni;
- presentare le conclusioni ottenute durante il processo.

Il processo di partecipazione pubblica è stato attuato considerando i seguenti aspetti:

- **Informazione:** consiste nel rendere disponibili e illustrare ai soggetti interessati le conoscenze normative, tecniche e scientifiche che presuppongono l'implementazione del Piano, consentendo così di comprendere fin dai primi momenti le tematiche affrontate dal Piano;
- **Consultazione:** consiste nel confronto con i soggetti interessati funzionale alla definizione e condivisione degli aspetti e delle questioni più significative;
- **Partecipazione:** consiste nell'illustrazione di come siano stati considerati nell'elaborazione dei documenti di Piano le indicazioni ed i contributi emersi dai soggetti interessati.

Tali aspetti hanno dunque caratterizzato gli incontri di consultazione pubblica come rappresentato nella Tabella 15.

La Direttiva prevede infatti che l'informazione e la consultazione del pubblico siano un requisito imprescindibile nel processo di redazione del Piano. Inoltre, deve essere incoraggiata la partecipazione attiva dei portatori di interesse.

Va inoltre ricordato l'istituto dell'osservazione che ha il compito di recepire eventuali migliorie o integrazioni ai documenti di piano. A tale proposito, per rispettare quanto previsto dalla normativa è stato realizzato un processo formale obbligatorio nel quale il pubblico è stato invitato ad esprimere un parere o anche contributi sui seguenti documenti:

- **calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano** e per la informazione, consultazione e coinvolgimento attivo del pubblico (pubblicato il 22 dicembre 2012 - termine di presentazione delle osservazioni: 22 giugno 2012);
- **valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque**, identificati nel Distretto idrografico (pubblicato il 20 giugno 2014 - termine di presentazione delle osservazioni: 20 dicembre 2014);
- **progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle acque** (pubblicato il 23 dicembre 2014 - termine presentazione osservazioni: 30 giugno 2015).

Tali documenti sono stati resi disponibili per la consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni presso le sedi dell'Autorità di bacino dell'Adige e quella dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nonché nel sito internet dedicato www.alpiorientali.it nei tempi già sopra precisati.

3.1 Individuazione dei portatori di interesse

Al fine di ottimizzare la diffusione sul territorio delle attività di consultazione, è stato importante ampliare al massimo la sfera dei soggetti portatori di interesse definiti *stakeholder* con termine anglosassone (d'ora in poi "soggetti interessati"), raggiunti attraverso l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa).

Quale presupposto per dare avvio a tali attività è stata dunque operata una mappatura dei soggetti interessati che comprendesse le principali componenti delle amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interessate dagli effetti del Piano.

Data l'ampia estensione territoriale dell'ambito di applicazione del Piano (circa 40.000 kmq) e la pluralità di interessi circa la materia oggetto di pianificazione (risorsa acqua), l'individuazione dei soggetti interessati è risultata una fase particolarmente determinante per la stesura definitiva dei documenti e per il soddisfacimento della Direttiva europea in termini di consultazione pubblica.

La significativa e recente esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi partecipativi è stata utilizzata per la definizione dei soggetti portatori di interesse da coinvolgere fin da subito nella consultazione.

Si è scelto, pertanto, di individuare un elenco preliminare di soggetti interessati sulla base di un'analisi delle relazioni che intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il Piano punta a risolvere e le misure che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti:

Ruolo	Attribuzione	Specifica	Esempi
Amministratori	Pianificatori Amministrazione Attiva		Stato, Regioni, Province, Comuni, AATO, ARPA ...
Fruitori della risorsa idrica		Uso potabile/igienico sanitario	Servizi idrici integrati, ...
		Uso Agricolo/ittigenico	Consorzi di bonifica, ...
		Uso Idroelettrico	Produttori elettrici, ...
		Uso Industriale	Distretti industriali, ...
		Uso Ricreativo	Pescatori, diportisti, ...
		Navigazione interna	
Fruitori del Territorio			Associazioni di categoria (agricoltori, industriali, commercianti, ...), ...
Società Civile	Associazioni/Comitati		Ambientalisti, comitati di salvaguardia, associazioni tematiche, ...
	Ricerca/Professioni		Università, Enti di ricerca, ordini professionali
Tutti coloro che richiedono espressamente di partecipare			

Tabella 15 - Categorie preliminari dei soggetti portatori di interesse

Sulla base di tale elenco è stato individuato un primo insieme di soggetti interessati formato da circa 1.500 soggetti che sono stati invitati all'evento di avvio del processo di partecipazione pubblica.

E' stata lasciata aperta la partecipazione agli incontri e l'accesso alle informazioni a chiunque ne abbia fatto richiesta al fine di dar seguito ad un processo di auto-configurazione e completamento dei soggetti da interessare.

La lista dei soggetti interessati è arrivata a circa 3000 contatti che sono stati tenuti costantemente aggiornati, con comunicazioni specifiche mediante mailing-list, sulle date degli incontri e sui documenti pubblicati sul sito.

3.2 I luoghi della partecipazione pubblica

Una considerazione riguardo alla partecipazione attiva è da rivolgere al modo con cui è stata sviluppata, incoraggiata e coordinata.

L'esperienza maturata attraverso le iniziative pregresse di partecipazione pubblica promosse dalle Autorità di bacino (Laboratorio Livenza, Laboratorio Isonzo, Laboratorio Vipacco), nonché l'esigenza di coordinare le attività con quelle del Piano di gestione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, ha portato a ritenere necessario individuare delle sedi (*focal point*) distribuite sul territorio distrettuale, nelle quali sviluppare le fasi di informazione, consultazione, partecipazione. I partecipanti hanno potuto così acquisire dimestichezza progressivamente con le tematiche del Piano, comprendere gli elaborati di piano e contribuire con competenza alla partecipazione attiva.

Si riportano in Figura 1 le sedi utilizzate per ospitare i predetti *focal point*, d'intesa con le competenti Regioni e Province Autonome. Le strutture che hanno ospitato i laboratori sono state individuate nella fase di attivazione, in relazione alla sicura disponibilità di spazi idonei ad accogliere portatori di interesse e pubblico; in tal senso sono stati scelti i capoluoghi provinciali.




Figura 1 - Localizzazione delle sedi degli incontri di consultazione (*focal point*)

La gestione e la conduzione di ogni laboratorio è stata di norma in capo alle Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio.

Gli incontri distribuiti nel territorio del Distretto sono stati replicati in ognuna delle sedi indicate con identico argomento ma con specifico dettaglio ai bacini idrografici di riferimento secondo la corrispondenza indicata in Tabella 16.

Per temi specifici o per specifiche necessità anche di carattere logistico espresse durante lo sviluppo delle attività, sono stati organizzati specifici incontri anche in sedi diverse da quelle specificate (percorso itinerante). A tal proposito si richiamano tre incontri svoltisi il 5, 12 e 19 maggio 2014 rispettivamente a Tolmezzo, San Vito al Tagliamento e Palmanova, nei quali sono stati trattati in maniera congiunta e coordinata con l'Amministrazione regionale i temi dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto e quelli analoghi del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che si presentava in consultazione in sovrapposizione temporale con il presente Piano.

Bacino di riferimento	Focal Point	Sigla
Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco	Verona	VR
Bacino dell'Adige (transfrontaliero)		
Bacino del Brenta-Bacchiglione	Padova	PD
Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante	Venezia	VE
Bacino del Sile	Treviso/Belluno	TV/BL
Bacino del Piave		
Bacino della pianura tra Piave e Livenza		
Bacino del Livenza	Pordenone	PN
Bacino del Lemene		
Bacino del Tagliamento	Udine	UD
Bacino scolante nella Laguna di Marano-Grado		
Bacino dello Slizza (transfrontaliero)		
Bacino dell'Isonzo (transfrontaliero)	Gorizia	GO
Bacino del Levante (transfrontaliero)		

Tabella 16 - Elenco dei Focal Point e dei corrispondenti bacini idrografici di riferimento

Nello sviluppo del percorso, il notevole impegno conseguente ad una tale attività sul territorio ha comportato la necessità di raggruppare alcuni cicli di incontri in 3 sedi (Udine/Pordenone, Venezia e Verona) aventi come riferimento rispettivamente il territorio del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del bacino dell'Adige in quanto condiviso tra Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.

3.3 Incontri pubblici

L'avvio del processo di informazione e partecipazione pubblica è stato effettuato attraverso un apposito evento di lancio (*kick-off meeting*) in occasione del quale è stato illustrato il Piano di informazione e partecipazione pubblica. Tale evento è stato effettuato a Venezia il 28 febbraio 2013 ed è stato preceduto dall'avviso di pubblicazione delle "Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica" (sulla GU, sul sito del Distretto e sui siti istituzionali), affinché sullo stesso, e per i successivi 6 mesi, è stato possibile formulare eventuali osservazioni (art. 66, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 ed art. 14 Direttiva 2000/60/CE).

Sono stati effettuati 6 cicli di incontri, come di seguito specificato:

Anno	Date	Sedi	Aspetto	Argomento	Totale presenze
2013	21/05–11/06	GO, UD, PN, TV, VE, PD, VR	INFORMAZIONE	Funzionamento delle attività e degli strumenti di consultazione, l'inquadramento normativo, glossario e architettura del PdG-AO vigente	160

Anno	Date	Sedi	Aspetto	Argomento	Totale presenze
2013	14–19/11	PN, VE, VR		Illustrazione dello stato ambientale dei corpi idrici, pressioni, impatti e sistema di monitoraggio delle acque	165
2014	6–8/05	UD, VE, VR	CONSULTAZIONE	Illustrazione delle principali problematiche di gestione delle acque nel Distretto idrografico delle Alpi orientali	88
2015	23–31/03	GO, PN, VE, VR		Illustrazione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle acque	249
2015	05/05–16/06	TMZ, SVT, PLM* , BL, VE, PD		Incontri di approfondimento in merito a specifici temi legati all'uso dell'acqua	370
2015	24/11–2/12	UD, VE, VR	PARTECIPAZIONE	Illustrazione delle osservazioni pervenute, delle conseguenti modifiche ai documenti di piano e delle attività di coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE	152

Tabella 17 - I cicli degli incontri di informazione e partecipazione pubblica

* TMZ = Tolmezzo, SVT = San Vito al Tagliamento, PLM = Palmanova

Come emerge dalla Tabella 17, gli incontri hanno avuto una **partecipazione media di 40-50 presenze per incontro** e un totale per tutto il percorso partecipativo di **quasi 1200 presenze**.

Gli incontri sono stati di norma strutturati in una prima parte illustrativa ed una parte di confronto che ha assunto un ruolo sempre più importante al procedere del percorso di partecipazione.

Ove necessario alle riunioni è stata seguita la pubblicazione sul sito www.alpiorientali.it di un resoconto che sintetizzava tutte le questioni emerse durante il dibattito e che sono state tenute in considerazione per costruire il Piano, assicurando così una partecipazione attiva dei portatori di interesse alla costruzione del piano.

Il ciclo di incontri dal 6 all'8 maggio 2015 è stato finalizzato proprio a raccogliere contributi in merito ai principali problemi di gestione delle acque. La metodologia che è stata utilizzata per valorizzare i contributi forniti è illustrata nel paragrafo seguente.

L'ultimo ciclo di incontri si è tenuto anche con modalità di partecipazione in *streaming*, per facilitare il coinvolgimento anche di chi non ha avuto la possibilità di presenziare all'incontro attraverso la visione dell'incontro direttamente dal proprio computer. L'evento ha registrato più di 300 visualizzazioni.

Alla luce dell'esperienza di consultazione maturata durante questo percorso partecipativo, si intende proseguire, compatibilmente con le risorse a disposizione, le attività di incontro, informazione e confronto con tutti i soggetti interessati in merito all'attuazione del presente Piano. Nel confermare la validità dell'impostazione data fino ad oggi a tali attività, si potranno in tal senso individuare anche nuove forme di dialogo e confronto con il pubblico (social network, streaming, sito internet, laboratori tematici, percorsi inclusivi, ecc) per maggiore consapevolezza e condivisione dei cittadini sulle tematiche di pertinenza del Piano.

3.4 Analisi SWOT e definizione delle questioni significative riguardanti la gestione delle acque

Come approccio metodologico per l'acquisizione e l'analisi dei contributi è stata scelta l'analisi SWOT.

Tale metodo nasce dall'Università di Stanford negli anni '60-'70 originariamente come strumento per la definizione delle strategie di marketing nell'ambito dell'economia aziendale; successivamente si è rivelato utile anche alla valutazione dell'evoluzione di settori economici, come strumento di supporto alle politiche economiche.

Attualmente l'analisi è utilizzata anche durante l'elaborazione di atti di pianificazione, quali Piani urbanistici o Programmi di Sviluppo Rurale.

In ambito di pianificazione territoriale, la metodologia consiste in un procedimento di carattere logico che permette di sistematizzare e rendere immediatamente utilizzabili informazioni raccolte riguardo una specifica tematica¹ con il duplice obiettivo, da un lato di analizzare in maniera completa le questioni in gioco, considerandone anche le possibili interazioni, e dall'altro di verificare se le soluzioni proposte coprono tutte le questioni emerse.

L'analisi richiede che sia individuato un sistema, oggetto di valutazione, sul quale insistono elementi di interferenza positiva o negativa che ne modificano lo stato. Nei sistemi complessi gli elementi di interferenza possono essere raggruppati in diverse tematiche che li caratterizzano e in questo caso l'analisi viene replicata per ciascuna delle tematiche.

Ogni tematica viene affrontata secondo quattro chiavi di lettura il cui acronimo genera appunto la parola SWOT: Strengths (Punti di forza), Weaknesses (Punti di debolezza), Opportunities (Opportunità) e Threats (Minacce).

In sostanza Punti di forza e Punti di debolezza raccolgono i fattori endogeni, vale a dire gli effetti direttamente generati al sistema da una specifica tematica (effetti diretti).

Le Opportunità e le Minacce descrivono, invece, i fattori esogeni, vale a dire le variabili che possono interferire positivamente o negativamente (effetti indiretti) con gli effetti generati al sistema da una specifica tematica, ma che sono riconducibili ad altre tematiche o ad altre forzanti.

Nel caso del Piano di gestione, il sistema è rappresentato dai corpi idrici e dagli ecosistemi connessi e le specifiche tematiche sono rappresentate dalle attività antropiche che interagiscono con le acque generando pressioni che ne possono alterare lo stato. Tali attività, con terminologia di Piano, sono chiamate "Determinanti", e fanno riferimento principalmente ai seguenti settori:

- Agricoltura/Pesca
- Sviluppo urbano/Turismo primario
- Industria/Idroelettrico, secondario e terziario oltrechè al settore civile e ricreazionale.

Nella Figura 2 è riportato uno schema riassuntivo della modalità di analisi illustrata dal quale emerge come un determinante (elemento endogeno) generi degli effetti che possono essere aggravati o alleggeriti da fattori esterni o da altri determinanti (elementi esogeni).

¹ Vedere a tal proposito il capitolo "I punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità" redatto da Dario Frisio in "Riforma della PAC e impatto sul sistema agricolo lombardo" REGIONE LOMBARDIA 2004. <http://www.mi.camcom.it/upload/file/680/340303/FILENAME/capitolo11.pdf>




Figura 2 - Le chiavi di lettura dei determinanti nell'analisi SWOT

Per ogni determinante sono stati dunque individuati gli elementi di interazione con il sistema acqua popolando le quattro chiavi di lettura secondo le seguenti specifiche:

- **Punti di debolezza:** interazioni negative dell'attività antropica individuate da opportuni indicatori in esito all'attività di ricognizione delle pressioni significative come illustrata nell'Allegato A "Aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti".
- **Punti di forza, Opportunità, Minacce:** considerazioni derivanti dal confronto fra tecnici delle Autorità di bacino, delle Regioni e Province Autonome coinvolte nell'elaborazione del presente documento.

La validità di un'analisi SWOT dipende dall'accuratezza dell'analisi preliminare dei fattori endogeni ed esogeni, che potrebbe essere affetta da un carattere soggettivo di valutazione; per mitigare tale rischio è pertanto risultato indispensabile coinvolgere i soggetti portatori di interesse nella lettura dell'interazione fra determinanti e sistema.

In tal senso sono stati tenuti nel maggio 2014 degli incontri pubblici a Udine, Venezia e Verona durante i quali è stata illustrata la metodologica e sono stati raccolti contributi integrativi dai partecipanti con l'obiettivo di completare e consolidare la fase preliminare conoscitiva dell'analisi.

Di seguito si riportano le questioni emerse cui viene attribuito un nome sintetico (in grassetto al termine della questione) che sarà utilizzato per semplicità nelle tabelle della successiva fase di analisi SWOT.

3.4.1 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore agricolo e della pesca

Punti di debolezza - settore agricolo e della pesca

- **Inquinamento diffuso.** L'attività agricola, come noto, ricomprende, fra i fattori di produzione, i concimi e i pesticidi. L'utilizzo diffuso di tali prodotti in quantità sovradimensionate o con modalità scorrette di spargimento, in caso di dilavamento o di percolazione di tali sostanze, ne comporta il recapito rispettivamente nelle acque superficiali e/o sotterranee con alterazione dello stato ambientale. Ciò viene anche aggravato dalla scarsa diffusione di coperture colturali invernali (cover crops) che potrebbero intercettare ed utilizzare i nutrienti residui da precedenti coltivazioni presenti nel terreno.

- **Dilavamento e trasporto di nutrienti.** La zootecnia può portare ad una sovrapproduzione di reflui zootecnici con difficoltà nella gestione, soprattutto nelle aree di pianura laddove viene praticata con caratteristiche intensive. Nel caso di smaltimenti attraverso scarichi (anche se dopo trattamento) in acque superficiali, si possono verificare arricchimenti dei nutrienti a carico dei corpi idrici recettori. Nel caso di spargimenti al suolo si possono, invece, verificare arricchimenti di nutrienti anche a carico delle acque sotterranee. Anche nel caso di impianti ittogenici si presentano pressioni sulle acque sotterranee in quanto il ciclo produttivo, condizionato dalle attività biologiche delle specie allevate, arricchisce di nutrienti le acque in uscita dagli impianti.
- **Dilavamento e trasporto di nutrienti.** La storica e costante attività di allontanamento delle acque nelle aree di bonifica, generalmente sfruttate per la coltivazione, comporta un trasferimento di nutrienti contenuti nelle acque trasferite nella rete di scolo e il recapito finale nelle acque di transizione e costiere con potenziali condizioni di ipertrofia di queste ultime.
- **Prelievi irrigui.** Il fattore di produzione fra i più importanti in agricoltura è forse l'acqua; infatti il settore agricolo risulta il maggior utilizzatore di tale risorsa. I prelievi d'acqua per uso irriguo, nel caso in cui risultino significativi rispetto alla portata fluente nel corpo idrico, portano ad impatti quali l'alterazione degli habitat per riduzione della portata naturale.
- **Riconversione irrigua e ricarica falda.** La trasformazione della rete di trasporto irriguo da canale a tubazione in pressione, pur comportando una razionalizzazione dell'uso della risorsa, può ridurre lo scambio idrico con la falda a discapito dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.
- **Consumo di habitat per espansione agricola.** Sempre a carico dell'attività agricola sono stati riscontrati modificazioni della rete idraulica minore (fossi, scoline, canali) e interventi di riduzione delle fasce riparie (coltivare fino al limite del corso d'acqua, migliorare la viabilità, rendere accessibili i corsi d'acqua ecc), che alterano e generalmente peggiorano la qualità degli habitat. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia i riordini fondiari compiuti negli anni '50-'70 hanno comportato una modifica ed una banalizzazione del reticolo idraulico superficiale (chiusura di scoline e accorpamento/semplificazione delle reti di bonifica), con conseguenze sulla capacità autodepurativa dei corsi d'acqua e minore capacità di scambio fiume/falda.
- **Prelievi irrigui superiori alle reali esigenze culturali.** Si riscontra un mancato adeguamento delle portate di concessione irrigue a fronte di minori esigenze irrigue dovute alle riconversioni verso sistemi irrigui più efficienti e che quindi richiederebbero minori volumi. Infatti il prelievo irriguo non è in diminuzione anche a fronte di una migliore distribuzione irrigua.
- **Inquinamento diffuso.** La diffusione di colture altamente esigenti dal punto di vista idrico e di nutrienti non solo per finalità alimentari/zootecniche (mais) anche per la produzione di biomasse contribuiscono agli impatti già registrati per l'agricoltura dovuti a pressioni diffuse e quantitative. Inoltre, la banalizzazione delle colture rende il territorio meno diversificato e quindi più fragile.
- **Sovrasfruttamento pesca.** La pesca professionale comporta sovrasfruttamento e alterazione degli equilibri della fauna ittica, dato che la normativa per il rilascio delle licenze non fissa limiti quantitativi al pescato. A questo proposito, andrebbe incoraggiata l'adozione di strumenti gestionali a supporto. A ciò si aggiungono gli impatti sulla qualità delle acque e sugli aspetti morfologici dei corpi idrici generati dalla pesca di allevamento (acquacoltura, piscicoltura) in quanto tali attività richiedono generalmente una modifica fisica dei corpi idrici e comportano un arricchimento di nutrienti delle acque di allevamento.

Punti di forza - settore agricolo e della pesca

- **Obiettivi convergenti tra attività economiche legate all'acqua e tutela della risorsa.** La presenza diffusa sul territorio degli operatori del settore fornisce un presidio costante ed una capacità di intervento che, se orientata alla tutela ambientale, contribuisce in maniera molto efficace al superamento delle criticità generate dal settore agricolo ai corpi idrici. La stessa caratteristica che genera l'inquinamento diffuso può essere dunque utilizzata come un punto di forza per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.
- **Ricarica artificiale della falda.** L'irrigazione contribuisce indubbiamente alla ricarica artificiale della falda. Ciò sia negli aspetti di gestione ordinaria della pratica, sia nelle applicazioni (per ora a carattere

sperimentale/dimostrativo) che sfruttano le disponibilità della rete consortile per specifiche operazioni di ricarica artificiale².

- **Servizi ecosistemici.** Negli ultimi anni ha preso piede, a livello europeo e mondiale, la consapevolezza che l'agricoltura potesse avere un ruolo importante nell'espletamento dei Servizi Ecosistemici³. Tali esternalità sono definite come le condizioni e i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali e le specie che li compongono, sostengono e soddisfano la vita umana, in particolare, per i benefici che apportano alle popolazioni umane in via diretta o indiretta. In questo ambito, la tutela e la valorizzazione della biodiversità ha effetti positivi sulla maggior parte dei servizi ecosistemici ed è di fondamentale importanza per una corretta gestione del territorio. In questo senso, l'agricoltura può svolgere un ruolo strategico grazie all'attuazione delle misure agro-ambientali e al ruolo multifunzionale oggi attribuito dalla Politica Agricola Comune all'imprenditore agricolo, che non è più solo produttore di alimenti, ma anche soggetto erogatore di servizi ambientali a favore della collettività⁴. Tale servizio ecosistemico può anche essere svolto attraverso una corretta gestione e manutenzione del reticolo idrografico minore con aumento della capacità autodepurativa, compiute in sinergia fra operatori del territorio (aziende agricole – Consorzi di bonifica).
- **Formazione operatori.** La crescita culturale degli operatori dovuta ad un aumento dell'offerta formativa comporta dei benefici nella gestione delle risorse in quanto aumenta la consapevolezza e la competenza.
- **Pianificazione consortile.** I piani di bonifica attualmente in rinnovo potrebbero rappresentare un'occasione per attuare politiche di razionalizzazione sull'uso della risorsa. In tale contesto potrebbe essere valutato il processo di ammodernamento della rete irrigua in ottica di riduzione e maggiore controllo dei consumi.
- **Competenze imprenditoriali per colture di pregio** Il settore delle colture ad alto reddito, attualmente in espansione, richiede una necessaria competenza dell'imprenditore agricolo con possibili risvolti positivi nell'ambito della gestione ottimale dei fattori produttivi.
- **Obiettivi convergenti tra attività economiche legate all'acqua e tutela della risorsa.** La presenza sul territorio di attività produttive primarie (esempio molluschicoltura) che traggono beneficio da una buona qualità delle acque, pur rappresentando un possibile fattore di pressione, potrebbe tuttavia contribuire al controllo di alcuni impatti quali ad esempio i picchi distrofici dell'ambiente lagunare.

Minacce - settore agricolo e della pesca

- **Cambiamenti climatici.** I noti effetti dei cambiamenti climatici aggravano gli impatti generati dal settore agricolo soprattutto per la componente legata ai prelievi irrigui. Infatti si riscontra una diversa distribuzione delle disponibilità idriche durante l'anno con una diminuzione della piovosità estiva, nella stagione cioè di maggior esigenza irrigua.
- **Conflittualità nell'uso.** La disponibilità finita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti aggrava gli impatti dell'agricoltura sull'assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano meccanismi di conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricoltura, industria, turismo, idroelettrico, ecc) che portano ad una minore disponibilità d'acqua per l'uomo e per i corpi idrici.
- **Risalita cuneo salino.** La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta l'impossibilità di approvvigionarsi e quindi o una diminuzione delle produzioni o la necessità di individuare altre modalità di prelievo, aggravando ulteriormente il già delicato bilancio idrogeologico.
- **Dragaggi e rimobilitazione sedimenti.** I dragaggi effettuati per la manutenzione dei canali lagunari e costieri potrebbero comportare rimobilitazione di sostanze prioritarie presenti nei sedimenti e aumento della torbidità con impatti negativi alle attività di pesca.

² Si vedano a tal proposito i progetti TRUST (www.lifetrust.it) AQUOR (www.lifeaquor.org) MARSOL (www.marsol.eu)

³ Si veda a tal proposito Giupponi C., Galassi S., Pettenella D. (a cura di), 2009. Definizione del metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia. Verso una strategia nazionale per la biodiversità: i contributi della conservazione ecoregionale, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_7_SERVIZI_ECOSISTEMICI_completo.pdf

⁴ <http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/agroecosistemi%20lasapienza%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibili%C3%A0%5D.pdf>

Opportunità - settore agricolo e della pesca

- **PAC.** Gli orientamenti nell'ultimo decennio della Politica Agricola Comune hanno via via rinforzato il sostegno a meccanismi economici premianti l'agricoltore che promuove azioni di tutela delle risorse naturali fra cui suolo, biodiversità e acqua. Tale indirizzo è stato riconfermato e rafforzato anche nelle politiche europee di sostegno all'agricoltura che si delineano per il periodo 2014-2020 con particolare riferimento alla condizionalità in agricoltura, al sostegno al reddito, al rafforzamento delle capacità imprenditoriali nei settori agricoli ad alto reddito e declinata in termini di "politiche agroambientali".
- **Ricerca e sviluppo.** L'evoluzione della pratica agronomica attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie sia in ambito ingegneristico che agronomico, permette la razionalizzazione nella gestione dei fattori produttivi (acqua, nutrienti, fitofarmaci) in ottica di minori sprechi e maggiore efficienza.
- **Diversificazione offerta agrituristica.** L'imprenditore agricolo può convertire una parte della propria attività dalle finalità produttive tipiche del settore alle finalità ricreative con beneficio sul sistema ambientale dovuto ad una diminuzione nell'utilizzo dei fattori produttivi e ad un'attenzione maggiore a conservare l'attrattiva paesaggistica del territorio.
- **Finanziamenti europei per progetti.** Sono presenti numerosi bandi di finanziamento europeo che permettono lo sviluppo di progetti sperimentali per la messa a punto di tecniche, metodologie, sistemi gestionali e di *governance* che puntano alla razionalizzazione nell'uso delle risorse.
- **Bacini per uso plurimo.** La presenza di bacini artificiali realizzati per finalità di produzione idroelettrica o di sicurezza idraulica, come pure di cave dismesse utilizzate come bacini di accumulo, possono essere un'opportunità di approvvigionamento idrico per il settore agricolo.
- **Effetto tampone dei laghi vegetati.** Nei laghi vegetati generati dalla riemersione delle acque di falda e dalle attività dismesse di cava, è presente un'attività biologica/ecologica di abbattimento dei nitrati. Altrettanto non si può dire dei suoli non vegetati. Tali laghi potrebbero dunque contribuire all'abbattimento dei nutrienti di origine agricola nelle acque prima del loro trasferimento negli acquiferi profondi.
- **Culture di pregio più rispettose.** Le iniziative per la difesa delle colture di pregio (*made in Italy*) potrebbero indirizzare verso colture e/o pratiche agronomiche più compatibili con la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici.
- **Esperienze inclusive di partecipazione.** Esperienze di percorsi partecipati quali, ad esempio il "Laboratorio Isonzo", hanno comportato come esito l'individuazione di scenari condivisi di intervento nel breve, medio e lungo termine circa la gestione della risorsa idrica che renderebbero l'attività agricola più compatibile con le disponibilità idriche del territorio.

Altre questioni emerse - settore agricolo e della pesca

In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non risultano contenere elementi di relazione fra l'azione antropica generata dal determinante e il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano come misure di Piano, non oggetto di questa fase dell'analisi.

- L'urbanizzazione è causa di sottrazione e frammentazione del suolo agricolo, alterazione del paesaggio e degli ecosistemi agrari, e rappresenta quindi un limite per la realizzazione dei punti di forza dell'agricoltura. In tal senso la questione andrebbe approfondita per verificare se tale fenomeno comporti, in effetti, delle interferenze al raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.
- Dovrebbero essere efficientate le reti irrigue, riservando maggiore attenzione agli interventi strutturali a favore dei Consorzi di bonifica.
- L'incertezza presente nei sistemi di classificazione ecologica dei corpi idrici, ed in particolare nelle soglie di riferimento fissate per l'espressione del giudizio di qualità degli elementi che determinano lo stato ecologico, costituisce un punto critico poiché influenza fortemente il riconoscimento delle pressioni significative sulle acque superficiali.

- Innalzamento eccessivo del livello della falda freatica che crea problemi a scantinati. Si può valutare l'inserimento di livelli di guardia per la falda per interrompere la ricarica artificiale.

3.4.2 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore civile e turistico

Punti di debolezza - settore civile e turistico

- **Scarsa efficienza depuratori.** La presenza di scarichi di depuratori talvolta anche non efficienti o i casi di sovraccarichi del sistema di depurazione (bypass, sfioratori, ecc) possono comportare un aumento della concentrazione di nutrienti e sostanza organica nei corpi idrici recettori. A tal proposito un aumento dei volumi di reflui da trattare connesso ad una diluizione del carico organico con diminuzione dell'efficienza di abbattimento del depuratore, possono essere causati da infiltrazioni dalla falda nelle tubazioni per una insufficiente manutenzione della rete fognaria. Inoltre si rende sempre più significativa la presenza di sostanze chimiche non monitorate provenienti dagli scarichi urbani (medicinali, ormoni, ecc) che potrebbe comportare un inquinamento chimico non monitorato delle acque superficiali.
- **Allacciamento incompleto rete fognaria.** Si riscontra la presenza di scarichi urbani non allacciati alla fognatura per diversi motivi fra cui la mancanza di risorse economiche, la programmazione degli interventi, la priorità di intervento, ecc. Ciò comporta un aumento della concentrazione di nutrienti e del carico microbiologico nelle acque.
- **Dilavamento meteorico polveri urbane.** Il dilavamento e percolazione in ambito urbano delle polveri operato dalle piogge, come pure la presenza di grandi infrastrutture viarie e di significativo traffico acquico, trasferiscono nei corpi idrici superficiali e sotterranei, sostanze chimiche con possibile scadimento del rispettivo stato chimico.
- **Urbanizzazione e modifiche morfologiche.** Le attività di urbanizzazione del territorio e la realizzazione di infrastrutture viarie comportano modifiche del reticolo idrografico minore con alterazione della morfologia fluviale e degli habitat.
- **Attività portuale e inquinamento chimico.** Le attività dei porti non industriali, soprattutto con riferimento al transito delle imbarcazioni, possono comportare l'immissione di sostanze inquinanti nelle acque con alterazione dello stato chimico.
- **Diffusione pozzi domestici.** In alcune porzioni di territorio friulano si fa un importante utilizzo di acqua da pozzo per usi domestici, complice l'assenza dell'acquedotto e/o una falda relativamente superficiale. Ciò comporta un abbassamento della falda freatica e una depressurizzazione della falda artesianica.
- **Discariche dismesse.** Le discariche di rifiuti solidi urbani dismesse, laddove non sufficientemente isolate dalla falda, potrebbero generare inquinamenti chimici a carico delle acque sotterranee.
- **Geotermia con circuito aperto.** La diffusione di pozzi per uso geotermico a circuito aperto (prelievo sotterraneo e smaltimento superficiale) potrebbe generare pressioni di carattere quantitativo sulle acque sotterranee e qualitativo sulle acque superficiali.
- **Grandi navi e traffico acquico.** Il transito di grandi navi per uso turistico potrebbe portare alterazioni morfologiche dei corpi idrici lagunari. Il traffico acquico nella rete secondaria genera anche alterazione degli habitat attraverso la movimentazione del sedimento e l'incremento della torbidità.

Punti di forza - settore civile e turistico

- **Aree di salvaguardia e maggiore tutela ambientale.** La disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, prevista ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, comporta una maggior tutela delle aree limitrofe ai punti di captazione con beneficio degli stessi corpi idrici anche se non direttamente interessati dal prelievo.
- **Interconnessione reti.** Lo sviluppo delle reti fognarie e l'interconnessione delle reti idriche rende più efficiente il sistema di smaltimento delle acque reflue e l'approvvigionamento idropotabile con potenziale risparmio quantitativo della risorsa).

- **Turismo e maggior tutela del territorio.** Lo sviluppo turistico (anche per attività di pesca dilettantistica) può comportare una maggior tutela del territorio derivante sia dal presidio dei luoghi che dal comune interesse alla manutenzione e conservazione degli habitat.
- **Ripopolamento autoctono e miglioramento ecosistemi.** L'introduzione di specie ittiche autoctone può riequilibrare la naturale distribuzione della popolazione ittica con beneficio del suo stato di conservazione, come dello stato ambientale dei corpi idrici.

Minacce - settore civile e turistico

- **Cambiamenti climatici.** I noti effetti dei cambiamenti climatici potrebbero generare impatti sullo stato quantitativo delle acque sotterranee inevitabilmente collegato al mantenimento dell'approvvigionamento idropotabile del settore civile.
- **Conflittualità nell'uso.** La disponibilità non infinita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti aggrava gli impatti sull'assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano meccanismi di conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricoltura, industria, turismo, idroelettrico, ecc) che portano ad una minore disponibilità d'acqua per l'uomo e per i corpi idrici. Se ciò ha risvolti meno significativi nel settore idropotabile cui viene data priorità rispetto gli altri usi dalla normativa vigente, sicuramente esistono degli elementi di criticità a carico del settore turistico soprattutto con riferimento alla fruizione degli invasi artificiali e alla pesca dilettantistica.
- **Risalita cuneo salino.** La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta l'incertezza di approvvigionamento idropotabile per alcune opere di prelievo poste su corpi idrici soggette al fenomeno.
- **Mancato coordinamento tra politiche delle acque.** Le priorità di intervento stabilite dalla normativa in materia di acque reflue non risultano sempre coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. Si ravvisa pertanto la necessità di una maggiore collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali per una più piena integrazione degli strumenti programmatici.
- **Opere di derivazione alteranti paesaggio, habitat e turismo.** Gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua funzionali ad esempio ai prelievi, alle bonifiche e alle sistemazioni idrauliche genera un'alterazione e una semplificazione del paesaggio e degli habitat che penalizza lo stato dei corpi idrici e la fruizione turistica.
- **Ripopolamenti ittici mal gestiti.** Laddove avvengano rilasci da parte di privati, in violazione delle norme, di esemplari appartenenti a specie ittiche alloctone e i ripopolamenti ittici siano eseguiti in difformità di criteri tecnici (periodi, siti, quantità, attrezzature come veicolo di patologie...), ciò può comportare una compromissione dello stato ambientale dei corpi idrici.
- **Riduzione trasporto solido e alterazione morfologica arenili.** La riduzione del trasporto solido nei fiumi legata generalmente agli interventi di artificializzazione del reticolo montano (soprattutto per la presenza di bacini artificiali, ma anche a causa di altre opere di regimazione) comporta alterazioni dell'equilibrio morfologico delle spiagge con ripercussioni sulla fruibilità turistica.
- **Poca attenzione al tema dell'acqua.** Si riscontrano margini di miglioramento circa la sensibilità ambientale di alcuni utilizzatori della risorsa idrica; ciò talvolta rende difficile l'applicazione di accorgimenti che potrebbero contribuire alla compatibilità fra fruizione dell'acqua e stato ambientale del corpo idrico.
- **Pozzi superficiali più vulnerabili** Si segnala la presenza di pozzi ad uso domestico con prelievi da falde superficiali nel basso veronese e quindi più esposte all'inquinamento da parte dei settori agricolo e industriale.

Opportunità - settore civile e turistico

- **Irrigazione e ricarica artificiale della falda.** L'irrigazione contribuisce indubbiamente alla ricarica artificiale della falda, sia negli aspetti di gestione ordinaria della pratica irrigua, sia nelle applicazioni (a carattere sperimentale/dimostrativo) che sfruttano le disponibilità della rete consortile per specifiche

operazioni di ricarica artificiale⁵. E' indubbio il beneficio che il settore civile ricaverebbe da questa azione di ricarica relativamente agli aspetti legati all'approvvigionamento idropotabile o domestico.

- **Bacini per uso plurimo.** La presenza di bacini artificiali realizzati per finalità di produzione idroelettrica o di sicurezza idraulica, come pure le cave dismesse utilizzate come laghetti di pesca sportiva, e un reticolo irriguo ben mantenuto, forniscono opportunità di fruizione turistica.
- **Pianificazione territoriale per valorizzare i corpi idrici.** I piani urbanistici possono valorizzare i fiumi attraverso una gestione con finalità ambientali e paesaggistiche e favorirne così una maggior fruizione da parte della popolazione. Inoltre l'individuazione di buone pratiche nello sviluppo urbano (recupero aree industriali dismesse, invarianza idraulica, recupero acque piovane, pavimentazioni drenanti, ...) potrebbe contribuire a renderlo più compatibile con i principi di risparmio e recupero della risorsa idrica, nonchè limitare le interferenze al bilancio idrogeologico e al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici.
- **Turismo diffuso.** Un turismo diffuso sostenibile potrebbe aumentare la tutela degli habitat attraverso la richiesta di azioni di manutenzione e conservazione degli habitat e del paesaggio e decongestionare inoltre il carico turistico.
- **Finanziamenti europei per progetti.** Sono presenti numerosi bandi di finanziamento europeo che permettono lo sviluppo di progetti sperimentali per la messa a punto di tecniche, metodologie, sistemi gestionali e di *governance* che puntano alla razionalizzazione nell'uso delle risorse.

Altre questioni emerse - settore civile e turistico

(In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non risultano contenere elementi di relazione fra l'azione antropica generata dal determinante e il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano come misure di Piano, non oggetto di questa fase dell'analisi).

- Per i bacini trasfrontalieri come l'Isonzo risulta importante affrontare la questione della gestione transfrontaliera. A tal proposito si richiamano l'esperienza e gli esiti del percorso partecipato "Laboratorio Isonzo".
- Il consumo di suolo e il depauperamento dell'ambiente dunale comportano un'alterazione degli habitat.
- Innalzamento eccessivo del livello della falda freatica che crea problemi ai locali interrati. Si può valutare l'inserimento di livelli di guardia per la falda per interrompere la ricarica artificiale.

3.4.3 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al settore industriale e idroelettrico

Punti di debolezza - settore industriale e idroelettrico

- **Scarichi industriali.** Nel Distretto possibili cause di pressioni sui corpi idrici possono essere generate dalla percolazione degli inquinanti dai siti inquinati e dalle scariche ad opera delle acque meteoriche, dall'inquinamento chimico delle acque sotterranee di origine non ancora accertata e dagli scarichi degli impianti industriali IPPC e non IPPC⁶. Tali pressioni generano un'alterazione dello stato chimico dei corpi idrici.
- **Sbarramenti artificiali per bacini e alterazione habitat.** Gli sbarramenti artificiali per la creazione di bacini di invaso o più in generale le opere di prelievo per produzione idroelettrica comportano un'alterazione degli habitat e della morfologia fluviale per interferenze sia nel regime idrologico che nelle

⁵ Si vedano a tal proposito i progetti TRUST (www.lifetrust.it) AQUOR (www.lifeaquor.org) MARSOL (www.marsol.eu)

⁶ IPPC è acronimo di "Integrated Pollution Prevention and Control", ossia "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento". La normativa di riferimento (Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 di recepimento delle direttive 96/61/Ce e 2008/1/Ce) subordina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "autorizzazione ambientale integrata" - "Aia") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

dinamiche di trasporto solido. Ciò ancor più nei casi di aste fluviali fortemente sfruttate e soggette a prelievi in serie.

- **Hydropeaking.** La gestione dei deflussi collegata alla produzione idroelettrica comporta variazioni repentine della portata (fenomeno dell'hydropeaking) che alterano gli habitat. A tal proposito si riscontra come nel caso degli invasi le variazioni di portata a valle della restituzione siano una condizione tipica della fase di esercizio. Nel caso degli impianti ad acqua fluente, invece, tali variazioni sono episodiche, verificandosi in occasione dei fermi impianto (guasti, manutenzioni, ...). L'interruzione della restituzione può causare sofferenza idrica nel tratto a valle dello scarico dell'impianto idroelettrico per una durata pari al tempo di corrivazione tra opera di presa e scarico stesso. Tali sofferenze idriche sono evitabili, ad esempio, dotando gli impianti di by-pass che esclude la turbina.
- **Opere di prelievo e alterazione habitat.** Le opere idrauliche di regimazione funzionali al prelievo per usi produttivi possono alterare gli habitat e la morfologia fluviale. Ciò può presentare una pressione ancora maggiore nei casi di aste fluviali soggette a prelievi in serie.
- **Prelievi e alterazione ricarica falda.** I prelievi per uso idroelettrico nel caso in cui modifichi significativamente la portata transitante nei tratti sottesi alla derivazione, potrebbero alterare il naturale processo di ricarica della falda ad opera dei corsi d'acqua superficiali di fondovalle.
- **Sghiaiami e alterazione habitat.** Gli sghiaiami e le operazioni in alveo potrebbero causare alterazione degli habitat. Infatti l'apertura delle paratoie sghiaiatrici delle traverse, che può avvenire una o più volte all'anno in occasione delle piene, implica il rilascio a valle di sedimenti con possibile impatto negativo sulla riproduzione dei pesci (alterazione substrato, distruzione/ricoprimento dei siti riproduttivi).
- **Cave in falda e alterazione habitat.** Le cave in falda possono causare aumento della vulnerabilità dell'acquifero laddove lo strato di suolo asportato abbia una funzione ecologica di abbattimento dei nitrati e degli inquinanti.
- **Prelievi e depressurizzazione falde.** La numerosità dei prelievi da corpi idrici sotterranei per uso industriale, in particolar modo quelli concentrati nella fascia di ricarica delle falde (esempio: la zona compresa tra Bassano e Padova), contribuisce al fenomeno di depressurizzazione delle falde artesiane e alla compromissione del sistema delle risorgive (scomparsa di numerosi fontanili).
- **Grandi navi e traffico acqueo.** Il transito di grandi navi per uso commerciale/industriale potrebbe portare alterazioni morfologiche dei corpi idrici lagunari.

Punti di forza - settore industriale e idroelettrico

- La generazione di energia da fonti rinnovabili comporta un risparmio della produzione di anidride carbonica e quindi contribuisce a ridurre le cause generanti il cambiamento climatico. Data l'implicazione di questi ultimi nella riduzione della disponibilità della risorsa idrica, una tale attività potrebbe concorrere ad attenuare gli effetti citati.

Minacce - settore industriale e idroelettrico

- **Cambiamenti climatici.** I noti effetti dei cambiamenti climatici circa la modifica delle naturali disponibilità di risorsa idrica durante l'anno aggravano gli impatti generati dal settore industriale/idroelettrico sui corpi idrici.
- **Conflittualità nell'uso.** La disponibilità non infinita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti aggrava gli impatti del settore industriale/idroelettrico sull'assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano meccanismi di conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricoltura, industria, turismo, produzione idroelettrica, ecc) che portano ad una minore disponibilità d'acqua per l'uomo e per i corpi idrici.
- **Fragilità ecologica.** La fragilità ecologica di alcuni ecosistemi, già presente nei tratti sottesi dalle derivazioni idroelettriche, può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.

- **Certificati verdi.** La presenza di certificati verdi e più in generale dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia idroelettrica può generare una diffusione di tanti nuovi impianti che non sempre rispondono a requisiti di necessità, efficienza e convenienza economica, a discapito dello stato ambientale dei corpi idrici su cui sono realizzati.
- **Attuazione Direttiva energie rinnovabili.** L'attuazione delle politiche di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) ha comportato un significativo incremento delle istanze di derivazione per utilizzazione idroelettrica a fronte di strumenti di monitoraggio e tutela dei corpi idrici ancora in fase di perfezionamento e aggiornamento.

Opportunità - settore industriale e idroelettrico

- **Certificazioni ambientali.** Le certificazioni ambientali (EMAS, ecc) possono incrementare i meccanismi di utilizzo razionale della risorsa idrica (esempio riutilizzo) secondo criteri di compatibilità ambientale.
- **Idroelettrico gestito dalle comunità locali.** L'utilizzo idroelettrico da parte delle comunità locali, interessate a tutelare le valenze paesaggistiche ed ambientali del loro territorio, potrebbe essere garanzia di una maggiore sostenibilità.
- **Sfruttamento salti esistenti.** Lo sfruttamento di salti esistenti (quindi energia inutilizzata) consente di evitare la realizzazione di nuove opere in alveo e di recuperare vecchi manufatti dimessi (con il vantaggio della riqualificazione).
- **Rinnovo concessioni idroelettriche.** Il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche crea occasione per mettere in atto una serie di cautele di carattere tecnico e ambientale che concorrono a mitigare le pressioni generate da questi usi.
- **Pianificazione siti idonei per idroelettrico.** La pianificazione e l'individuazione dei siti idonei allo sfruttamento idroelettrico consente una maggiore compatibilità ambientale di tali usi.
- **Idroelettrico da canali irrigui.** I volumi irrigui transitanti nelle canalizzazioni agricole possono essere sfruttati, in maniera subordinata rispetto all'uso principale, anche per finalità di produzione idroelettrica.

Altre questioni emerse - settore industriale e idroelettrico

In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non risultano contenere elementi di relazione fra l'azione antropica generata dal determinante e il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano come misure di Piano, non oggetto di questa fase dell'analisi.

- I bacini idroelettrici possono essere impiegati come invasi di laminazione delle piene.
- La costruzione di scale di risalita per pesci su briglie esistenti consentirebbe un ripristino della continuità biologica sui corsi d'acqua.
- Secondo i dati riportati nel Piano energetico regionale emerge che il mini-idroelettrico non è strategico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- La portata di DMV attualmente è quantificata dalle Regioni e Province Autonome secondo quanto previsto dai rispettivi Piani di tutela delle acque (PTA). Tuttavia, nel caso in cui il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale debba richiedere un incremento anche significativo dei rilasci dalle opere di derivazione rispetto a quanto stabilito dai PTA, non è possibile valutare la convenienza sotto il profilo economico degli impianti idroelettrici. La questione non trova collocazione nei quattro elementi SWOT poiché la portata di Deflusso Minimo Vitale costituisce una delle misure con cui si potrà dare risposta alle problematiche legate al raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.

3.4.4 L'analisi SWOT e programma delle misure

La metodologia SWOT va a sostanziarsi in una classificazione dei risultati dell'analisi preliminare all'interno di uno schema predefinito in grado di facilitare l'individuazione di priorità di un intervento, supportando quindi i processi decisionali (Tabella 18)

	Opportunità	Minacce
Punti di Forza	Strategie FORZE-OPPORTUNITÀ o di CONSOLIDAMENTO: Strategie con obiettivo di consolidare i trend attuali e sfruttare i punti di forza per perseguire nuove opportunità di sviluppo	Strategie FORZE-MINACCE o di DIFESA: La presenza di minacce richiede strategie di difesa in quanto le loro conseguenze potenziali possono annullare l'effetto dei punti di forza
Punti di Debolezza	Strategie DEBOLEZZE-OPPORTUNITÀ o di RIORIENTAMENTO: E' richiesto un nuovo orientamento alle strategie intraprese, in modo da rimuovere le debolezze endogene del sistema	Strategie DEBOLEZZE-MINACCE o di LIVELLO CRITICO: La fase critica del sistema richiede l'intervento sulle debolezze, attraverso interventi di contrasto alle minacce

Tabella 18 - Matrice SWOT

All'interno di questo schema si può verificare che le tipologie di misure proposte nel Programma riportato nel Volume 7 costituiscono, ovviamente in termini generali, risposta alle criticità evidenziate nella fase di consultazione pubblica.

La successiva tabella richiama le tipologie di misure alle quali sono associate, per comodità espositiva delle successive tabelle, i corrispondenti codici.

Codice	Tipologie di misure	Codice	Tipologie di misure
Misure di Base		Altre misure di base	
B1	Attuazione Direttiva acque balneazione	AB1	Attuazione art. 9 (recupero dei costi) (11.3.b)
B2	Attuazione Direttiva Ucelli	AB2	Promozione uso efficiente e sostenibile risorsa idrica (11.3.c)
B3	Attuazione Direttiva acque potabili	AB3	Protezione qualità acque potabili (11.3.d)
B4	Attuazione Direttiva incidenti rilevanti	AB4	Controllo prelievi (11.3.e)
B5	Attuazione Direttiva VIA	AB5	Controllo ricarica falda (11.3.f)
B6	Attuazione Direttiva fanghi depurazione	AB6	Controllo scarichi puntuali (11.3.g)
B7	Attuazione Direttiva acque reflue urbane	AB7	Prevenzione e controllo inquinamento diffuso (11.3.h)
B8	Attuazione Direttiva prodotti fitosanitari	AB8	Condizioni idromorfologiche (11.3.i)
B9	Attuazione Direttiva nitrati	AB9	Divieto scarico diretto in falda (11.3.j)
B10	Attuazione Direttiva habitat	AB10	Eliminazione/riduzione sostanze prioritarie (11.3.k)
B11	Attuazione Direttiva IPPC	AB11	Prevenzione inquinamento accidentale (11.3.l)
Misure supplementari			
S1	PSR		
S2	Contratti di fiume		

Tabella 19 – Tipologie di misure di piano e relativi codici utilizzati nelle tabelle dell'analisi SWOT

Le questioni sono state dunque poste in una matrice e sono state poste in relazione con le misure, secondo lo schema in Tabella 18.

L'esito dell'analisi è riportato per le componenti Agricoltura/Pesca, Civile/Turismo, Industria/Idroelettrico rispettivamente nella Tabella 20, Tabella 21 e Tabella 22.

La collocazione delle misure nelle celle rispecchia la funzione di possibile mitigazione per i punti di debolezza e minacce, ovvero di supporto per i punti di forza e opportunità.

Nel caso in cui la misura sia collocata in una cella bianca, essa va ad agire solamente per la singola questione.

Nel caso in cui la misura sia collocata in una cella colorata, essa agisce in mitigazione delle debolezze/minacce sfruttando le forze/opportunità.

Da una disamina preliminare delle tabelle, emerge che potenzialmente le misure di Piano sono in grado di intercettare tutti i punti di debolezza elencati che, si ricorda, sono target specifici del Piano di gestione, in quanto rappresentano una rilettura più generale degli obiettivi ambientali dei corpi idrici contestualizzata nel territorio.

Inoltre si rileva che sono intercettate anche numerose minacce e ciò dà conto della possibilità dell'azione di Piano di contribuire concretamente al raggiungimento di obiettivi più generali di sostenibilità in coerenza con la VAS.

Infine numerose tipologie di misure con prevalenza per le misure supplementari e delle altre misure di base AB2 e AB8 svolgono la loro funzione proprio nell'operare contemporaneamente la mitigazione di una debolezza/minaccia sostenendo una forza/opportunità.

Tale attività, dopo un ulteriore passaggio di consultazione pubblica, ha supportato l'aggiornamento del Programma delle misure.

sintesi	PAC	Opportunità						Minacce			
		ricerca e sviluppo	diversificazione offerta agrituristica	finanziamenti europei per progetti	bacini per uso plurimo	effetto lampone dei laghi vegetali	colture di pregio più rispettose	esperienze inclusive di partecipazione	cambiamenti climatici	conflittualità nell'uso	risalita cuneo salino
	S1	AB2	AB7, S1	AB2, AB5	AB2, AB5	AB7	AB2	S2	AB1, AB2, AB4, S1, S2	AB2	AB8, S2
prestidio del territorio	S1, S2	S1	S1					S2			
irrigazione e ricarica acquiferi	S1										
servizi ecosistemici	S1, S2							S2	S1		
formazione operatori	S1, S2	S1						S2	S1		S2
piantificazione consorzio	AB1, AB2								AB1	AB2	
competenze imprenditoriali per colture di pregio	S1							S2			
obiettivi convergenti tra attività economiche legate all'acqua e tutela della	S2										
dilavamento e trasporto nutrienti rete consorzio	B6, B8, B9, S2		S1					S2			
prelievi irrigui	AB2, AB4, S1, S2	S1	S1	AB2	AB2		AB2	S2	AB1, AB2, AB4, S2		
riconversione irrigua e ricarica falda	AB5, S2			AB5	AB5				S2		
consumo di habitat per espansione agricola	S1, S2	S1	S1					S2			
prelievi irrigui superiori alle reali esigenze culturali	AB1, AB4, S1, S2	S1						S2	AB1, AB4		
inquinamento diffuso	B6, B8, B9, B11, AB7, S1, S2	S1	AB7, S1			AB7		S2			
sovrasfruttamento pesca	B10, S2							S2			

Tabella 20 - Matrice di relazione tra gli elementi dell'analisi SWOT e le tipologie di misure previste dal Programma delle Misure - Settore agricoltura e pesca

		Opportunità						Minacce							
		irrigazione e ricarica artificiale falda	bacini per uso plurimo	pianificazione territoriale per valorizzare i corpi idrici	turismo diffuso	finanziamenti europei per progetti	cambiamenti climatici	conflittualità nell'uso	risalita curso salino	mancato coordinamento tra politiche delle acque	opere di derivazione alteranti paesaggio, habitat e turismo	ripopolamenti illici mal gestiti	riduzione trasporto solido e alterazione morfologica arenili	poca attenzione all'assetto dell'acqua	pozzi superficiali più vulnerabili
Punti di Forza	sintesi														
	aree di salvaguardia e maggiore tutela ambientale		AB2, S2	S2	S1, S2	B3, AB2, S2	AB1, AB2, AB4, S2	B3, AB2, AB3	B7, AB2, S2	AB1, AB8	S2	AB1, AB2, S2	B6, B8, B9, AB7		
	interconnessioni reti			S2		B3, AB2, S2	AB2, S2	AB2, S2	AB2, S2			S2			
	turismo e maggior tutela del territorio		S2	S2	S1, S2	AB2	AB2	AB2	AB2			S2			
	ripopolamento autoctono e miglioramento ecosistemi							AB2	S2	S2		S2			
Punti di Debolezza	scarsa efficienza depuratori														
	allacciamento incompleto rete fognaria	B7, AB6							B7						
	dilavamento meteorico polveri urbane	B7, AB6, AB9							B7						
	urbanizzazione e modifiche morfologiche	B7, AB7													
	attività portuale inquinamento chimico	AB8													
	diffusione pozzi domestici	AB6, S2		S2								S2			
	discariche dismesse	AB2, AB4													
	geotermita con circuito aperto	AB6													
	grandi navi e traffico acqueo	B5, AB1, AB4, AB9													
		AB8													

Tabella 21 - Matrice di relazione tra gli elementi dell'analisi SWOT e le tipologie di misure previste dal Programma delle Misure - Settore civile e turistico

		Opportunità						Minacce					
		certificazioni ambientali	idroelettrico gestito dalle comunità locali	sfollamento salii esistenti	rinnovo concessioni idroelettriche	pianificazione siti idonei per idroelettrico	idroelettrico da canali irrigui	cambiamenti climatici	Conflittualità nell'uso	fragilità ecologica	certificati verdi	attuazione direttive energie rinnovabili	
	sintesi												
	riduzione gas serra	AB2	S2	AB2, AB8, S2	AB1	AB2, AB8	AB2, AB8, S2	AB1, AB2, AB4, S2	B5, AB1, AB4, AB8	AB1	AB1	AB1	
Punti di Forza	scarichi industriali												
	sbaramenti artificiali per bacini e alterazione habitat			AB8		AB8			AB8				
Punti di Debolezza	hydropeaking			AB8, S2			AB8, S2		AB8, S2				
	opere di prelievo e alterazione habitat			AB8		AB8	AB8		AB8				
	prelievi e alterazione ricarica falda				AB1		AB2		AB1	AB1	AB1	AB1	
	sguicciamenti e alterazione habitat			AB8					AB8				
	cave in falda e aumento vulnerabilità												
	prelievi e depressurizzazione falde								AB1, AB4	AB1, AB4			
	grandi navi e traffico acquico												

Tabella 22 - Matrice di relazione tra gli elementi dell'analisi SWOT e le tipologie di misure previste dal Programma delle Misure - Settore industria e idroelettrico

3.5 Iniziative di verifica sulle attività di elaborazione del Piano (peer review)

È opportuno segnalare un'importante iniziativa sviluppata per la condivisione e il consolidamento sulle metodologie utilizzate nel Piano rispetto a quanto operato dagli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

La Commissione Europea, infatti, ha istituito un sistema di valutazione detta *peer-review* semplice e volontario attraverso il quale le Autorità di distretto idrografico possono presentare i loro Piani di gestione ad altre Autorità distrettuali, nell'ambito dello stesso Paese o in altri Stati membri, cercando così di favorire lo scambio di esperienze e di migliorare la qualità dei piani e la loro conformità alla Direttiva 2000/60/CE.

Consulta per saperne di più: <http://www.aquacoope.org/peer.review/>.

Per la costituzione del meccanismo di *peer-review* è stato incaricato un consorzio formato da International Office for Water (Francia, lead partner), insieme con il National Institute of Hydrology and Water Management (Romania) e il Mediterranean Network of Basin Organisation Secretariat (Spagna). Tale meccanismo ha previsto la selezione e nomina di "Reviewing Experts" volontari, provenienti principalmente dalle stesse Autorità di distretto, e l'adesione volontaria da parte delle Autorità di distretto all'iniziativa, con la disponibilità ad essere "revisionate" su alcuni temi specifici riguardanti il Piano di gestione.

L'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha aderito all'iniziativa proponendosi come Autorità "revisionabile" sulle tematiche riguardanti le acque sotterranee. Dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 si sono svolte a Venezia le attività di peer-review a cui hanno partecipato due revisori di appartenenti a strutture omologhe alle Autorità di bacino per gli stati di Malta e Spagna; vi hanno inoltre preso parte esperti nel settore acque sotterranee delle amministrazioni regionali e provinciali e delle rispettive Agenzie ambientali. L'iniziativa si è rivelata particolarmente utile e proficua ed ha permesso il confronto sugli approcci utilizzati dai diversi paesi dell'Unione Europea confermando la validità dell'impostazione del presente Piano su questi specifici argomenti.


3.6 Modalità di recepimento delle osservazioni scritte

Il progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle acque è stato pubblicato il 23 dicembre 2014, ai fini della consultazione pubblica ex art. 14 Direttiva 2000/60/CE. È stato dunque indicato, nel rispetto della normativa citata, un periodo di 6 mesi per presentare osservazioni scritte, individuando dunque nel 30 giugno 2015 il termine ultimo di recapito dei contributi.

Le note complessivamente pervenute in forma scritta sono state in numero di 28 di cui 26 entro il termine del 30 giugno e 2 oltre tale termine. In particolare una nota è pervenuta molto oltre i tempi stabiliti per le osservazioni (19/11/2015), ma è stata comunque considerata nell'ambito dell'analisi delle osservazioni di seguito illustrata.

Per l'analisi delle questioni riportate nei contributi le Autorità di bacino hanno effettuato un'operazione di sistematizzazione dei contenuti delle note pervenute operando secondo i seguenti passaggi (rappresentati anche nello schema sottostante):

1. Analisi dei contenuti e suddivisione in singole osservazioni (ogni nota contiene osservazioni su diversi argomenti): in esito a tale attività sono state individuate 352 osservazioni;
2. Raggruppamento delle osservazioni in temi: in esito a tale attività sono stati individuati 8 temi;
3. Elaborazione di considerazioni in merito agli 8 temi emersi dall'analisi;
4. Elaborazione di considerazioni specifiche per alcune osservazioni per le quali si è ritenuto opportuno un chiarimento puntuale.



Nella figura sottostante sono rappresentati gli 8 temi individuati con indicazione relativa alla percentuale delle osservazioni ricondotte ad essi e di quella per cui sono state sviluppate considerazioni specifiche.




Figura 3 – Distribuzione percentuale delle osservazioni nei temi individuati

Gli esiti delle analisi con riferimento alle attività 3) e 4) sono riportati rispettivamente nella Tabella 23 e nella Tabella 24. Nella Tabella 25 è riportato il catalogo cronologico delle osservazioni pervenute numerate in progressione.

Nella tabella sottostante sono riportate le considerazioni elaborate dall’Autorità procedente in merito ad ognuna delle 8 questioni. Le singole osservazioni sono riconducibili alla specifica questione tramite il valore inserito nella colonna “codice tema”.

Tema	Codice tema	n. osservazioni	Considerazioni
Revisione concessioni	1	24	Definiti i bilanci idrici, con priorità ai bacini idrografici in cui maggiore è la criticità quantitativa della risorsa, potranno rendersi disponibili dati relativi ai volumi in gioco e una soluzione dell'uso conflittuale della risorsa idrica potrà essere individuata nella revisione dell'assetto concessorio e nella definizione di opportune misure economiche, come ad esempio la revisione della disciplina tariffaria dei maggiori usi e servizi idrici, in primis l'uso irriguo, finalizzato all'uso efficiente e sostenibile della risorsa (volume 8, par. 13.4.8).
Aspetti paesaggistici	2	85	Gli aspetti paesaggistici non sono di stretta pertinenza del Piano di gestione delle acque. Si può ritenere che le questioni legate a tale aspetto potrebbero trovare soluzione nella mitigazione della conflittualità sull'uso della risorsa.
Conflittualità degli usi	3	75	Il presente Piano, come già nella sua prima elaborazione, riconosce che il bacino del fiume Piave è caratterizzato da una elevata conflittualità degli usi della risorsa. Per tale motivo il Piano, richiamando peraltro misure già previste dal Piano di gestione delle risorse idriche e ribadite nel PTA, individua misure finalizzate all'efficientamento dell'irrigazione ed ad incrementare, soprattutto in pianura, le possibilità di accumulo della risorsa idrica per il soddisfacimento delle necessità irrigue (volume 8, par 13.4.8). In tal senso la composizione delle conflittualità d'uso nel bacino del Piave, così come quella di altri bacini, avrà come necessario presupposto di partenza l'aggiornamento del bilancio idrico, finalizzato alla conoscenza più puntuale e più attuale delle reali disponibilità idriche del bacino del fiume Piave e della sostenibilità degli attuali utilizzi rispetto agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (Volume 8, par. 13.4.6 e Volume 3/bis). Tale questione potrà essere dibattuta e trovare soluzione prevedendo il coinvolgimento di tutti i soggetti e gli interessi coinvolti: in quest'ottica assumono particolare rilievo i processi partecipativi (es. Contratti di fiume Volume 8, par. 24.2.5)
Operazioni di sghiaimento invaso	4	14	L'art. 114 del D.Lgs 152/2006 (Dighe) prevede, tra l'altro, che le operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi siano effettuate sulla base di un progetto di gestione redatto ad hoc per ciascun invaso, i cui contenuti e relative procedure di approvazione sono definite ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo stesso. La Regione del Veneto con DGR 138/2006 ha definito gli adempimenti di competenza regionale nel merito di questi progetti di gestione invas
Misure di tutela corpi idrici in relazione usi idroelettrici	5	25	Per tale osservazione si rimanda alla versione delle "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" contenuta nel presente Piano (Volume 8 par. 20.4.5) al relativo punto
Carenza dati idrologici	6	5	Nel Distretto idrografico delle Alpi orientali il numero di corpi idrici "fluviali" è pari a 1812. Le strutture regionali preposte al monitoraggio idrologico non possono naturalmente provvedere ad esso per ciascuno di essi. La valutazione della disponibilità idrica è dunque spesso affidata a dati disponibili in letteratura. Le misure di tutela degli usi idroelettrici, presenti nel presente Piano, assegnano al soggetto richiedente l'onere di realizzare un monitoraggio delle portate disponibili, con cadenza almeno mensile, in corrispondenza di una o più sezioni fluviali ovvero di produrre serie storiche di dati di portata misurati in sezioni prossime a quelle di prelievo e valutate attendibili dalla struttura competente. Inoltre il programma delle misure impegna le Autorità di bacino a dare avvio alle attività di aggiornamento del bilancio idrico, con priorità a quei bacino dove più forte è la conflittualità degli usi. Gli esiti del bilancio costituiranno un utile contributo per la caratterizzazione del regime naturale dei corpi idrici e per la valutazione della reale sostenibilità degli utilizzi idrici
Classificazione corpi idrici della Regione Veneto	7	5	La classificazione di stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali del Veneto, limitatamente alle acque interne (corsi d'acqua e laghi), è stata aggiornata sulla base dei risultati del monitoraggio del triennio 2010-2013 con DGR n. 1856 del 12 dicembre 2015, pubblicata sul BUR n. 4 del 15/01/2016. Il presente Piano ha recepito pienamente tale classificazione delle acque interne ufficializzata dalla Regione Veneto con la DGR sopra richiamata.
Definizione corpi idrici di transizione	8	4	La definizione attuale dei corpi idrici, realizzata secondo i criteri del DM 131/2008, può essere senz'altro affinata anche attraverso modelli idrodinamici e morfologici. Non si è ritenuto, in questa fase, di apportare modifiche alla delimitazione originale ritenendo non ancora sufficientemente consolidata la conoscenza della variabilità spaziale dello stato ecologico, stante la limitata esperienza finora acquisita tramite i monitoraggi, specie per quanto riguarda gli elementi di qualità biologica. Le osservazioni saranno tenute in debito conto per l'eventuale revisione nel corso del prossimo piano di gestione.

Tabella 23– Considerazioni riferite alle questioni emerse

La tabella seguente (Tabella 24 – Considerazioni specifiche) contiene le osservazioni per le quali, data la loro peculiarità, si è ritenuto opportuno fornire un chiarimento specifico (indicate in Tabella 25 con la voce cs nella colonna “codice tema”).

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
26	Sandini Davide	<i>Inoltre, sempre per lo stesso progetto (casce di laminazione per le piene nel fiume Agno-Guà), c'è la questione dell'inquinamento da PFAS originato dalla Miteni di Trissino. Il progetto nell'Agno-Guà avrà sicuramente un effetto sulle dinamiche degli inquinanti nella falda, effetto che non è stato indagato nelle analisi idrologiche del progetto stesso, ma per sommi capi si può dire che in un caso l'aumento dell'infiltrazione in falda dello stesso progetto potrà causare una accelerazione del movimento degli inquinanti verso le zone già compromesse, mentre nel caso opposto, se l'abbassamento del fondo sarà in grado di drenare l'acqua dalla falda verso il fiume, questo porterà gli inquinanti sotto il paese di Tezze e poi nel fiume. La mia personale posizione è che in realtà l'effetto sarà una combinazione dei due, dipendente dall'andamento pluriennale delle precipitazioni.</i>	Il progetto di che trattasi potrà essere valutato anche nelle sue eventuali implicazioni ambientali, ed in particolare nei riguardi dell'assetto quali-quantitativo della risorsa idrica, all'interno della procedura VIA
27	Comitato Assieme per il Tagliamento	<i>...riteniamo che praticare attività agricola nelle aree altamente permeabili della gola del fiume nel suo medio corso, in particolare quelle ad alto input come la coltivazione del mais, non solo coltivato per essere utilizzato ad uso commestibile ma per alimentare le centrali a biomasse, che richiede un forte uso di concimi e diserbanti (nonché, paradossalmente, di importanti apporti idrici) o l'attività vivaistica viticola, vada ad incidere in senso peggiorativo sulla qualità dell'acqua di falda ad uso umano nonché su quella dell'ecosistema fluviale a seguito dell'entrofossificazione del corpo idrico superficiale.</i>	Le scelte relative alle colture da piantumare non possono costituire, in senso stretto, oggetto di interesse del presente Piano. Esso, tuttavia, individua numerose misure orientate a ridurre i consumi della risorsa idrica per uso agricolo e l'utilizzo di concimi, ammendanti e fitosanitari. Si richiamano in particolare le misure per l'applicazione dell'art. 9 nel settore agricolo, e la misura obiettivo 4 che impegna le Amministrazioni ad attivare iniziative di premialità di carattere economico per incentivare le pratiche irrigue virtuose. Con riguardo al rischio di inquinamento diffuso di origine agricola da nutrienti e da fitosanitari, il Piano recepisce le iniziative già in atto presso le Amministrazioni regionali e le Province Autonome per l'applicazione della Direttiva nitrati e assume nel proprio programma delle misure le azioni già intraprese per l'attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (misure obbligatorie stabilite a scala nazionale e linee guida comunitarie) e quelle, di carattere volontario, affidate alle Regioni e Province Autonome.
204	Associazione agricoltori medio Tagliamento	<i>si chiede cortesemente di fornire alla scrivente ogni utile indicazione riguardante il corpo idrico comprendente il tratto di Tagliamento compreso tra la stretta di Pinzano e il ponte di Dignano (codice del corpo idrico, informazioni anagrafiche, pressioni, stato ecologico, stato chimico, misure, ecc.), a maggiore dettaglio, ad esempio, di quanto riportato nella figura 1.3 e nella tabella 1.15 del volume 10 del Piano (2010). Si chiede altresì di fornire utili chiarimenti circa il mancato inserimento del Torrente Gercia (affluente in dx del Tagliamento a valle della stretta di Pinzano) nella classificazione dei corpi idrici superficiali.</i>	A questa richiesta è già stato dato diretto riscontro con apposita nota
205	Comune di Lestizza	<i>Non sono stati individuati i corpi idrici artificiali dei canali consorziali denominati: - "di Martignacco" che attraversa la frazioni di Sclaimico ed il capoluogo; - "di Passons" (che attraversa la frazione di S. Maria di Se.). Pertanto si chiede l'inserimento dei corpi idrici sopraccitati nel catalogo</i>	L'individuazione dei corpi idrici risponde a criteri che sono stati dettagliatamente precisati nel D.M. 131/2008. I corsi d'acqua citati, sulla base dei succitati criteri, non possiedono i requisiti per poter essere considerati "corpi idrici".
206	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>richiesta di aggiornamento dati in tabelle</i>	Nel presente Piano si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle citate, secondo i dati forniti.
207	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>13. Misure di applicazione del principio di recupero dei costi (art. 11.3.b della DQA). Per quanta riguarda questo argomento si rimanda a quanto relazionato nel documento INEA del 2014 – "CONDIZIONALITA' EX-ANTE PER LE RISORSE IDRICHE: OPPORTUNITA' E VINCOLI PER IL MONDO AGRICOLO" a cura di Raffaella Zucaro e precisamente al capitolo 4 – "Recupero del costo dell'acqua"</i>	La sezione avente per oggetto l'analisi economica è stata integrata facendo anche riferimento a contenuti ed esiti del documento citato.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
208	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	21. Misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o potenziale ecologico prescritto (art. 11.3.i della DQA). 21.3.1 – Disciplina del deflusso minimo vitale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – pag. 208 e successive. Con riferimento alla formula riportata per il calcolo del DMV si richiede un'analisi congiunta e puntuale per ogni singola derivazione, in quanto l'applicazione della formula nell'attuale versione, compromette l'esercizio delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica con particolare riferimento agli impatti sui sistemi derivatori, anche in base ai disposti del punto 46 dei "considerando" introduttivi e all'art.14 della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE.	La definizione della portata di DMV è di stretta attinenza del piano di Tutela delle acque (DM 28 luglio 2004). Il Progetto di PTA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con DGR 2641 del 2014 e l'Allegato 4 è costituito dalle norme di attuazione che all'art. 37 riportano l'algoritmo per la definizione del valore di DMV da rilasciare a valle di tutte le derivazioni. Del resto l'art. 38 prevede che "I concessionari possono presentare motivata e documentata domanda per la determinazione sperimentale del DMV." Non è quindi esclusa la possibilità di una valutazione caso specifica con domanda a cura del concessionario.
209	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	per risolvere le problematiche relative al DMV ed alla derivazione di una portata costante, presso la presa di Ospedaletto, il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento propone la realizzazione di una condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema derivatorio Ledra Tagliamento che ovvierebbe a tutti gli inconvenienti sopra indicati e permetterebbe di ottimizzare i sistemi idroelettrici con quelli irrigui compatibilmente ai rilasci da effettuare per assicurare il deflusso minimo vitale, una volta definito, dalle captazioni degli impianti idroelettrici, dal lago di Cavazzo e dalla presa di Ospedaletto.	IL PRTA ha previsto uno studio di approfondimento sulla fattibilità tecnica del by-pass nell'Allegato 3 alla DGR 2641/2014 Indirizzi di Piano.
210	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	Inoltre si ricorda che l'attuale sistema derivatorio consente di produrre circa 90 milioni di kWh di energia "pulita" da fonte rinnovabile all'anno tramite una potenza installata di circa 15 MW. Si rappresenta, inoltre, che l'insieme delle utenze della derivazione del Consorzio, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse e che in caso di asciutta dei canali della rete consortile si genererebbero dei crolli generalizzati con irrimediabile compromissione dell'esercizio irriguo e dei problemi igienico-sanitari nei centri abitati con particolare rilievo nella città di Udine. Si chiede pertanto di inserire la condotta di cui sopra tra le opere in progetto finalizzate alla migliore gestione delle acque superficiali del bacino idrografico del Tagliamento.	Vedi considerazione all'osservazione n. 209.
211	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	Si ricorda, infine, che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 bis della L.R. 28/2001, con note prot. n° 1000 dd. 01.03.2005, n° 2676 dd. 26.05.2005 e n° 5049 dd. 11.11.2005 ha proposto alla Regione Friuli Venezia Giulia ed agli altri Enti territorialmente competenti l'avvio di una fase di sperimentazione finalizzata alla definizione del Deflusso Minimo Vitale nel tratto del fiume Tagliamento tra la presa di Ospedaletto e lo sbocco del torrente Leale. L'avvio di tale fase di sperimentazione riveste oggi ancora maggiore importanza a seguito delle recenti modifiche normative introdotte a livello regionale, con l'entrata in vigore della L.R. FVG n° 11/2015 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque" e dell'iter procedurale finalizzata all'approvazione del Piano Tutela Acque della Regione Friuli Venezia Giulia. "	Si prende atto delle iniziative avviate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia coerenti con le indicazioni della DQA. L'approccio sperimentale rappresenta indubbiamente la più affidabile modalità operativa per esplicitare il rapporto tra deflusso minimo vitale e raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità, a condizione che siano opportunamente esaminati tutti gli elementi biologici, chimico-fisici, morfologici ed idro-morfologici che concorrono a caratterizzare tale stato.
212	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	21.4.2. Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico 2 - Stagionalità del deflusso minimo vitale. Si propone di modificare il testo come di seguito indicato: " Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale(Piani di tutela delle acque o piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari, che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle nuove derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti." Il punto 2 non teneva conto che ... i manufatti non hanno le caratteristiche tecniche tali da permettere una regolazione dinamica dei rilasci di DMV. Pertanto si suggerisce che detta disciplina si applichi solo nelle nuove derivazioni, ..., affinché per le derivazioni idroelettriche in essere si tenga conto di una gradualità nell'applicazione ..., per evitare misure non realizzabili o eccessivamente onerose	Non si può escludere a priori l'applicazione di tale misura (eventuale valore di DMV variabile nel tempo) alle derivazioni esistenti. Ci potrà essere sarà una gradualità nell'applicazione a partire, senz'altro, dalle nuove istanze. Successivamente le Regioni/Province Autonome potranno valutare in quali casi sia prioritario intervenire con una modularità dei deflussi rilasciati.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
220	Edipower	<i>Compromettere il diritto del concessionario - compresa anche la mancata rideterminazione del canone che è corrispettivo dell'acqua concessa (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Un., 09 febbraio 2011 n. 3162) - varrebbe anche quale lesione dell'art. 41 Cost. che tutela la libertà imprenditoriale, in tutte le sue sfaccettature, anche nella prodromica e ragionata programmazione dell'attività di impresa.</i>	Se scritto nel disciplinare di concessione è lecito in quanto lo stesso disciplinare costituisce un contratto negoziale tra le parti.
221	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Paragrafo 21.3 (pag. 208 e segg.): si suggerisce di aggiornare il testo a seguito dell'entrata in vigore della LR 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque".</i>	La legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.11/2015 è stata presa in considerazione, nei suoi specifici contenuti riguardanti la gestione delle risorse idriche, nella fase di integrazione e aggiornamento del documento di Piano.
222	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2: le misure indicate nel paragrafo 21.4.2 sono estendibili ad altri utilizzi d'acqua, pertanto si suggerisce di non limitarle all'uso idroelettrico. È importante, inoltre, che il Piano contempli la possibilità di prevedere valori di deflusso minimo vitale superiori a quelli previsti dalla norma generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o di altre esigenze di carattere ambientale.</i>	Con l'occasione costituita dalla predisposizione dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è voluto definire criteri di tutela dei corpi idrici visto l'intensificarsi delle domande per uso idroelettrico. Tali misure sono dettagliate specificamente per tale uso. Valori maggiori di DMV rispetto a quelli stabiliti come costanti negli strumenti pianificatori delle Amministrazioni concedenti sono peraltro previsti nelle presenti misure.
225	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 4 (pag. 237): al fine di un'opportuna precisazione, dopo le parole "di deflusso sull'intero tratto." si suggerisce di aggiungere la frase "In tali casi il deflusso minimo vitale dev'essere garantito nel tratto perenne".</i>	Con la nuova specificazione già citata per l'osservazione 213 e riportata nella nuova versione del punto 4.
227	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 7 (pag. 238): si suggerisce di sostituire le parole "aree naturali protette" con le parole "aree naturali tutelate", sia nel titolo che nel testo, in quanto solo parchi e riserve sono per definizione aree protette. Al fine di non escludere i rinnovi di concessione dall'applicazione delle misure, si suggerisce di sostituire le parole "variante significativa" con le parole "varianti ed i rinnovi". Al fine di ricomprendere anche i tratti sottesi, oltre alle opere di derivazione, si suggerisce di riformulare l'ultima frase del paragrafo come segue "Sono fatte salve le derivazioni le cui opere di presa e/o i cui effetti interessano in maniera del tutto marginale tali aree."</i>	Accolta in parte laddove si suggerisce di sostituire il termine "aree naturali protette" con le parole "aree naturali tutelate". Per quel che riguarda l'ultimo suggerimento sembra più opportuno limitare la misura al caso di opere ricadenti nelle aree indicate.
229	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 11 (pag. 239): si suggerisce di inserire la condizione "l'utilizzo idroelettrico non costituisca elemento di condizionamento del prelievo delle acque da corpi idrici naturali, ovvero che l'esercizio della derivazione non sia prolungato oltre il periodo irriguo".</i>	La prima parte dell'osservazione si riferisce ad un concetto già espresso al punto 1 delle presenti misure. Per la seconda parte, nel caso in cui non sia già previsto un uso plurimo nei disciplinari di concessione (utilizzo delle acque anche al di fuori del periodo irriguo) l'Amministrazione concedente valuterà tale opportunità in sede di istruttoria.
232	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>1. riqualificazione morfologica e sinergie tra obiettivi di riduzione del rischio di alluvioni e di miglioramento dello stato ecologico. ... È quindi fortemente auspicabile che già da ora siano messe in campo le risorse necessarie per valutare la fattibilità di interventi di riqualificazione fluviale espressamente volti a risolvere le problematiche idrauliche, ecologiche e geomorfologiche dei corsi d'acqua, così da integrare e, dove possibile, modificare le scelte ora inserite nel PgA, per renderle coerenti con l'approccio integrato almeno in parte fatto proprio dal Piano. A questo necessario percorso di integrazione dovrebbe a nostro avviso essere fatto esplicito riferimento nei documenti del PGRA</i>	Nel presente Piano di gestione delle acque sono presenti le "Linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua" con le quali si intende fornire uno strumento per l'individuazione di misure integrate volte a rispondere sia alla Direttiva Quadro Acque che alla Direttiva Alluvioni.
233	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>2. Conflitto tra produzione idroelettrica e obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici. sebbene diverse misure siano utili e condivisibili, complessivamente non paiono sufficienti a dar conto delle molte criticità relative sia alla mitigazione degli impatti degli impianti esistenti, sia all'incremento di pressione dovuto ai nuovi impianti, evidenziate dalla CE nell'ambito della procedura EU pilot 6011/14/ENVT e trattate nel dossier pubblicato dal CIRF nel settembre 2014</i>	Le presenti misure costituiscono già per loro stessa natura una sorta di pre-pianificazione finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici.
234	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>si assume che l'alterazione idrologica sia risolta dall'applicazione del DMV, ma chiaramente gli attuali DMV (pur con situazioni diversificate tra una Regione/Provincia autonoma e l'altra) non è affatto dimostrato che corrispondano al regime necessario a raggiungere gli obiettivi di piano (il caso del Fiume Piave ad esempio è emblematico in tal senso e meriterebbe un approfondimento specifico negli elaborati);</i>	Valutazioni più approfondite nel merito necessitano l'auspicabile disponibilità a mettere in campo risorse economiche finalizzate a svolgere studi specifici. In linea generale si segnala che nel volume 8, par. 20.4.6, punto 3 è previsto l'obbligo del concessionario di redigere e dare attuazione ai Piani di monitoraggio approvati dalle competenti agenzie ambientali con cui si renderanno disponibili nuovi dati che potranno costituire, per le Regioni e le Province Autonome, elementi utili all'eventuale aggiornamento del valore di DMV.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
235	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>le indicazioni sulla "stagionalità del DMV" appaiono ancora piuttosto generiche, mentre sarebbe opportuno che, ovunque sia tecnicamente possibile, fosse assicurata una componente del DMV proporzionale al deflusso naturale, così come previsto dalla Provincia di Bolzano;</i>	Richiamato il principio secondo cui il rilascio della portata di DMV, laddove sia definito con un valore costante, debba seguire una certa stagionalità riproducendo per quanto possibile il regime idrologico naturale, sarà compito delle Amministrazioni concedenti valutare le modalità di applicazione di tale principio.
236	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non sono ad oggi indicate misure di mitigazione degli effetti dell'hydropeaking;</i>	Si vuole indicare la necessità di mitigare gli impatti generati dall'hydropeaking come principio generale. Le misure più idonee potranno essere valutate caso per caso.
237	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non sono individuate misure chiare per la mitigazione degli impatti sullo stato morfologico e per il ripristino della continuità del trasporto solido;</i>	Nel presente Piano di gestione delle acque sono presenti le "Linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua" con le quali s'intende fornire uno strumento per l'individuazione di misure integrate volte a rispondere sia alla Direttiva Quadro Acque che alla Direttiva Alluvioni.
238	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>le procedure autorizzative per nuovi impianti non rispettano adeguatamente il principio di precauzione (monitoraggio ed eventuale aggiustamento del DMV a posteriori non paiono sufficienti a garantire il rispetto del principio di non deterioramento sancito dalla Direttiva Quadro Acque);</i>	Le presenti misure costituiscono già per loro stessa natura una sorta di pre-pianificazione finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici.
239	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non è chiaro come venga attuato l'art. 4(7), che richiede di giustificare puntualmente eventuali deroghe dagli obiettivi di qualità, come nel caso di un peggioramento dello stato ecologico conseguente a una nuova derivazione;</i>	Nell'ambito delle attività di impostazione degli approcci metodologici pre-ordinati alla individuazione delle cosiddette "esenzioni" le Regioni e le Province Autonome, coordinate dalle Autorità di bacino, hanno condiviso una serie di criteri rispetto ai quali identificare le eventuali opere o modifiche ai corpi idrici aventi i requisiti per giustificare il peggioramento dello stato ecologico. In particolare, con riguardo all'esenzione di cui all'art. 4.7 della DQA, hanno identificato una serie di possibili tipologie di intervento aventi i requisiti di interesse pubblico richiamate nella norma medesima. Nella successiva fase di identificazione delle esenzioni, le competenti Regioni e Province Autonome non hanno ritenuto di segnalare, tra le succitate fattispecie, alcuno specifico manufatto o intervento che possa ritenersi prodromico all'applicazione delle citate esenzioni.
241	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>Va poi sottolineato che se le misure 21.4.2, pur in buona parte condivisibili e restrittive rispetto alla situazione attuale, non si applicheranno anche alle domande di concessione già in fase di istruttoria, dato il numero già molto elevato di queste, rischiano di essere ben poco influenti, diventando effettive quando per molti dei corpi idrici interessati l'impatto sarà già avvenuto</i>	Le misure in argomento sono rese immediatamente efficaci mediante dispositivo di salvaguardia dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Non sono tuttavia applicabili per i procedimenti già in atto ma solo per i procedimenti avviati in data successiva. Per le istanze attualmente in istruttoria che saranno realizzate sarà efficace la valutazione ex ante ed ex post tramite il Piano di monitoraggio di cui al punto 3 delle presenti misure e le eventuali azioni conseguenti agli esiti di tale monitoraggio.
242 - 267	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>L'esclusione del Piano dalla procedura VAS appare decisamente inopportuna, in quanto, contrariamente a quanto espresso dal Ministero stesso, l'aggiornamento del Piano contiene fondamentali aspetti innovativi, relativamente alla caratterizzazione e identificazione dei corpi idrici, ai monitoraggi, alle misure, alle motivazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, alle misure previste e non realizzate, ecc., che impongono la redazione di uno specifico Rapporto Ambientale, che deve essere approvato contestualmente al Piano stesso, secondo la procedura prevista. Inoltre, nel sessennio intercorso dal 2010 al 2015, è cambiato il clima, il territorio e lo stato ecologico delle acque, quest'ultimo spesso nel senso contrario agli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60 /CE.</i>	Si rimanda al documento preliminare elaborato dalle AdB ed al successivo parere della competente Commissione VIA-VAS.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
243	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Nel Progetto di aggiornamento Piano è stato inserito il documento n. 9 “Prime azioni di recepimento del parere VAS e iniziative di consultazione pubblica e di consultazione transfrontaliera” in cui sono descritte le “iniziative già avviate o da avviare” dalle Autorità di Bacino per il recepimento delle raccomandazioni espresse nel parere di esclusione dalla procedura di VAS. ... Su questo punto si osserva che, considerate le previste scadenze temporali, non sono indicati i tempi e le modalità in cui il progetto di piano conterrà tali integrazioni.</i>	Altri approfondimenti saranno effettuati nell'ambito dell'attuazione di specifiche misure (M24_2 e M 41_6) previste del Piano di gestione del rischio di alluvioni con cui il Piano di gestione delle acque è necessariamente coordinato, nel periodo 2016-2018, definite in accordo con il MIBACT.
244	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>In particolare, con riferimento al paragrafo 2.3 del ricordato volume 9, relativo a “La Valutazione dell’interconnessione esistente tra il sistema acqua e il patrimonio culturale”, si osserva altresì la necessità di conoscere “... gli ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo riguardante il paesaggio ed i beni culturali, anche in riferimento al set di indicatori riferiti al Piano di monitoraggio ...”. Anche su questo aspetto, si osserva che, nel documento richiamato, non si evince la tempistica entro cui il Progetto di Aggiornamento del Piano sarà integrato con le conclusioni del descritto “tavolo di lavoro” con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tali conclusioni sono infatti finalizzate all’integrazione dei contenuti dei Piani di gestione del rischio di alluvione e di gestione delle acque con alcuni temi di primario interesse di tale Ministero, ed in particolare allo sviluppo dell’approccio metodologico indicato alla pagina 8, punti 2) e 3). Infine si osserva che le tabelle relative alla valutazione preliminare di cui al punto 1) risultano di lettura oltremodo difficoltosa.</i>	Vedi considerazione all’osservazione n. 243.
245	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Caso EU Pilot 7304/15/ENVI. Si osserva che, in relazione alla rilevanza dei questi formulati dalla Commissione UE, l’aggiornamento 2015 del Piano di Gestione dovrebbe comprendere uno specifico elaborato-guida che indichi nei dettagli sia i contenuti delle valutazioni (conclusioni, raccomandazioni, ecc.) della Commissione, sia i rispettivi approfondimenti delle risposte presentate dalle Autorità di Bacino relative al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Ciò al fine di consentire una adeguata comprensione, anche da parte del pubblico, delle carenze significative nell’implementazione della Direttiva Acque evidenziate a livello comunitario e, nel contempo, di consentire una valutazione del superamento delle stesse nel primo aggiornamento del 2015 del piano, attualmente in elaborazione</i>	La relazione di Piano si sviluppa secondo l’articolazione ed i contenuti precisati dall’Allegato VII della Direttiva Quadro Acque. Nel rispetto di tale struttura, il Piano produce ogni possibile riscontro ai rilievi posti dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura Pilot 7304, compatibilmente con i dati resi disponibili dalle Regioni e dalle Province Autonome.
246 - 268	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Ci si chiede se al riguardo, nell’ambito della redazione del Piano di Gestione, siano state sufficientemente approfondite le necessarie conoscenze e se sia stato analizzato il quantitativo di sostanze tossiche letali per l’uomo e per la fauna fluviale, impiegate per depurare le vasche degli allevamenti (ittici)</i>	Per quanto riguarda il Piano di gestione, nei corpi d’ici viene monitorato quanto previsto dalla normativa (TAB 1A DM 260/2010) oggetto di periodici aggiornamenti da parte della Comunità Europea e successivi recepimenti da parte dell’Italia
247 - 269	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Si osserva che il piano di Gestione dovrebbe indicare chiaramente gli esiti (successi e fallimenti) dell’attuazione del Piano del 2010 e quindi descrivere la principali “novità” programmatiche del suo aggiornamento del 2015. In tal senso appaiono fondamentali i contenuti della recente “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 9.3.2015 – Direttiva quadro Acque e Direttiva Alluvioni: azioni a favore del buon stato delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni” (COM/2015 120 final), ed in particolare della valutazione della Commissione dei programmi di misure avviate relativamente all’inquinamento dell’acqua causato dall’agricoltura, dalle attività industriali e dalle acque reflue urbane, nonché dalle estrazioni eccessive, dalle modifiche dei flussi e della morfologia dei corpi idrici.</i>	L’aggiornamento del Piano tiene naturalmente conto dei rilievi e delle raccomandazioni che la Commissione europea, in più riprese ed in diverse occasioni, ha espresso sul tema dell’attuazione della Direttiva Quadro Acque. Tutti gli aspetti richiamati dall’osservante sono stati tenuti in considerazione e tradotti, laddove necessario, nella elaborazione di opportune misure di carattere strutturale e non strutturale. Va tuttavia evidenziato che l’attuale difficile congiuntura economica ed i vincoli di bilancio ai quali sono sottoposte le pubbliche Amministrazioni non consente di dare certezza delle tempistiche di attuazione degli interventi individuati. Per tale motivo le competenti Amministrazioni, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 4.5-4.7 della Direttiva Quadro Acque, hanno previsto, motivatamente, numerose deroghe e proroghe rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità.
248	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Si evidenzia infine la necessità di integrare nel Piano in esame le misure di attenzione ed i requisiti riguardanti gli obblighi di condizionalità e di greening, già in capo alle imprese agricole e volte alla tutela del sistema ambientale, con particolare riguardo ai corpi idrici.</i>	Tale indicazione è stata recepita nel piano nell’ambito delle misure finalizzate a combattere l’inquinamento da diffuso agricolo.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
249	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.1) - Tabella Pagg 12-21. L'analisi delle pressioni esaminate in questa articolata tabella mette in evidenza che gran parte dei giudizi risultano da "giudizio esperto adeguatamente motivato". Pur riconoscendo le capacità dei vari esperti messi in campo, per ovviare ad ogni supposizione contraria sarebbe stato opportuno riportare parametri con range (valori min-max) entro cui sopportare gli impatti. Il giudizio esperto può essere non sempre adeguato alle situazioni locali, soprattutto quando gli impatti sono temporanei, molto puntuali e non sempre facilmente rilevabili. Per esempio i risultati di una analisi sul macrobentos risulterà sempre più adeguata di un giudizio esperto.	L'approccio elaborato per l'individuazione delle pressioni significative, impostato di norma sulla definizione di opportuni indicatori e sul riconoscimento di corrispondenti soglie di attenzione, ha avuto il vantaggio di delineare un quadro conoscitivo omogeneo a scala distrettuale. Il Tavolo tecnico preposto a sviluppare l'analisi delle pressioni ha ritenuto di affidare la valutazione di significatività mediante giudizio esperto proprio a quelle categorie di pressioni che hanno carattere sito-specifico, e che quindi non possono essere ricondotte a indicatori e scale generali. In taluni contesti, per esempio la laguna di Venezia, l'abbondanza delle informazioni disponibili, ancorchè non sempre allineate con le metriche individuate dalla DQA, ha consentito l'applicazione motivata del giudizio esperto.
250	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.2) - Tabella Pag 25, punto 5.1. Introduzione di specie e malattie. Per i corsi dei fiumi non si riporta nulla, nonostante che il fenomeno sia presente in forma macroscopica. Nel 2007 Turin et al. (Atti Convegno Faunisti Veneti. Vedi www.faunistiveneti.it) riportava che in Veneto quasi il 40 % della ittiofauna è di derivazione alloctona. Idem a pag 25, Tabella 6. 4.9) - Pag 140 pressione 5.1. Introduzione di specie e malattie. Non viene riportato alcun problema per Sile e Piave, nemmeno per altri corsi d'acqua del Veneto, a conferma di una poca conoscenza del problema. E' infatti noto che i corsi d'acqua del Veneto ed in particolare il Sile, da Treviso verso valle (vedi annotazione sopra riportata) sono pieni di ittiofauna alloctona che ha già ampiamente messo a rischio il sistema fluviale. In campo zoologico forse è una delle maggiori minacce. Si rammenta in tal senso che a livello mondiale l'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) pone la problematica dell'introduzione delle specie alloctone al secondo posto di una specifica graduatoria.	Nel Piano di gestione non è stato utilizzato l'EQB relativo alla fauna ittica per assenza di specifici campionamenti nella Regione Veneto; quindi non sono stati considerati eventuali pressioni valutabili tramite questi indicatori
251	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.3) - Pag 52-53 Pressioni impianti di acquacoltura Tabella 15. Non si riporta nulla in merito al Piave. Sono stati analizzati gli impatti derivati dagli allevamenti di Pederobba e quelli che confluiscono più a valle dagli affluenti di sinistra?	Le piscicoltura sono state considerate come tipologia di pressione e la loro significatività è stata valutata secondo la metodologia illustrata nel documento guida per l'individuazione delle pressioni significative del Distretto Alpi orientali (v. Volume 3 del presente Piano) alla stregua degli impianti industriali. Gli impianti utilizzati nell'analisi sono quelli georiferiti presenti in uno specifico Catasto. Non tutti gli impianti e relativi scarichi sono georiferiti (quello sul Rio Fontane in comune di Pederobba è presente nel Catasto).
252	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.4) - Pag 86 Tabella 24 Scarichi non allacciati alla fognatura. In questa analisi non compare il Piave dove gli effetti sono in realtà minori, ma soprattutto non compare il Sile con le centinaia di migliaia di abitanti equivalenti che non sono allacciati e scaricano direttamente in alveo (città di Treviso) oppure nei suoi affluenti.	La significatività degli scarichi non allacciati a fognatura è stata valutata secondo la metodologia illustrata nel documento guida per l'individuazione delle pressioni significative del Distretto Alpi orientali (v. Volume 3 del presente Piano). Tale metodologia prevede che tutta la popolazione residente interna ad un agglomerato sia allacciata a fognatura. Si tiene presente l'osservazione per il prossimo ciclo di pianificazione (se è necessario affinare la metodologia e le soglie per l'individuazione delle pressioni significative).
253	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.5) - Pag 88-89 Tab 29 Par 5.1 (tipologia 3.1). Non si riporta alcun impatto per il Piave a causa dei prelievi diversi per l'agricoltura, quando è noto che la carente assenza d'acqua nel tratto intermedio è imputabile a questo fenomeno.	La criticità è nota ma si è ipotizzato che i rilasci debbano sempre mantenere la continuità fluviale per un adeguato numero di giorni all'anno. Nel presente Piano è stata aggiornata l'analisi delle pressioni per i corpi idrici del fiume Piave aventi tale criticità.
254	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.6) - Pag 90 Par 5.2 Prelievi/diversioni per uso potabile. Non viene rilevato alcun tipo di pressione sia per i corpi idrici superficiali che per quelli sotterranei. Quanto riportato risulta del tutto singolare quando è ampiamente noto che nel caso del Sile la falda che alimenta le risorgive si è abbassata molto a causa dell'emungimento continuo per scopi domestici (acque potabili) ed industriali. Allo stesso tempo la continua e progressiva riduzione della portata nel medio corso del Piave sta progressivamente "spegnendo" tutte le risorgive che alimentano i fiumi affluenti di sinistra del Sile (Limbraga, Storga, Nerbon, Musestre etc).	È nota l'importanza degli attingimenti idropotabili domestici ed industriali. Non è stato osservato un trend negativo nei livelli di falda negli ultimi 10 o 15 anni (periodi assunti come riferimento nel Piano di gestione) a scala di corpo idrico sotterraneo.
255	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.7) - Pag 91 par 5.5 Prelievi/diversioni per piscicoltura. Non si rileva alcun problema, tanto da far ritenere indispensabile una visita diretta degli estensori del Piano agli allevamenti presenti nel corso superiore del Sile. Le acque impiegate sono per gran parte di falda (pozzi artesiani). Quelle dell'alveo non possono essere usate completamente a causa degli inquinanti e per il trasporto dei patogeni riversanti a monte dalle precedenti acquaculture. Sorge anche il dubbio che non sia stata effettuata alcuna misura del quantitativo d'acqua estratta da ogni impianto	Vedi considerazione all'osservazione n. 254.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
256	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.8) - Pag 130 pressione 4.2.1 Dighe/sbarramenti/chiuse-idroelettrico. Non si riporta alcun problema per il Sile. In tal senso non si sarebbe tenuto conto dell'effetto deleterio ed ampliamento dibattuto nelle riviste scientifiche a carattere ittiologico dei tre sbarramenti derivati da centrali idroelettriche presenti lungo il medio corso del Sile. La loro creazione ha determinato una interruzione del corso, molto impattante per la fauna ittica anadroma o catadroma che per riprodursi deve potersi muovere nell'intero corso.	La significatività delle opere trasversali è stata valutata secondo la metodologia illustrata nel documento guida per l'individuazione delle pressioni significative del Distretto Alpi orientali (v. Volume 3 del presente Piano): la pressione è significativa se viene superata una determinata soglia relativa alla densità di opere trasversali. Inoltre nel Piano di gestione non è stato utilizzato l'EQB relativo alla fauna ittica per assenza di specifici campionamenti nella Regione Veneto; quindi non sono stati considerati eventuali pressioni individuabili tramite questo indicatore.
257 - 270	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	5.1) - Pag 79 Par 7.4 si afferma: "Al fine di valutare se gli obiettivi di qualità dei corpi idrici siano sufficienti per conseguire o mantenere lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive naturalistiche citate in ciascuna area protetta sono stati avviati dei tavoli di approfondimento con le amministrazioni". Tale affermazione, con riferimento ai corsi del Piave e del Sile, andrebbe specificata meglio, in modo da poter acconsentire alle Amministrazioni coinvolte il confronto nel merito delle proposte del Piano di Gestione con i Piani di gestione della Rete Natura 2000 che, ad esempio in Veneto, dopo essere stati redatti da alcuni anni, giacciono in qualche ufficio senza che siano ancora approvati.	La Direttiva 2000/60 CE, in materia di conservazione della biodiversità, ha lo scopo di istituire un quadro di protezione delle acque superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee degli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici. In tale contesto è necessario integrare eventuali obiettivi più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla DQA, nel caso questi non siano sufficientemente cautelativi per le specie e gli habitat protetti dalle Direttive Habitat e Uccelli. A tale scopo si è dato avvio ad un percorso con le Regioni e le Province Autonome del Distretto per l'individuazione degli elementi riguardanti la matrice acqua funzionali alla conservazione degli elementi biologici idrodipendenti. Alla conclusione di tale percorso sarà possibile, nel prossimo ciclo di pianificazione, prevedere l'eventuale riformulazione degli obiettivi previsti per i corpi idrici dalla DQA. L'approvazione dei Piani di gestione delle Zps della Regione del Veneto sarà inserita tra le azioni attuative qualora l'amministrazione non reputi che per la tutela del sito Natura 2000 sia sufficiente l'applicazione delle redigende Misure di Conservazione sito-specifiche.
258 - 271	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	5.2) - A pag 80 poi si afferma: "A tal fine dovrebbero essere ricercati adeguati obiettivi per i pertinenti elementi di qualità che concorrono a determinare lo stato delle acque evidenziando se esistano le possibilità di prevedere parametri più rigorosi rispetto a quelli fissati nella direttiva acque. " In definitiva, ed è singolare, si auspica di prevedere "parametri più rigorosi" quando ancora non risultano essere stati analizzati quelli imposti dagli accordi.	Vedi considerazione all'osservazione n. 257-270.
259	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali il D.M. 260/2010 e la "Delibera del Consiglio federale delle Agenzie Ambientali. Seduta del 30 giugno 2014. Doc n 42/14-CF, affermano che va valutato analizzando i seguenti elementi di naturalità: macrobenthos, diatomee, macrofite e fauna ittica. Più in particolare a pag 21 si specifica che per ognuna di queste categorie si devono applicare i seguenti indici: Macrofite IBMR, Diatomee ICMi, Macroinvertebrati Star_ICMi, MTS, Pesci ISECI. Molti di questi indici/metodiche di indagine sono stati presi in esame da istituti di ricerca esteri (Es CEMAFREF francese) e sono stati "imposti" anche in Italia senza alcun corso di aggiornamento per operatori. In particolare in Veneto da quanto si rileva in bibliografia tutti questi indici sono stati di recente applicati solo in maniera molto locale ed a titolo di campionamento parziale. Non certamente in modo esteso ai vari corsi d'acqua.	Dal 2010 ARPAV applica al Piano di monitoraggio regionale i protocolli nazionali ad eccezione della fauna ittica.
260	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Se si considera l'analisi delle diatomee, ci si chiede quanti e quali siano i corsi d'acqua indagati con questo metodo. Inoltre, con particolare riguardo ai pesci, in provincia di Treviso l'ultima Carta Ittica effettuata senza alcuna applicazione dell'indice ISECI è stata redatta 5-6 anni fa. Se si esamina in maniera accurata, si nota che il corso inferiore del Sile, a valle di Treviso, è stato controllato nel 2009 in sole due stazioni poste a Fiera (Treviso) ed a Casale sul Sile. Il Piave invece è stato controllato in diverse stazioni ma, dopo il 2009, non è più stato effettuato alcun campionamento. Tali considerazioni valgono anche per le Carte Ittiche redatte dalle altre province del Veneto. Molte sono datate e non riportano l'attuale stato della fauna ittica. In Veneto non sono noti campionamenti inerenti le Macrofite con l'applicazione dell'indice IBMR che per essere corretti richiede una metodologia particolarmente articolata.	Come evidenziato nell'osservazione le carte ittiche non possono essere utilizzate per l'EQB relativo alla fauna ittica. Per tutti gli EQB monitorati (quindi esclusa la fauna ittica) si rimanda a specifici documenti consultabili presso il sito internet di ARPAV.
261	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	... In entrambi i fiumi si notano le ampie lacune nei monitoraggi. Per il Piave in particolare si desidererebbe conoscere quali delle sopra citate analisi sono state fatte. Lo stesso dicasi per il Sile di cui è ben noto lo stato di inquinamento delle acque a valle della città di Treviso che ha portato alla quasi totale scomparsa delle idrofite, una invasione di fauna alloctona (pesci, macroinvertebrati) ed una forte caduta del vecchio indice IBE (classe IV) con cui si analizzava lo stato biologico nel passato	Vedi considerazione all'osservazione n. 260.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
262	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Inoltre non può non sorprendere quanto è scritto nella scheda di presentazione dell'aggiornamento 2015 del Piano di Gestione, al punto 5, relativo al richiamato volume 5: "... si segnala il caso della Regione Veneto, la quale ha preso atto nel novembre 2013 (DGR 1950/2013) della proposta di classificazione presentata da ARP-AV sulla base dei monitoraggi del triennio 2010-2012 e l'ha sottoposta a consultazione pubblica; in attesa del formale recepimento, l'Amministrazione conferma, provvisoriamente, la classificazione già trasmessa alla Commissione Europea attraverso il nodo SINTAI-WISE nel marzo 2011..."</i>	La classificazione di stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali del Veneto, limitatamente alle acque interne (corsi d'acqua e laghi), è stata aggiornata sulla base dei risultati del monitoraggio del triennio 2010-2013 con DGR n. 1856 del 12 dicembre 2015, pubblicata sul BUR n. 4 del 15/01/2016. Il presente Piano ha recepito pienamente tale classificazione delle acque interne ufficializzata dalla Regione Veneto con la DGR sopra richiamata.
263 - 272	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>In riferimento al Programma delle misure contenuto nel Volume 7 del PdGA nonché alle misure del PGRA, si chiede venga esplicitato il quadro anche gerarchico delle competenze e responsabilità in modo tale da evitare confusioni di ruolo e contenuti tra PdGA, PGRA e singole misure con relativi meccanismi di funzionamento, tre Regione Veneto e Distretto idrografico, etc..</i>	Il Programma delle misure, incluse le cosiddette "misure individuali" contiene le informazioni richieste. Inoltre, per le relazioni tra il Piano di gestione delle acque e gli altri strumenti di pianificazione, si rimanda al Volume 9 del presente Piano.
264 - 273	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Si chiede inoltre che il PdGA operi in modo da fare approvare il PdG ZPS "Grave del Piave" entro il termine del 22 dicembre 2015</i>	Il percorso di individuazione degli obiettivi integrativi e più stringenti per i corpi idrici eventualmente ricompresi all'interno delle aree protette è stato avviato anche se non è stato portato a compimento. Nel documento di Piano si dà puntualmente conto delle iniziative sin qui sviluppate (Volume 5).
265 - 274	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Sulla base di queste considerazioni, si richiede che, nella fase successiva alle osservazioni ed in recepimento della presente, il PGdA coordinato con il PGRA inserisca nel proprio corpus operativo e normativo la possibilità di realizzare forme di rapporto stabile e continuo con gli Enti locali (singoli, o anche associati o coordinati come nel caso dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave) in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere. Lo strumento del Piano comunale delle Acque può in tal senso costituire la sede idonea all'istituzione di tali rapporti di filiera con la Regione Veneto e/o il Distretto Idrografico delle Alpi orientali a seconda della natura degli interventi: alcune misure, quali le M24, potrebbero costituire un campo di azione comune con sicuri effetti positivi reciproci.</i>	Il Piano comunale delle acque presenta affinità con obiettivi della Direttiva Alluvioni infatti in tale contesto è stato citato come strumento di applicazione a scala locale delle misure inerenti il Piano delle alluvioni. Con riferimento al coordinamento tra i Piani previsti dalle due Direttive comunitarie si rimanda al Volume 9 del presente Piano.
266 - 275	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Nell'evidenziare il progetto di cui trattiamo e dichiarando fin d'ora la disponibilità dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave e delle Amministrazioni comunali che lo compongono a contribuire per quanto di propria competenza alle operazioni necessarie all'individuazione delle Riviere del Piave quali Aree protette designate alla balneazione, si chiede che il PGdA recepisca la presente Osservazione predisponendo le condizioni necessarie nel termine del 22 dicembre 2015.</i>	La competenza per l'individuazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla balneazione spetta alle Regioni (D.Lgs. N. 116 del 30/05/2008 art. 4, co. 1, lettera f). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello stesso decreto, sono di competenza comunale: la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale. L'autorità di Bacino, istituisce il registro o i registri delle Aree Protette, quale parte integrante del Piano di Gestione, di cui all'allegato 9 della parte terza del D.lgs.152/2000, sulla base delle informazioni relative alle designazioni, trasmesse dalle regioni e province autonome. Si provvederà a inoltrare all'autorità competente la proposta circa la disponibilità dell'osservante ad una futura collaborazione per l'individuazione di eventuali nuove aree di balneazione, in modo che sia valutata la possibilità di revisione delle designazioni sinora effettuate.
276	ENEL Produzione	<i>2. Stagionalità del deflusso minimo vitale (Vol. 7 pag 236). Si ritiene che tale valore del DMV, dettagliatamente tabulato dall'Autorità per ciascuna tratta omogenea in cui risulta suddiviso il reticolo idrografico, già risponda adeguatamente ai requisiti di carattere biologico e naturalistico richiesti; pertanto si reputa che non sia da attuare l'ulteriore modulazione introdotta come aumento di portata nei tratti attualmente soggetti a rilascio costante. L'introduzione di ulteriori rilasci per rispondere alla modulazione stagionale comporterebbe inoltre la necessità dell'utilizzo di altre fonti (anche fossili) per produrre l'energia sottratta alla produzione idroelettrica, contribuendo all'aumento dell'anidride carbonica emessa nell'atmosfera.</i>	Il Piano stralcio delle risorse idriche del Piave, sulla base del quale la Regione del Veneto nel suo PTA ha fatto proprie le modalità di definizione della portata di DMV per le derivazioni che ricadono nel bacino idrografico del Piave, è basato su studi realizzati negli anni '90. L'evoluzione della normativa in materia, del dibattito scientifico nel merito e l'intensificarsi della richiesta idrica a scopo idroelettrico fa nascere l'esigenza di verificare l'adeguatezza di strumenti datati per eventuali aggiornamenti anche alla luce delle nuove indicazioni comunitarie in materia (v. Guidance document n. 31 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive").
279	ENEL Produzione	<i>13. Hydropeaking (punto 13 pag 240) . Si richiede pertanto di sostituire il capoverso con il seguente: "Le istanze di nuove derivazioni ovvero di rinnovo di derivazioni esistenti che prevedono accumulo di risorsa idrica sono corredate da una descrizione delle modalità gestionali dell'impianto idroelettrico e da idonee valutazioni circa la sostenibilità delle variazioni repentine del regime delle portate scaricate dall'opera di restituzione. "</i>	Si ritiene necessario valutare l'adozione di misure di mitigazione. Si evidenzia la possibilità di fare valutazioni costi-benefici da effettuarsi caso per caso per l'eventuale applicazione di esenzioni previste dalla Direttiva Quadro Acque.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
284	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>VALLI DA PESCA: si ritiene che il risultato ottenuto in una singola valle sia rappresentativo solo della valle stessa e non dell'intero corpo idrico.</i>	Benchè le valli da pesca siano fisicamente delimitate l'una dall'altra e quindi, in linea di principio, l'osservazione posta sia corretta, si evidenzia che Val Dogà e Valle Zappa sono state individuate, in prima approssimazione, come rappresentative dei corpi idrici VLN - Valli Laguna Nord - e VLCS - Valli Centro Sud - in base alle caratteristiche delle fonti di approvvigionamento idrico. Inoltre i monitoraggi nelle valli da pesca (C.I. VLN e VLCS) sono realizzati in via provvisoria e sperimentale, in quanto trattasi di corpi idrici "fortemente modificati", per i quali si attende, a livello normativo, che vengano definiti i criteri di classificazione per la categoria delle acque di transizione.
285	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>2. LAGUNA REGOLATA: MONITORAGGIO E GESTIONE. Si sottolinea pertanto la necessità di prevedere sin da ora, in fase di elaborazione del progetto di Piano di Gestione delle Acque, un'azione specifica che preveda lo studio dei nuovi scenari, ed un immediato aumento dello sforzo di monitoraggio per i parametri che possono risultare utili ai fini della gestione ottimale e sostenibile dell'intera laguna di Venezia e delle stesse opere di regolazione. La situazione presente, permette infatti di acquisire ancora per poco, una descrizione dell'ante operam che verrà a modificarsi con il completamento dei lavori di costruzione e l'inizio dell'operatività del sistema di regolazione.</i>	E' in atto una specifica convenzione tra Provveditorato Interregionale per le OO.PP. e Regione del Veneto, approvata dalla Regione con DGRV 1591 del 9 settembre 2014, che prevede l'attuazione di monitoraggi proattivi per l'area vasta lagunare in funzione delle opere di regolazione alle bocche di porto.
286	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>3. AZIONI IN CASO DI CRISI AMBIENTALI Appare necessario pertanto elaborare un piano d'azione per le crisi ambientali con il quale stabilire un protocollo d'intervento congiunto dei vari enti per la gestione dell'emergenza e creare inoltre una banca dati ed una mappatura delle aree interessate dai fenomeni rilevanti.</i>	V. Volume 8 capitolo 5 - Misure di attuazione della Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) e successive.
291	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Le seguenti osservazioni riguardano il progetto di aggiornamento di piano in relazione alle procedure EU PILOT 6011/2014 ENVI (mancato rispetto direttive Acqua Habitat e VLA), EU PILOT 7304/2015 ENVI e alle procedure di autorizzazione di impianti idroelettrici in Regione Veneto con particolare riguardo alla provincia di Belluno. In particolare per la provincia di Belluno ci risultano 42 impianti autorizzati negli ultimi anni e 111 richieste in istruttoria. Alleghiamo al riguardo una tabella da noi prodotta di censimento degli impianti autorizzati e in corso di autorizzazione. Manca ancora un censimento ufficiale delle richieste e delle autorizzazioni che permetta ai cittadini di conoscere il fenomeno, quindi i nostri dati potrebbero essere imprecisi. All'interno di questo aggiornamento di piano il Veneto riporta per i corpi idrici dati inadeguati insufficienti e talvolta errati che comparivano nel precedente Piano .</i>	Le Autorità di bacino hanno promosso l'implementazione di una banca dati georiferita, a scala distrettuale, delle derivazioni d'acqua dotate di concessione. Tale banca dati non si configura come una nuova attività di censimento delle derivazioni ma vuole integrare alla scala distrettuale, eventualmente mediante opportuni protocolli informatici di collegamento, le informazioni già disponibili presso le banche dati regionali e delle Province Autonome alle quali è dunque demandato il compito di assicurarne il periodico aggiornamento. La costituzione di una banca dati a scala territoriale distrettuale ha proprio lo scopo di fornire agli Uffici concedenti e più in generale a tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo gli elementi conoscitivi utili a valutare l'eventuale impatto cumulativo delle derivazioni idroelettriche sui corpi idrici, sulle aste fluviali e sui bacini. A tal riguardo le misure di tutela dei corpi idrici rispetto agli utilizzi idroelettrici (volume 8 cap. ...) vietano il rilascio di nuove istanze di derivazione nelle situazioni per le quali lo sfruttamento idroelettrico è già significativo.
292	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Molte le richieste in successione sullo stesso corpo M295 spesso contigue a impianti esistenti. In nessuna procedura autorizzativa fino ad oggi è stato valutato l'impatto cumulativo con impianti esistenti e con nuove domande. - Nessuna valutazione/considerazione dello sfruttamento storico/progresso. -Anche la mancanza di un data base, che il Piano individua come misura futura (a 15 anni dalla approvazione della Direttiva) non permette una valutazione degli impatti cumulativi dei progetti in istruttoria a scala di di bacino che infatti fino ad oggi mai è stata fatta.</i>	Vedi considerazione all'osservazione n. 291.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
295	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Mai fino ad oggi è stato applicato l'articolo 4.7 della Direttiva e il principio di non deterioramento</i>	Nell'ambito delle attività di impostazione degli approcci metodologici pre-ordinati alla individuazione delle cosiddette "esenzioni", le Regioni e le Province Autonome, coordinate dalle Autorità di bacino, hanno condiviso una serie di criteri rispetto ai quali identificare le eventuali opere o modifiche ai corpi idrici aventi i requisiti per giustificare il peggioramento dello stato ecologico. In particolare, con riguardo all'esenzione di cui all'art. 4.7 della DQA, hanno identificato una serie di possibili tipologie di intervento aventi i requisiti di interesse pubblico richiamate nella norma medesima. Nella successiva fase di identificazione delle esenzioni, le competenti Regioni e Province Autonome non hanno ritenuto di segnalare, tra le succitate fattispecie, alcuno specifico manufatto o intervento che possa ritenersi prodromico all'applicazione delle citate esenzioni.
297	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Nel precedente piano di Gestione nessun corpo idrico era stato valutato ELEVATO. Nella proposta di classificazione di ARPAV recepita con dgrv 1950/2013, (ma che non è riportata nella proposta di piano..... "In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.2.1) fa riferimento a quanto trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAIWISSE.") ARPAV ha tardivamente individuato alcuni corpi idrici di Stato ELEVATO, praticamente tutti già oggetto di richieste di derivazione a scopo idroelettrico o con nuove derivazioni già assentite. La valutazione dello stato ecologico e idromorfologico fatta da ARPAV, ...è stata spesso fatta ricorrendo al giudizio esperto per mancanza di dati, come è scritto anche nei documenti redatti per l'aggiornamento del piano di Gestione . Ci si chiede come su un corpo idrico classificato con giudizio esperto si possano poi quantificare in modo accurato e attendibile gli effetti indotti da opere di derivazione idroelettrica e da sottrazioni consistenti di portata e ... si possano valutare gli effetti indotti anche da lavori autorizzati per la difesa idrogeologica (traverse, briglie, arginature, escavazioni, asportazione di sedimenti, rimozione di vegetazione nell'alveo e nella fascia riparia).</i>	La possibilità di classificare i corpi idrici in base al giudizio esperto è espressamente prevista dalla Direttiva; in particolare l'attribuzione dello stato elevato è legata al riconoscimento che non vi sono pressioni antropiche o che tali pressioni non sono significative e che dunque il corpo idrico presenta ancora una condizione naturale o molto prossima alla naturale. Nel caso delle pressioni idromorfologiche generate dalle nuove utilizzazioni idroelettriche il Piano dispone comunque l'obbligo di realizzare un monitoraggio ex ante ed ex post per finalizzato a verificare il rispetto del principio di non deterioramento. Per gli interventi di manutenzione fluviale l'aggiornamento del Piano impegna le Autorità di bacino a predisporre delle linee guida per la manutenzione idraulica che detti, tra l'altro, i criteri di compatibilità rispetto agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque e le necessarie azioni di monitoraggio.
302	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Sarebbe opportuno prevedere sanzioni certe in caso di mancato rispetto del DMV (es revoca delle concessioni).</i>	Il Testo Unico 1775/1933 già prevede la decadenza della concessione (art. 55) in caso di mancato adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi che gli derivano dal rapporto di concessione.
304	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Inoltre manca un coinvolgimento REALE delle popolazione nella fase di individuazione delle misure</i>	Il progetto di Piano pubblicato nel dicembre 2014 già contiene una proposta di programma delle misure mentre l'Allegato C rende disponibili le informazioni, ancorchè non estese all'intero ambito distrettuale, relative alle cosiddette "misure individuali" esplicitandone la relazione rispetto alle pressioni significative individuate in una precedente fase. Tale documentazione è stata resa disponibile, mediante pubblicazione sul sito www.alpiorientali.it , per la successiva fase di consultazione pubblica che, a norma dell'art. 14 della DQA, si è sviluppata per un semestre dal 23 dicembre 2014 al 22 giugno 2015.
305	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>2.1.7. pg 24 Bacino del Piave. A differenza di altre regioni che descrivono anche il sistema degli utilizzzi, per il Piave non si accenna al suo stato di sfruttamento peraltro imponente e questo appare fuorviante per chi legge.</i>	Nella revisione del documento successivo alla fase di consultazione si è provveduto a meglio armonizzare i contenuti descrittivi dei diversi bacini.
306	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>1.1 pg 4-5 ...mentre la Regione del Veneto, a causa dell'elevato numero di corpi idrici di competenza e delle ridotte forze da mettere in campo a tale scopo, ha confermato la precedente identificazione contenuta nel Piano di Tutela delle Acque approvato nel 2009. Carenza di dati : Corpi idrici fortemente modificati: ci si basa ancora sui dati del Piano di Tutela Acque approvato nel 2009.</i>	Nella revisione del documento di Piano successivo alla fase di consultazione si da conto delle attività intraprese dalla Regione Veneto e, più in generale, da parte di tutte le Amministrazioni, per la designazione dei "corpi idrici fortemente modificate" nel rispetto dei criteri e delle metodologie indicate dal D.M. 156/2013.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
307	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	3.6 pg 15 prelievi diversioni valutati con la formula QCI/Q media der. Carenza di dati : In mancanza totale di misure di portata, quale può essere il valore di questo calcolo ?	Si evidenzia il fatto che la Regione Veneto, proprio in relazione alla carenza di dati di portata nel reticolo idrografico di pianura, e quindi alla concreta inapplicabilità dell'indicatore proposto, ha ritenuto di valutare la significatività dei prelievi irrigui di pianura sulla base di criticità note. Nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione, attraverso l'attività di definizione/aggiornamento dei bilanci idrici e grazie l'implementazione dell'informazione idrologica assicurata dalle attività di monitoraggio ex ante ed ex post nel procedimento di rilascio/rinnovo di istanze idi derivazione, sarà possibile migliorare il quadro conoscitivo delle disponibilità idriche.
308	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	pg 85 Elenco dei corpi idrici superficiali affetti da pressioni significative In Tabella 29 sono riportati i corpi idrici superficiali a rischio per la pressione 3.1 Prelievi/diversioni per l'agricoltura. Va evidenziato che la Regione del Veneto, in relazione alla carenza di dati di portata nel reticolo idrografico di pianura, ha valutato l'inapplicabilità dell'indicatore proposto. Pertanto l'individuazione dei corpi idrici a rischio per prelievi irrigui è avvenuta sulla base di criticità note. Carenza di dati	Vedi considerazione all'osservazione n. 307.
309	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	pg 91 Elenco dei corpi idrici superficiali affetti da pressioni significative In Tabella 35 sono riportati i corpi idrici superficiali a rischio per la pressione 3.6 Prelievi/diversioni - altro. La tabella riporta vari corpi idrici del bacino del Piave provincia di Belluno oggetto di pressioni significative . Si segnala che sui medesimi o su corpi idrici immediatamente adiacenti stanno per essere autorizzati ulteriori impianti idroelettrici senza che questo aspetto venga valutato.	La valutazione delle pressione posta a fondamento dell'aggiornamento di Piano rappresenta lo stato di fatto quale concretamente si configura sul reticolo idrografico. Eventuali iniziative progettuali in itinere, in quanto non ancora efficaci, non possono essere oggetto di interesse del Piano.
310	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	pg 4 Aree protette e vita pesci Nella stesura di questo documento non vengono riportate le informazioni riguardanti i corpi idrici e delle relative aree protette rientranti nella tipologia vita pesci. Nella fase di perfezionamento del Piano, da concludere entro dicembre 2015, si procederà eventualmente all'aggiornamento delle pertinenti informazioni nella considerazione che la designazione di queste aree protette discende, allo stato, solamente dalla normativa nazionale essendo stata abolita quella comunitaria. Siccome la cosa è demandata a un periodo successivo aggiornamento in fase di perfezionamento, non sarà possibile fare osservazioni su questo. Si segnala che su molti corpi idrici destinati alla vita dei pesci sono in autorizzazione impianti idroelettrici (per esempio Maè e suo bacino, Caorame Stien Vexes Mis Liera Sarzana Tegnass Rova Cordevole Ardo Talagona)	Il D.Lgs 152/06, articoli 84 e 85, stabilisce i criteri per la designazione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci e le azioni di protezione e/o miglioramento della qualità di tali acque. L'art 22.2 della Direttiva 2000/60/CE aveva previsto la sospensione (dalla fine del 2013) dei monitoraggi finalizzati alla verifica di tale vocazionalità a causa dell'abrogazione di due Direttive comunitarie (78/659 del 18 luglio 1978 e la 2006/44 del 6/9/2006). La recente modifica del D.Lgs. 152/2006 intervenuta con la L. 116/2014 ha reso permanente l'obbligo di perpetuare il monitoraggio di qualità delle acque a specifica destinazione della tipologia "acque dolci idonee alla vita pesci". La tipologia di aree protette così denominata dovrà pertanto confluire nel Registro Aree Protette del Distretto delle Alpi orientali. Le Autorità di bacino hanno previsto di differire il loro inserimento alla redazione definitiva del Piano di gestione per dare modo alle amministrazioni di rivedere le designazioni alla luce della nuova norma. Per i corpi idrici inseriti in tali aree protette, in base all'art. 79.2 del D.Lgs 152, è perseguito l'obiettivo di qualità, per specifica destinazione stabilito nella Tab. 1/B dell'Allegato 2 della parte terza dello stesso decreto (obiettivo più stringente). In particolare sui corpi idrici interessati da pressioni idromorfologiche (compresi quelli correlati ad acque idonee alla vita dei pesci) sono rese obbligatorie prescrizioni e dispositivi adeguati per consentire la risalita della fauna ittica anche nei casi in cui la pressione idromorfologica è indotta da un utilizzo idroelettrico (misura inserita nelle "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione all'uso idroelettrico").
311	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	pg 76 77 Il percorso intrapreso dalle Segreterie tecniche delle Autorità di bacino e dalle amministrazioni competenti nella materia, che dovrà essere completato entro il 22 dicembre 2015, prevede che si avvii un processo di analisi degli obiettivi finalizzato a considerare in modo coordinato obiettivi appropriati sia a scala di area protetta che a livello di corpo idrico singolo, in modo da soddisfare, laddove sarà possibile, contemporaneamente i requisiti della direttiva quadro sulle acque (WFD) e delle direttive naturalistiche ("Bird" e "Habitat" Directive, successivamente citate come BHD). Si rimanda a un percorso che dovrà essere completato entro il 2015 che se attuato rimarrà escluso dal percorso di Partecipazione.	Il percorso di individuazione degli obiettivi integrativi e più stringenti per i corpi idrici eventualmente ricompresi all'interno delle aree protette è stato avviato anche se non è stato portato a compimento. Nel documento di Piano si dà puntualmente conto delle iniziative sin qui sviluppate (v. Volume 4 del presente Piano).

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
313	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 7 Relativamente alle acque interne, sottoposte a programma di monitoraggio di sorveglianza e operativo, alcune Amministrazioni hanno pienamente applicato ai corpi idrici a rischio di propria competenza il raggruppamento, portando a termine per tutti la classificazione di stato ecologico, mentre altre hanno applicato un raggruppamento parziale o nullo, con la conseguenza che per alcuni corpi idrici distrettuali lo stato ecologico rimane "non classificato". Carenza di dati: Su cosa si possono fare le osservazioni se lo stato ecologico rimane non classificato?</i>	Nella fase di perfezionamento del documento di Piano costituente esito della consultazione pubblica l'Amministrazione regionale ha provveduto ad integrare la classificazione di quota parte dei corpi idrici non monitorati applicando la tecnica del raggruppamento.
314	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 8 ISECI Tra gli elementi di qualità biologica per i quali è previsto il monitoraggio e la valutazione, va segnalato che l'indice ISECI, individuato per la valutazione della fauna ittica dei corpi idrici fluviali, ha evidenziato criticità applicative ed è attualmente in corso di affinamento. Indicatori inadeguati</i>	L'indicatore ISECI, per quanto abbia manifestato limiti significativi nei contesti in cui è stato applicato, è attualmente l'unico metodo previsto dalla normativa italiana per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi tramite l'EQB "fauna ittica" anche si sa essere in fase di revisione. Nelle diverse Regioni dello stato membro Italia sono state fatte scelte differenti: solo alcune Regioni hanno applicato tale indice mentre altre, pur avendolo applicato, non hanno utilizzato i dati per la classificazione dello stato ecologico. La scelta delle Amministrazioni del Distretto è stata quella di non applicare tale indice nella valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici. Come sopra menzionato è attualmente in corso un'attività di revisione del D.M. 260/2010 condotta dal Ministero dell'Ambiente attraverso ISPRA ed Enea, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Agenzie di protezione ambientale, che troverà applicazione nel prossimo ciclo di pianificazione.
316	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>1.2.1 tabella 7 nel bacino del Piave si riscontrano 3 corpi idrici stato Elevato, 6 Sufficiente, 18 Buono che comprende assenza di pressioni, 1 Scarso, 1 Cattivo e 188 NON classificato.</i>	Nella fase di perfezionamento del documento di Piano costituente esito della consultazione pubblica, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad integrare la classificazione di quota parte dei corpi idrici non monitorati applicando la tecnica del raggruppamento.
319	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 70 VLA : si ricorda la procedura di infrazione 2086/2009 e 2170/2013 Quanto riportato andrà rivisto alla luce del DM 52/2015 e della successiva lettera della Commissione del 21 maggio 2015 che ne evidenzia le incongruenze</i>	Nell'attività di perfezionamento del documento di Piano si tiene conto dell'evoluzione normativa intervenuta e degli adempimenti posti in carico alle Regioni nell'ambito del D.M. 52/2015.
320	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>21.4.2 pg 235 Per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno individuare apposite linee guida, per l'intero territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali, in modo che le modalità d'uso della risorsa idrica siano rese compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva quadro acque. Le linee guida non risolvono i problemi derivanti dalle 111 richieste di impianti idroelettrici sul bacino montano del Piave. Ci si chiede poi se valgano anche per i progetti in fase di autorizzazione o se solo per i nuovi perchè se valessero solo per i nuovi sarebbero di scarsa utilità nel rimediare ai danni provocati dalla inadeguatezza del piano di gestione attuale a preservare dal deterioramento i corpi idrici della provincia di Belluno. -Le linee guida sono di indirizzo o vincolanti? -Valgono anche per i procedimenti in corso o solo per le domande che verranno presentate dopo approvazione del piano? -Perchè non contengono misure per evitare il cumulo di impianti (che è uno dei maggiori problemi?)</i>	Le misure in argomento sono rese immediatamente efficaci mediante dispositivo di salvaguardia dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Non sono tuttavia applicabili per i procedimenti già in atto ma solo per i procedimenti avviati in data successiva. Per le istanze attualmente in istruttoria che saranno realizzate sarà efficace la valutazione ex ante ed ex post tramite il Piano di monitoraggio di cui al punto 3 delle presenti misure e le eventuali azioni conseguenti agli esiti di tale monitoraggio.
324	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Chi ed entro quale data provvederà a rendere pubblico il censimento delle derivazioni in atto di cui il concedente possiede già tutte le informazioni, volendo farlo? -Perchè ad oggi manca e non è previsto il censimento delle domande presentate?</i>	Già attualmente alcune Amministrazioni che fanno parte del territorio distrettuale rendono disponibili sul web le informazioni di base sulle derivazioni idriche regolarmente concessionate. Come già esposto, è intendimento delle Autorità di bacino di promuovere la costituzione di una banca dati alla scala territoriale distrettuale che integri in un'unica piattaforma le informazioni disponibili a scala amministrativa (Volume 3/bis).

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
326	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Con quali metodiche si pensa di controllare il DMV, visto che fino ad oggi questi controlli vengono effettuati in modo sporadico e richiederebbero un dispendio di tempo energie che la pubblica amministrazione ha dimostrato di non possedere?</i>	Le Amministrazioni concedenti già prevedono, in sede di rilascio della concessione, l'applicazione di idonei dispositivi sia delle portate derivate (ed eventualmente restituite) che di quelle rilasciate e richiedono che nel caso di rilasci inferiori al DMV la derivazione venga automaticamente ridotta o sospesa, fino all'integrale ripristino del DMV. Le Amministrazioni concedenti assicurano in ogni caso controlli a campione dei manufatti di prelievo e rilascio. Per la Regione FVG i controlli sul rispetto del DMV vengono fatti dal personale del Servizio Regionale disciplina servizio idrico integrato (...) e dal personale forestale. Inoltre la recente L.R. 11/2015 prevede (art. 56, c. 21- 23) severe sanzioni amministrative per il mancato rispetto del DMV. In Provincia di Bolzano il controllo del DMV è regolato dall'art. 32 della nuova L.P. 2/2015 per le piccole e medie derivazioni idroelettriche. Per grandi derivazioni (>3.000 kW) e altre tipologie d'uso valgono le indicazioni della L.P. 8/2002, art. 57/bis. I controlli sono svolti dal personale della Ripartizione provinciale Foreste. Nella Regione Veneto la vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato.
327	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Perchè non si pensa ad un sistema di telecontrollo centralizzato, in continuo di tutte le prese ?</i>	Vedi considerazione all'osservazione n. 326.
328	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Quali sanzioni si pensa di introdurre o si pensa che sia possibile far rispettare il DMV anche senza sanzioni ?</i>	Il regime sanzionatorio non costituisce aspetto di interesse del Piano di gestione. Va comunque ricordato che numerose iniziative intraprese dalle Amministrazioni concedenti e dalle Autorità di bacino sono finalizzate a ridurre il rischio di inottemperanza agli obblighi di rilascio del DMV.
329	Regola Generale di San Vito di Cadore	<i>1) Determinazione del Deflusso Minimo Vitale su una sezione del corso d'acqua. La formula di determinazione attualmente considerata dall'Autorità di Bacino per i corsi d'acqua per i quali il DMV non risulti già determinato (vedi art. 42 delle norme di attuazione del piano di gestione) si basa sulla superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari all'interpolazione lineare tra 4 e 3 l/s°km2 per bacini di superficie sottesa compresa tra i 100 ed i 1.000 km2. Tale formula precedentemente adottata dall'Autorità di Bacino non appare conforme alle normative vigenti sia Europee e sia Nazionali, ed in particolare non considerando le condizioni specifiche dei luoghi per un parametro fondamentale per la tutela dell'ambiente a valle di captazioni idriche. Non appare chiaro come l'Autorità di Bacino intenda riesaminare tale importante tema nel Piano di Gestione, auspicando che il necessario aggiornamento preveda la conformità alle attuali normative per determinazioni specifiche corrette.</i>	La formula cui si fa riferimento è stata individuata nell'ambito del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto. Infatti il D.M. 28 luglio 2004 stabilisce che il DMV è materia di stretta attinenza del Piano di tutela. E' tuttavia evidente la necessità di stabilire una correlazione tra DMV o meglio, più propriamente, il flusso ecologico, ed il perseguimento/mantenimento del buono stato ambientale dei corpi idrici. Per questo motivo presso tutte le Amministrazioni che formano il territorio distrettuale si richiede, nel procedimento di rilascio di nuove concessioni, lo sviluppo di un monitoraggio ex ante e ex post in grado di verificare la congruità dei rilasci del DMV rispetto agli obiettivi ambientali stabiliti, concretizzando, di fatto, quelle valutazioni sito-specifiche che l'osservante auspica e richiede.
332	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>Correzione dati errati tabella 118 pag 125 volume 6</i>	Nel presente Piano si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle citate, secondo i dati forniti.

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
333	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<p><i>Ho potuto notare come la pesca ricreativa e la pesca professionale non venga presa in considerazione per quanto riguarda le forme di pressione puntuale e diffuse che insistono sui corpi idrici. Sarebbe stato utile analizzare sia i prelievi di pesce ad opera dei pescatori, sia le semine che gli stessi effettuano. I dati sulle semine sono facilmente reperibili in quanto le stesse devono essere espressamente approvate dalle Province. I dati sui prelievi sono anch'essi, per alcune acque, facilmente reperibili in quanto i concessionari dei diritti di pesca sono soliti rilasciare dei tesserini segna catture. Le associazioni di pescatori poi, negli anni, hanno intrapreso una serie di misure per la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono e della difesa dell'ambiente acquatico tramite interventi di riqualificazione/rinaturalizzazione fluviale di cui si dovrebbe tener conto in positivo.</i></p>	<p>Nel Piano di gestione non è stato utilizzato l'EQB relativo alla fauna ittica per assenza di specifici campionamenti nella Regione Veneto, quindi non sono state considerate eventuali pressioni valutate sulla base di questo indicatore. Pertanto la pesca è stata considerata come pressione (puntuale o diffusa) limitatamente agli impatti generati dagli scarichi degli impianti di acquacoltura (IED e non IED) sui corpi idrici e all'alterazione degli habitat per quel che riguarda i prelievi e le semine di specie. Dall'analisi delle pressioni condotta nell'ambito del Piano di gestione tale pressione è risultata significativa (in Veneto) solo per i corpi idrici di transizione e lagunari. Nel prossimo ciclo di pianificazione si potrà rivedere la metodologia di valutazione della pressione pesca anche alla luce di eventuali nuovi indicatori per la valutazione dell'EQB fauna ittica.</p>
334	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<p><i>Un altro limite del Piano di Gestione, nella versione attuale, è il non aver tenuto conto dell'impatto economico generato dalla pesca ricreativa. Il grosso passo avanti del Piano è quello di considerare l'acqua un bene scarso, e come tutti i beni limitati risulta suscettibile di valutazione economica. Seconda questa logica si sarebbe dovuto tener conto del fatto che i pescatori possono pescare e produrre un ingente indotto economico solo qualora l'acqua rimanga nel fiume. In questo senso l'uso che il pescatore fa dell'acqua è un uso indiretto in quanto l'acqua rimane nel fiume e permette ai pesci di vivere. I pescatori sono perfettamente consci che vi sono altri usi fondamentali a cui l'acqua è soggetta, in primis l'agricoltura, ma sarebbe importante, per una migliore gestione, ampliare la base degli stakeholders. In Italia purtroppo i dati sono scarsi, ma all'estero, dove da anni viene monitorato il settore pesca ricreativa, i dati sono consolidati e sarebbe possibile prendere spunto dalle best practices europee.</i></p>	<p>La DQA, nell'identificare gli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico assicura implicitamente un assetto quali-quantitativo favorevole allo sviluppo ed al mantenimento delle biocenosi acquatiche ed in particolare della fauna ittica. Il Piano individua tra le cosiddette "aree protette" anche le acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci Ciprinidi e Salmonidi, in considerazione dell'importanza ecologica del patrimonio ittico. Il D.lgs. 152/06 definisce "acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci" le acque dolci correnti e stagnanti naturali in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie indigene o specie la cui presenza è auspicabile in relazione alle caratteristiche fisiche del corso d'acqua. Le acque designate devono essere poi distinte nelle categorie salmonicole e ciprinicole e successivamente monitorate e classificate (per i criteri v. sez. B dell'allegato 2 del decreto). Tali aree non sono state individuate per la loro importanza dal punto di vista economico né in relazione alla pesca professionale né in relazione agli eventuali indotti economici legati alla pesca sportiva.</p>
335	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<p><i>un'ultima doverosa considerazione in merito all'esclusione dell'indice ISECI quale strumento di valutazione dello stato ecologico delle acque. Come pescatori siamo i primi ad accorgerci dello stato di degrado in cui versano le popolazioni ittiche non solo nel Triveneto, ma in generale in Italia. Le popolazioni autoctone si sono estramente banalizzate, con la scomparsa di alcune specie e la rarefazione di altre. In aggiunta va rilevato come negli ultimi anni vi sia stato un forte incremento di specie alloctone. Alla luce di ciò riteniamo che sia quindi una grave mancanza il non considerare l'indice ISECI tra gli strumenti di valutazione dello stato ecologiche. La realtà è che, purtroppo, qualora si utilizzasse l'indice, anche al netto delle oggettive difficoltà applicative, ci troveremo con dei risultati pessimi per i nostri fiumi. Esistono dei precedenti di applicazione dell'indice ISECI, che evidenziano l'oggettiva difficoltà applicativa ma che non possono essere ignorati (https://bio.unige.it/download/PresentazioneIlgrosseto.pdf).</i></p>	<p>L'indicatore ISECI, per quanto abbia manifestato limiti significativi nei contesti in cui è stato applicato, è attualmente l'unico metodo previsto dalla normativa italiana per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi tramite l'EQB "fauna ittica" anche si sa essere in fase di revisione. Nelle diverse Regioni dello stato membro Italia sono state fatte scelte differenti: solo alcune Regioni hanno applicato tale indice mentre altre, pur avendolo applicato, non hanno utilizzato i dati per la classificazione dello stato ecologico. La scelta delle Amministrazioni del Distretto è stata quella di non applicare tale indice nella valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici. Come sopra menzionato è attualmente in corso un'attività di revisione del D.M. 260/2010 condotta dal Ministero dell'Ambiente attraverso ISPRA ed Enea, in collaborazione con le Regioni, le provincie Autonome e le Agenzie di protezione ambientale che troverà applicazione nel prossimo ciclo di pianificazione.</p>
336	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<p><i>in sintesi, come rappresentante dei pescatori a mosca del Veneto aderenti all'Unione, ma sicuro che il mio pensiero è condiviso dall'ampia maggioranza dei pescatori ricreativi, chiedo all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali di considerare l'impatto che la pesca ricreativa ha sull'ecosistema, soprattutto in senso positivo, considerando altresì il grande impatto economico che nella maggior parte dei casi si riflette in territori periferici dove costituisce un'importante fonte di reddito. Chiedo poi che nel Piano di Gestione si tenga conto dello stato dell'ittiofauna, anche per non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione Europea.</i></p>	<p>La DQA, nell'identificare gli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico assicura implicitamente un assetto quali-quantitativo favorevole allo sviluppo ed al mantenimento delle biocenosi acquatiche ed in particolare della fauna ittica. Il piano individua tra le cosiddette "aree protette" anche le acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci Ciprinidi e Salmonidi, in considerazione dell'importanza ecologica del patrimonio ittico. Il D.lgs. 152/06 definisce "acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci" le acque dolci correnti e stagnanti naturali in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie indigene o specie la cui presenza è auspicabile in relazione alle caratteristiche fisiche del corso d'acqua. Le acque designate devono essere poi distinte nelle categorie salmonicole e ciprinicole e successivamente monitorate e classificate (per i criteri v. sez. B dell'allegato 2 del decreto). Tali aree non sono state individuate per la loro importanza dal punto di vista economico né in relazione alla pesca professionale né in relazione agli eventuali indotti economici legati alla pesca sportiva.</p>

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
337	Unione Veneta Bonifiche	MISURA/OBIETTIVO 1): <i>Accrescere la conoscenza circa i reali volumi della risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo. PROPOSTA DI MODIFICA: Definizione degli obblighi di installazione di dispositivi di misurazione dei volumi sulle derivazioni uguali o superiori ai 1.000 l/sec, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione all'Autorità concedente per tutte le amministrazioni del distretto, per dare completa applicazione all'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 152/2006. Installazione di dispositivi di misurazione e registrazione dei volumi derivati, per tutte quelle opere di derivazione per uso irriguo superiori ai 1.000 l/sec dei consorzi di bonifica/ Consorzi di Miglioramento Fondiario. Definizione delle modalità di gestione dei dati relativi ai volumi misurati da parte del concessionario, come supporto informativo per il controllo da parte dell'autorità concedente e per la definizione del bilancio idrico da parte delle Autorità di bacino.</i>	Proposta non accoglibile, anche in relazione alle indicazioni delle linee guida ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 14.9.2015 "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".
338	Unione Veneta Bonifiche	PROPOSTA DI MODIFICA: a) Investimenti irrigazione PSR finanziati condizionatamente al rispetto di alcuni requisiti tra cui in particolare l'installazione di contatori fissi per la misurazione dei prelievi; sarà a tal fine necessario definire anche le modalità di trasmissione dei dati registrati. b) Tutte le Amministrazioni regionali dovranno definire, qualora non l'avessero ancora fatto, un programma di installazione di dispositivi di misurazione dei volumi sulle derivazioni superiori ai 1.000 l/sec nonché le procedure e le modalità di trasmissione all'Autorità concedente. c) In sede di nuova concessione o rinnovo della concessione alla derivazione sia di acque superficiali che sotterranee, rispettivamente di 1.000 l/sec e 100 l/sec, il disciplinare di concessione dovrà prevedere l'installazione di un sistema di misura dell'acqua effettivamente derivata che tenga conto anche delle portate restituite al medesimo corso d'acqua, e di invio periodico dei dati alla struttura regionale/provinciale competente.	Vedi considerazione all'osservazione n. 337.
339	Unione Veneta Bonifiche	MISURA/OBIETTIVO 2): <i>Rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio. PROPOSTA DI MODIFICA: • Attivazione di iniziative legate all'efficienza, alla consapevolezza e al risparmio idrico nell'ambito dei territori gestiti dai consorzi irrigui per una superficie (o aziende) pari al 5% della SAU a ruolo irriguo (o totale aziende irrigue).</i>	Non accoglibile. L'applicazione della misura, per essere credibile deve coinvolgere una frazione significativa, ancorché non maggioritaria, delle aziende agricole. Il valore del 20% è stato concordemente individuato nell'ambito del Tavolo di lavoro "Agricoltura" costituito da Regioni, Province Autonome e Associazioni consortili
340	Unione Veneta Bonifiche	PROPOSTA DI MODIFICA: b) <i>Rendere la gestione irrigua più efficiente tramite l'ampliamento e potenziamento della rete irrigua consortile, soprattutto nelle aree di pianura dove si pratica l'irrigazione di soccorso. c) Riconversione dei sistemi d'irrigazione verso tecnologie più innovative per accrescere l'efficienza irrigua al fine di rendere disponibile la maggiore quantità d'acqua derivante da tali risparmi per l'ampliamento della superficie irrigabile in forma strutturata. d) Realizzazione di bacini irrigui, anche attraverso il recupero di cave dismesse o l'utilizzo di acque di scolo che sarebbero allontanate con il sistema della bonifica, che possono sfruttare i periodi di morbida per ripristinare la riserva idrica.</i>	Non accoglibile. L'efficientamento della rete non può tradursi, in misura automatica, nell'ampliamento e potenziamento della rete irrigua consortile. Devono essere in ogni caso considerati eventuali ulteriori utilizzi della risorsa, da valutarsi a scala di bacino.
341	Unione Veneta Bonifiche	MISURA/OBIETTIVO 3): <i>Internalizzazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione per garantire un adeguato recupero dei costi. PROPOSTA DI MODIFICA: • Valutazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa determinati dagli usi plurimi della stessa, anche alla luce delle "Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE", ecc..</i>	Accolta in misura parziale. Si propone "degli usi agricoli ed eventualmente plurimi".
342	Unione Veneta Bonifiche	PROPOSTA DI MODIFICA: a) <i>Valutazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa determinati dagli usi plurimi della stessa tenendo anche conto delle externalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio, in particolare la ricarica della falda, la vivificazione del reticolo idrografico, il mantenimento del sistema agricolo (paesaggio, cultura, made in Italy). b) Rimodulazione graduale dei canoni di concessione che tenga conto degli usi plurimi della risorsa idrica e delle externalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio.</i>	Accolta in misura parziale. La rimodulazione dei canoni di concessione, in quanto attuativa della internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, deve considerare externalità sia positive che negative .
343	Unione Veneta Bonifiche	MISURA/OBIETTIVO 4): <i>Attivare politiche economiche incentivanti un uso efficiente della risorsa. PROPOSTA DI MODIFICA: Attivazione di iniziative di premialità di carattere economico per incentivare pratiche irrigue virtuose nell'ambito dei territori gestiti dai consorzi irrigui per una superficie (o aziende) pari al 5% delle SAU a ruolo irriguo (o totale aziende irrigue).</i>	Non accoglibile. L'applicazione della misura, per essere credibile deve coinvolgere una frazione significativa, ancorché non maggioritaria, delle aziende agricole. Il valore del 20% è stato concordemente individuato nell'ambito del Tavolo di lavoro "Agricoltura" costituito da Regioni, Province Autonome e Associazioni consortili

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
344	Unione Veneta Bonifiche	<p>PROPOSTA DI MODIFICA:a) Differenziazione del canone di concessione sulla base di elementi quali l'installazione di dispositivi di misurazione dei volumi derivati, al netto delle restituzioni al medesimo corso d'acqua, in relazione a quanto già previsto dalla misura/obiettivo 1 a) e/o presenza di sistemi irrigui a basso consumo ed elevata efficienza, tenendo conto delle esternalità positive dell'irrigazione sull'ambiente. b) Introduzione da parte dei Consorzi di un sistema di incentivi che tengano conto del grado di efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica da parte dei diversi utilizzatori; c) Rimodulazione graduale dei canoni di concessione che tenga conto degli usi plurimi della risorsa idrica e delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio. f) Incentivazione dell'uso plurimo della risorsa idrica, tenendo anche conto delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio. g) Attivazione di applicativi su piattaforma informatica (consiglio irriguo)</p>	<p>Non accoglibile. S'intende incentivare un risparmio idrico della risorsa con pratiche irrigue virtuose.</p>
345	Unione Veneta Bonifiche	<p>14.4.1 Rinnovo ed eventuale rivalutazione delle concessioni irrigue giunte scadenza PROPOSTA DI MODIFICA: Nel secondo ciclo di pianificazione si procederà al graduale rinnovo ed eventuale revisione dei titoli concessori scaduti, rimodulando i volumi di concessione ai principi di risparmio idrico e di uso efficiente e sostenibile della risorsa, tenendo conto del valore ambientale dell'irrigazione. Le priorità di intervento potranno essere stabilite sulla base dei seguenti elementi: - Condizioni di sostenibilità ambientale del bacino nel quale l'acqua viene distribuita;- Condizione di sofferenza quantitativa del corpo idrico, dovuta a prelievi significativi;- Condizioni di particolare criticità ambientale del bacino del fiume;- Importanza della derivazione, in relazione all'uso plurimo della risorsa, in relazione al beneficio rispetto al quale viene distribuita.</p>	<p>Accolta in misura parziale. La priorità di intervento allude al riconoscimento delle significatività di una derivazione non solo sul corpo idrico e sull'asta fluviale ma sull'intero bacino, potendosi ritenere che le più consistenti derivazioni irrigue incidono sul bilancio idrico a scala di bacino.</p>
346	Unione Veneta Bonifiche	<p>14.4.2 Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso PROPOSTA DI MODIFICA:Possibilità di realizzare invasi montani, di media pianura e interagenti, anche provvedendo al sovradimensionamento della rete idraulica minore a servizio del sistema di scolo, con i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.</p>	<p>Accolta in misura parziale. E' fondamentale che siano inserite misure sicuramente praticabili nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione.</p>
347	Unione Veneta Bonifiche	<p>14.4.3 Interventi di ammodernamento della rete irrigua consortile. PROPOSTA DI MODIFICA:Ridurre le perdite d'acqua delle reti consortili di adduzione e di distribuzione mediante la manutenzione dei tratti di canali di derivazione irrigua a maggiore dispersione. Graduale ammodernamento della rete irrigua con l'adozione di tecniche che consentano la più razionale gestione della risorsa, la tutela della qualità dell'acqua addotta e distribuita alle colture, la tutela delle falde, l'adeguamento della rete superficiale alla funzione di stabilizzatore ambientale, il contenimento dei prelievi di punta dai corsi d'acqua da cui sono effettuati, considerando che tali modifiche delle pratiche irrigue possono ridurre la ricarica delle falde.</p>	<p>Accolta in misura parziale. Il rischio di ridurre la ricarica delle falde è già esplicitato al quinto capoverso.</p>
348	Segreteria Coldiretti Veneto	<p>Volume 3 - Pressioni. La significatività della pressione "diffuse agricoltura" è calcolata in prima istanza considerando la presenza di seminativi e colture permanenti secondo la metodologia Corine Land Cover 2006, attribuendo così in tutti i casi con più del 60% della superficie agricola interessata da queste coltivazioni una potenziale pressione legata a questo indicatore. (...) si chiede un approfondimento con dati di monitoraggio sui tratti classificati tramite giudizio esperto (...). Per le acque sotterranee si chiede di rivedere la classificazione al fine di attribuire il rischio solo alle situazioni per le quali esistono dati di monitoraggio riferiti ad inquinanti di origine agricola</p>	<p>La metodologia per l'individuazione delle pressioni significative per il Distretto delle Alpi orientali è stata concordata tra tutte le Amministrazioni e testata a scala distrettuale. Il relativo documento di descrizione di tale metodologia è stato oggetto di consultazione. Si evidenzia che i criteri per la significatività sono basati sull'impiego di indicatori e soglie e sull'analisi dei dati di monitoraggio disponibili. Il ricorso al Giudizio esperto è stato definito nei casi in cui vi fosse difficoltà ad individuare un indicatore rappresentativo, nei casi di scarsa diffusione nel territorio distrettuale di quella pressione e nei casi di particolarità dei processi coinvolti. "Significativo" è interpretato nel senso che la pressione contribuisce a un impatto che potrebbe comportare il fallimento di un obiettivo e i dati di monitoraggio possono indicare che non ci sono impatti attuali perché questi non hanno ancora avuto il tempo necessario per manifestarsi (fattore "inerzia" nei corpi idrici sotterranei).</p>
349	Segreteria Coldiretti Veneto	<p>volume 6 - par. 3.4 stima del valore dell'acqua per l'agricoltura. La stima del valore dell'acqua per l'uso irriguo viene approssimata alla differenza tra il reddito medio delle aziende irrigate e le non irrigate, dedotto dalla banca dati RICA. (...)</p>	<p>La valutazione del costo dell'acqua per l'agricoltura è stata aggiornata sulla base di valutazioni più recenti prodotte da CREA 8ex INEA) sullo stesso tema.</p>
350	Segreteria Coldiretti Veneto	<p>volume 7 - par. 10.2. La regolamentazione in materia di commercio di prodotti fitosanitari prevede con frequenza sempre maggiore l'introduzione in etichetta per molti prodotti fitosanitari di fasce di rispetto dai corsi d'acqua che raggiungono, per alcuni, 30-40 metri. Si tratta di una norma di tutela che andrebbe citata anche perché si tratta di una norma obbligatoria sottoposta a pesanti penalizzazioni in caso di controllo con esito negativo (...).</p>	<p>Saranno fatti i relativi approfondimenti nel merito.</p>

n.	Soggetto	Osservazione	Considerazioni
351	Segreteria Coldiretti Veneto	<i>volume 7 - par. 11.3.1 aggiornamento e revisione delle ZVN. Si chiede di indicare nel paragrafo la possibile revisione delle ZVN sulla base dell'esito del programma di studio denominato ISONITRATE i cui recenti sviluppi hanno portato ,per quanto riguarda il Veneto, alla valutazione rispetto alla possibile esclusione di diverse aree ZVN (...)</i>	Essendo la Regione titolare di tale competenza, si trasmette l'osservazione all'Amministrazione regionale per le opportune valutazioni di competenza.
352	Segreteria Coldiretti Veneto	<i>E' riportata la modifica avvenuta all'art. 40 delle norme di attuazione del PTA della regione Veneto sull'esenzione dall'installazione dei misuratori dei volumi d'acqua utilizzati nel settore agricolo in certi casi e a certe condizioni</i>	Proposta non accoglibile, anche in relazione alle indicazioni delle linee guida ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 14.9.2015 "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" secondo cui spetta ora alle Regioni emanare le opportune misure regolamentari.

Tabella 24 – Considerazioni specifiche

La tabella seguente (Tabella 25 -Catalogo cronologico delle osservazioni pervenute) riporta le osservazioni pervenute in ordine cronologico.

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
1	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
2	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
3	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiBAC).</i>
4	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
5	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
6	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinvio ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
7	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
8	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
9	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maé; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/ s., nè ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
10	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectus, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
11	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la S.ADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
12	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
13	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.l.m., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
14	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
15	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'(allora) Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra S.ADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
16	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'averamento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nervesa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
17	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
18	1	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
19	1	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
20	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)"</i>
21	2	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
22	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
23	3	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
24	4	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
25	4	15/12/2014	Comune di Pieve di Cadore et al.	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
26	cs	17/03/2015	Sandini Davide	<i>Inoltre, sempre per lo stesso progetto (casce di laminazione per le piene nel fiume Agno-Guà), c'è la questione dell'inquinamento da PEAS originato dalla Miteni di Trissino. Il progetto nell'Agno-Guà avrà sicuramente un effetto sulle dinamiche degli inquinanti nella falda, effetto che non è stato indagato nelle analisi idrologiche del progetto stesso, ma per sommi capi si può dire che in un caso l'aumento dell'infiltrazione in falda dello stesso progetto potrà causare una accelerazione del movimento degli inquinanti verso le zone già compromesse, mentre nel caso opposto, se l'abbassamento del fondo sarà in grado di drenare l'acqua dalla falda verso il fiume, questo porterà gli inquinanti sotto il paese di Tezze e poi nel fiume. La mia personale posizione è che in realtà l'effetto sarà una combinazione dei due, dipendente dall'andamento pluriennale delle precipitazioni.</i>
27	cs	25/03	Comitato Assieme per il Tagliamento	<i>...riteniamo che praticare attività agricola nelle aree altamente permeabili della gola del fiume nel suo medio corso, in particolare quelle ad alto input come la coltivazione del mais, non solo coltivato per essere utilizzato ad uso commestibile ma per alimentare le centrali a biomasse, che richiede un forte uso di concimi e diserbanti (nonché, paradossalmente, di importanti apporti idrici) o l'attività vivaistica viticola, vada ad incidere in senso peggiorativo sulla qualità dell'acqua di falda ad uso umano nonché su quella dell'ecosistema fluviale a seguito dell'eutrofizzazione del corpo idrico superficiale.</i>
28	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
29	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	motivazioni giuridiche all'osservazione precedente
30	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/ o MiB.AC).</i>
31	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
32	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
33	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>
34	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
35	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
36	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maé; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRIN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/s., nè ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
37	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
38	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
39	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
40	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.l.m., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, dirottando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
41	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più ruffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>
42	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra SADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
43	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'iveramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nerresa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nerresa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
44	2	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
45	1	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
46	1	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
47	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante perle amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)".</i>
48	1	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
49	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
50	3	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>
51	4	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
52	4	04/05	Consorzio Promozione turistica Cadore Dolomiti	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
53	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
54	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
55	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/ o MiBAC).</i>
56	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
57	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
58	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>
59	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
60	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
61	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Mae; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRIN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/ s., né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
62	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
63	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svasi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svaso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
64	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
65	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svaso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
66	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più ruffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>
67	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica-irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra SADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
68	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'iveramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nervesa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
69	2	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
70	1	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
71	1	04/05	Confcommercio Belluno	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
72	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)"</i>
73	1	04/05	Confcommercio Belluno	<i>l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra Iegem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
74	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
75	3	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>
76	4	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
77	4	04/05	Confcommercio Belluno	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
78	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
79	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
80	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/ o MiBAC).</i>
81	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
82	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
83	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
84	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
85	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
86	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maë; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRTN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/s., nè ha funzioni di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezione fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
87	1	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Val, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
88	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
89	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, L.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
90	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
91	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96... 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
92	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra S.ADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
93	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'averamento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nervesa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
94	2	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
95	1	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
96	1	04/05	Federalberghi Belluno	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
97	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...))."</i>
98	1	04/05	Federalberghi Belluno	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
99	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
100	3	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
101	4	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
102	4	04/05	Federalberghi Belluno	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
103	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
104	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
105	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiB.AC).</i>
106	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
107	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
108	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rimviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>
109	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
110	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
111	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maè; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/ s., né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
112	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajoni, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
113	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
114	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
115	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
116	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96... 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
117	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra S.ADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
118	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario S.ADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Sovergene e Nervesa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
119	2	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
120	1	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
121	1	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
122	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)".</i>
123	1	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra Iegem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
124	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
125	3	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della procedente Autorità di Bacino.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
126	4	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
127	4	06/05	Associazione Pesca Sportivi Centro Cadore	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
128	5	07/05	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>le scale di risalita possono essere controproducenti in caso di presenza di specie ittiche alloctone invasive. Ad esempio in FVG nel bacino dell'Isonzo sono presenti siluro e naso (Chondrostoma nasus nasus) e relativamente a procedimenti di screening VLA di progetti di impianti idroelettrici su briglie esistenti (salti concentrati) ETP ha chiesto espressamente la non realizzazione di scale di risalita per evitare che dette specie si diffondano a monte</i>
129	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
130	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
131	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiBAC).</i>
132	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
133	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
134	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
135	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
136	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
137	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maé; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/ s., né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
138	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectus, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
139	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la S.ADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
140	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
141	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
142	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
143	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra S.ADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
144	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'averamento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nervesa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
145	2	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
146	1	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
147	1	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
148	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)"</i>
149	1	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
150	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
151	3	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
152	4	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
153	4	15/05	ASD Circolo Nautico Lago Centro Cadore	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
154	2	31/05	CAI Calalzo	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
155	2	31/05	CAI Calalzo	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
156	2	31/05	CAI Calalzo	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiBAC).</i>
157	2	31/05	CAI Calalzo	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
158	2	31/05	CAI Calalzo	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
159	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rimviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>
160	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (sfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
161	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
162	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maé; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/s., né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>
163	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
164	2	31/05	CAI Calalzo	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
165	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
166	2	31/05	CAI Calalzo	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
167	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>
168	2	31/05	CAI Calalzo	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta reciprocamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica-irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra S.ADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
169	2	31/05	CAI Calalzo	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'invieramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nerresa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nerresa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>
170	2	31/05	CAI Calalzo	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...))" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
171	1	31/05	CAI Calalzo	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, I. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
172	1	31/05	CAI Calalzo	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
173	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante perle amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...))."</i>
174	1	31/05	CAI Calalzo	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorchè si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
175	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
176	3	31/05	CAI Calalzo	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>
177	4	31/05	CAI Calalzo	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
178	4	31/05	CAI Calalzo	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>
179	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio</i>
180	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>motivazioni giuridiche all'osservazione precedente</i>
181	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore, da chiunque attuate, per essere legittime e non contra legem, dovranno essere precedute alla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiB.AC).</i>
182	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico. Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (primum vivere), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.</i>
183	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, ..., la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG. Al contrario, si reputa invece che la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta, e imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica. Si vuol dire, insomma, che il necessario "bilanciamento" tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l'eventuale sacrificio della tutela del paesaggio, per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto "forti" e costituzionalmente fondate.</i>
184	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nello specifico, l'art. 168 TUA, che riecheggia nei contenuti, ..., nel rinviare ai "principi di cui alla parte terzo del presente decreto" subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA. In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.</i>
185	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Nello specifico, a fini, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m. Ebbene, in primis, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel range dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m..</i>
186	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.</i>
187	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: i) fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maè; ii) sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; iii) rilancia tensione nel caso di black-out nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRTN); iv) serve come riserva nel caso di emergenza; invece, NON determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/ s., né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso. Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
188	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Infine, sempre nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio, si rende opportuna, rectius, necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).</i>
189	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)" del bacino di Pieve. Ebbene, la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta (segnatamente, l'art. 142, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svasso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.</i>
190	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l.241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, si ritiene anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino</i>
191	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
192	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore. Nei vari provvedimenti di pianificazione assunti, nel tempo, dalle autorità procedenti sembra però difettare una reale presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici, mentre la conflittualità tra usi è stata letta in una chiave meramente economicistica, in particolare, tra "usi irrigui" e fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore", od al più ruffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, ... esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica. ... si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico ... incentrato ... anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 ...96..., 98 ... e 99 ..., del TUA.</i>
193	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete. Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex Dm. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maé, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra SADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato ex lege.</i>
194	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Così che, ancora una volta, i provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art.142, co. 1°, lett. b), CBCP). In questa luce, dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8 è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nerresa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nerresa e, in caso di siccità, di soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svassi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
195	2	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Ed infatti, una volta ammesso che il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di "(...) non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico ex lege in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque "vietato", lo svasso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. supra, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537</i>
196	1	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-quinquies, l. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue "(...) che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)", sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)" e delle situazioni di particolare criticità ambientale del bacino</i>
197	1	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>In tal senso, si ritiene che tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa - primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).</i>
198	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA "(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)"</i>
199	1	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>L'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini "irrigui" contrasta, ..., con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che... ne giustifichi un legittimo ... sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatori e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (...) non contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, ... Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ..., anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, ..., potrebbero ritenersi contra legem, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.</i>
200	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Utilizzo a fini di laminazione delle piene. il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche "tecniche" per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.</i>
201	3	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale! Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.</i>
202	4	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Contrasto ai fenomeni di interrimento. Il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di "cava permanente", con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, si osserva come una simile soluzione, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione", ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, non potrà non misurarsi, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.</i>
203	4	10/06	Magnifica Comunità di Cadore	<i>Anche nella prospettiva di assicurare protezione al paesaggio, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo "attivo", quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il by-pass in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago. Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
204	cs	13/06	Associazione agricoltori medio Tagliamento	<i>si chiede cortesemente di fornire alla scrivente ogni utile indicazione riguardante il corpo idrico comprendente il tratto di Tagliamento compreso tra la stretta di Pianzano e il ponte di Dignano (codice del corpo idrico, informazioni anagrafiche, pressioni, stato ecologico, stato chimico, misure, ecc.), a maggiore dettaglio, ad esempio, di quanto riportato nella figura 1.3 e nella tabella 1.15 del volume 10 del Piano (2010). Si chiede altresì di fornire utili chiarimenti circa il mancato inserimento del Torrente Gercia (affluente in dx del Tagliamento a valle della stretta di Pinzano) nella classificazione dei corpi idrici superficiali.</i>
205	cs	15/06	Comune di Lestizza	<i>Non sono stati individuati i corpi idrici artificiali dei canali consorziali denominati: - "di Martignacco" che attraversa la frazione di Sclaimico ed il capoluogo; - "di Passons" (che attraversa la frazione di S. Maria di Se.). Pertanto si chiede l'inserimento dei corpi idrici sopracitati nel catalogo</i>
206	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	richiesta di aggiornamento dati in tabelle
207	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>13. Misure di applicazione del principio di recupero dei costi (art. 11.3.b della DQA). Per quanta riguarda questo argomento si rimanda a quanto relazionato nel documento INEA del 2014 – "CONDIZION.ALT.A' EX-ANTE PER LE RISORSE IDRICHE: OPPORTUNITA' E VINCOLI PER IL MONDO AGRICOLO" a cura di Raffaella Zucaro e precisamente al capitolo 4 – "Recupero del costo dell'acqua"</i>
208	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>21. Misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o potenziale ecologico prescritto (art. 11.3.i della DQA). 21.3.1 – Disciplina del deflusso minimo vitale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – pag. 208 e successive. Con riferimento alla formula riportata per il calcolo del DMV si richiede un'analisi congiunta e puntuale per ogni singola derivazione, in quanto l'applicazione della formula nell'attuale versione, compromette l'esercizio delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica con particolare riferimento agli impatti sui sistemi derivatori, anche in base ai disposti del punto 46 dei "considerando" introduttivi e all'art.14 della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE.</i>
209	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>per risolvere le problematiche relative al DMV ed alla derivazione di una portata costante, presso la presa di Ospedaletto, il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento propone la realizzazione di una condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema derivatorio Ledra Tagliamento che ovvierebbe a tutti gli inconvenienti sopra indicati e permetterebbe di ottimizzare i sistemi idroelettrici con quelli irrigui compatibilmente ai rilasci da effettuare per assicurare il deflusso minimo vitale, una volta definito, dalle captazioni degli impianti idroelettrici, dal lago di Cavazzo e dalla presa di Ospedaletto.</i>
210	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>Inoltre si ricorda che l'attuale sistema derivatorio consente di produrre circa 90 milioni di kWh di energia "pulita" da fonte rinnovabile all'anno tramite una potenza installata di circa 15 MW. Si rappresenta, inoltre, che l'insieme delle utenze della derivazione del Consorzio, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse e che in caso di asciutta dei canali della rete consortile si genererebbero dei crolli generalizzati con irrimediabile compromissione dell'esercizio irriguo e dei problemi igienico-sanitari nei centri abitati con particolare rilievo nella città di Udine. Si chiede pertanto di inserire la condotta di cui sopra tra le opere in progetto finalizzate alla migliore gestione delle acque superficiali del bacino idrografico del Tagliamento.</i>
211	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>Si ricorda, infine, che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 bis della L.R. 28/2001, con note prot. n° 1000 dd. 01.03.2005, n° 2676 dd. 26.05.2005 e n° 5049 dd. 11.11.2005 ha proposto alla Regione Friuli Venezia Giulia ed agli altri Enti territorialmente competenti l'avvio di una fase di sperimentazione finalizzata alla definizione del Deflusso Minimo Vitale nel tratto del fiume Tagliamento tra la presa di Ospedaletto e lo sbocco del torrente Leale. L'avvio di tale fase di sperimentazione riveste oggi ancora maggiore importanza a seguito delle recenti modifiche normative introdotte a livello regionale, con l'entrata in vigore della L.R. FVG n° 11/2015 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque" e dell'iter procedurale finalizzata all'approvazione del Piano Tutela Acque della Regione Friuli Venezia Giulia. "</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
212	cs	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	21.4.2. Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico 2 - Stagionalità del deflusso minimo vitale. Si propone di modificare il testo come di seguito indicato: "Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale (Piani di tutela delle acque o piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari, che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle nuove derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti." Il punto 2 non teneva conto che ... i manufatti non hanno le caratteristiche tecniche tali da permettere una regolazione dinamica dei rilasci di DMV. Pertanto si suggerisce che detta disciplina si applichi solo nelle nuove derivazioni, ..., affinché per le derivazioni idroelettriche in essere si tenga conto di una gradualità nell'applicazione ..., per evitare misure non realizzabili o eccessivamente onerose
213	5	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	21.4.2. Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico 2 – Continuità del deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso Si propone di riformulare il capitolo omettendo il punto n. 4. Tale prescrizione risulta infatti del tutto inapplicabile, specie per i sistemi derivatori complessi che interessano ampi territori, in quanto le caratteristiche di dispersione di molti corsi d'acqua tipiche della Regione (con ampi greti ghiaiosi filtranti che già naturalmente non garantiscono continuità idraulica) comporterebbero, per ottemperare al citato punto 4., rilasci dall'opera di presa di gran lunga superiori rispetto al DMV risultante alla sezione di presa, il che contrasterebbe con i generali principi (comunitari e costituzionali) di proporzionalità e bilanciamento che richiedono il minor sacrificio possibile dell'interesse contrapposto nel perseguimento dell'obiettivo scelto. Le modifiche proposte, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (art.4) e dal d.lgs. 152/2006 (art. 77) in materia di obiettivi ambientali meno rigorosi e disciplina dei corpi idrici fortemente modificati, lasciando la possibilità di una valutazione sitospecifica dei rilasci a garanzia della continuità idrica, considerando le attività per le quali l'acqua è derivata, quali l'irrigazione o la produzione di energia da fonte rinnovabile (molte delle concessioni di derivazione (Ospedaletto- dal F. Tagliamento) sono a uso promiscuo, irriguo, forza motrice e pubblico domestico).
214	5	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	Le modifiche proposte, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (art.4) e dal d.lgs. 152/2006 (art. 77) in materia di obiettivi ambientali meno rigorosi e disciplina dei corpi idrici fortemente modificati, lasciando la possibilità di una valutazione sitospecifica dei rilasci a garanzia della continuità idrica, considerando le attività per le quali l'acqua è derivata, quali l'irrigazione o la produzione di energia da fonte rinnovabile (molte delle concessioni di derivazione (Ospedaletto- dal F. Tagliamento) sono a uso promiscuo, irriguo, forza motrice e pubblico domestico).
215	5	18/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	21.4.2. Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico 11 – Derivazioni idroelettriche impostate sulla rete irrigua. Si propone di aggiungere alla fine del punto 2., dopo "restituzione" il seguente testo: ... restituzione "con esclusione dei canali artificiali appartenenti ai sistemi derivatori la cui opera di presa è già soggetta agli obblighi di DMV".
216		19/06	Edipower	proposta di modifica Cap 21.4.2. "2- Stagionalità del deflusso minimo vitale" 1. "Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale (Piani di tutela delle acque o Piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari, che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle nuove derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti." Il punto 2 nella versione originaria non tiene conto che, relativamente alle concessioni già esistenti, i manufatti non hanno le caratteristiche tecniche tali da permettere una regolazione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale ("DMV"). Pertanto Edipower suggerisce che detta disciplina si applichi solo alle nuove derivazioni, in ottemperanza allo spirito della direttiva 2000/60/CE (art. 4) e delle stesse Linee Guida 28 luglio 2004, affinché per le derivazioni idroelettriche in essere si tenga conto di una gradualità nell'applicazione delle misure di mitigazione, per evitare l'adozione di misure concretamente non realizzabili o eccessivamente onerose per l'operatore.
217	5	19/06	Edipower	"4 - Continuità del deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso" Si propone di riformulare il capitolo omettendo il punto n. 4. Tale prescrizione risulta infatti del tutto inapplicabile, specie per i sistemi derivatori complessi che interessano ampi territori, in quanto le caratteristiche di dispersione di molti corsi d'acqua tipiche della Regione (con ampi greti ghiaiosi filtranti che già naturalmente non garantiscono continuità idraulica) comporterebbero, per ottemperare al citato punto 4., rilasci dall'opera di presa di gran lunga superiori rispetto al DMV risultante alla sezione di presa, il che contrasterebbe con i generali principi (comunitari e costituzionali) di proporzionalità e bilanciamento che richiedono il minor sacrificio possibile dell'interesse contrapposto nel perseguimento dell'obiettivo scelto. Le modifiche proposte, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (art.4) e dal d.lgs. 152/2006 (art. 77) in materia di obiettivi ambientali meno rigorosi e disciplina dei corpi idrici fortemente modificati, lasciando la possibilità di una valutazione sitospecifica dei rilasci a garanzia della continuità idrica, considerando le attività per le quali l'acqua è derivata, quali l'irrigazione o la produzione di energia da fonte rinnovabile

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
218	5	19/06	Edipower	<p>Proposta di modifica.</p> <p>"10 - Rinnovo delle concessioni esistenti".</p> <p>3. "Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato al contributo, da parte del concessionario e degli altri soggetti - qualora determinabili - responsabili di dette pressioni sui corpi d'acqua, e nella misura stabilita dall'Autorità concedente, alla realizzazione di misure di mitigazione per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale." 3 bis. "Nella determinazione delle misure di mitigazione di cui ai commi precedenti l'amministrazione valuta la concreta fattibilità delle misure e che queste non siano sproporzionatamente onerose per il concessionario."</p> <p>Le osservazioni rispetto al punto 10 mirano a garantire che non siano attribuiti al concessionario oneri mitigatori del tutto slegati dall'attività svolta dall'operatore idroelettrico, e a che siano applicati ... i principi di proporzionalità e ragionevolezza, propri della citata disciplina degli obiettivi ambientali meno rigorosi e dei corpi idrici fortemente modificati.</p>
219	5	19/06	Edipower	<p>Proposta di modifica.</p> <p>"Il-Derivazioni idroelettriche insistenti sulla rete irrigua"</p> <p>1. "Le nuove derivazioni idroelettriche insistenti sulle reti irrigue oggetto di precedenti concessioni sono ammesse a condizione che: c. "o nel nuovo decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico o di razionamento della risorsa idrica, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa dall'Amministrazione concedente, con il conseguente aggiornamento del canone di concessione annuo o dei relativi ratei mensili;"</p> <p>Le osservazioni sopra esposte tengono conto della posizione giuridica soggettiva del concessionario, titolare del diritto di derivare acqua, che, nella versione originale del punto 11 verrebbe lesa o comunque pregiudicata. Il titolare della concessione, fino alla scadenza della stessa, gode del diritto di derivare l'acqua concessa con soli prescrizioni e limiti di cui al decreto concessorio e del relativo disciplinare, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>
220	cs	19/06	Edipower	<p>Compromettere il diritto del concessionario - compresa anche la mancata rideterminazione del canone che è corrispettivo dell'acqua concessa (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Un., 09 febbraio 2011 n. 3162) - varrebbe anche quale lesione dell'art. 41 Cost. che tutela la libertà imprenditoriale, in tutte le sue sfaccettature, anche nella prodromica e ragionata programmazione dell'attività di impresa.</p>
221	cs	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Paragrafo 21.3 (pag. 208 e segg.): si suggerisce di aggiornare il testo a seguito dell'entrata in vigore della LR 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque".</p>
222	cs	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Par. 21.4.2: le misure indicate nel paragrafo 21.4.2 sono estendibili ad altri utilizzi d'acqua, pertanto si suggerisce di non limitarle all'uso idroelettrico. È importante, inoltre, che il Piano contempli la possibilità di prevedere valori di deflusso minimo vitale superiori a quelli previsti dalla norma generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o di altre esigenze di carattere ambientale.</p>
223	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Par. 21.4.2, punto 1 (pag. 236): si ritiene opportuno non limitare i contenuti del paragrafo alle sole nuove derivazioni, pertanto si suggerisce di eliminare dalla prima frase la parola "nuove". Al fine di una migliore formulazione, si suggerisce di sostituire le parole "rilasciate in alveo sono inferiori al valore di deflusso minimo vitale stabilite per la corrispondente sezione" con le parole "disponibili in alveo sono inferiori al rilascio minimo stabilito per garantire il deflusso minimo vitale lungo tutto il tratto sotteso."</p>
224	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Par. 21.4.2, punto 2 (pag. 236): per omogeneità con il successivo punto 7, si suggerisce di sostituire le parole "ovvero ricompresi all'interno di parchi e riserve naturali" con le parole "in parchi e riserve naturali, in zone umide RAMSAR, o in altre aree naturali". Si suggerisce, inoltre, di prevedere che un incremento del rilascio in particolare nei tratti dove altre pressioni, in particolare chimiche, mettono a rischio la conservazione delle biocenosi acquatiche durante la stagione estiva.</p>
225	cs	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Par. 21.4.2, punto 4 (pag. 237): al fine di un'opportuna precisazione, dopo le parole "di deflusso sull'intero tratto." si suggerisce di aggiungere la frase "In tali casi il deflusso minimo vitale dev'essere garantito nel tratto perenne".</p>
226	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Par. 21.4.2, punto 5 (pag. 237): al fine di una tutela più efficace dei tratti di ricarica, atta a migliorare lo stato di fatto, dopo le parole "variante significativa" si suggerisce di aggiungere le parole "o di rinnovo".</p>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
227	cs	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 7 (pag. 238): si suggerisce di sostituire le parole “aree naturali protette” con le parole “aree naturali tutelate”, sia nel titolo che nel testo, in quanto solo parchi e riserve sono per definizione aree protette. Al fine di non escludere i rinnovi di concessione dall’applicazione delle misura, si suggerisce di sostituire le parole “variante significativa” con le parole “varianti ed i rinnovi”. Al fine di ricomprendere anche i tratti sottesi, oltre alle opere di derivazione, si suggerisce di riformulare l’ultima frase del paragrafo come segue “Sono fatte salve le derivazioni le cui opere di presa e/ o i cui effetti interessano in maniera del tutto marginale tali aree.”</i>
228	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto “10 – Rinnovo delle ...” (pag. 239): si suggerisce di rivedere la numerazione di questo punto e dei successivi, ripartendo dal n. 11.</i>
229	cs	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 11 (pag. 239): si suggerisce di inserire la condizione “l’utilizzo idroelettrico non costituisca elemento di condizionamento del prelievo delle acque da corpi idrici naturali, ovvero che l’esercizio della derivazione non sia prolungato oltre il periodo irriguo”.</i>
230	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 12 (pag. 239): al fine di ripristinare la continuità idrobiologica, dopo le parole “di nuove derivazioni idroelettriche,” si suggerisce di inserire le parole “di varianti o di rinnovi”. Con riferimento alla prima eccezione elencata, si segnala che il ripristino della continuità idrobiologica è utile nel caso in cui un tratto “fortemente modificato” connette tratti idonei ai cicli vitali della fauna ittica, ad esempio quando durante la stagione di migrazione riproduttiva un tratto “fortemente modificato” ha continuità idraulica a valle con un tratto idoneo all’accrescimento dei pesci e a monte con uno idoneo alla riproduzione. Al fine, inoltre, di considerare una problematica presente soprattutto nei corsi d’acqua di pianura, si suggerisce di aggiungere ai due casi elencati la seguente eccezione “- l’opera in alveo esistente è nello stato di fatto un ostacolo alla diffusione di specie ittiche alloctone invasive”.</i>
231	5	19/06	Ente Tutela Pesca - Regione Friuli Venezia Giulia	<i>Par. 21.4.2, punto 13 (pag. 240): per completezza, si suggerisce di includere anche le varianti di concessione tra le istanze oggetto della misura.</i>
232	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>1. riqualificazione morfologica e sinergie tra obiettivi di riduzione del rischio di alluvioni e di miglioramento dello stato ecologico. ... È quindi fortemente auspicabile che già da ora siano messe in campo le risorse necessarie per valutare la fattibilità di interventi di riqualificazione fluviale espressamente volti a risolvere le problematiche idrauliche, ecologiche e geomorfologiche dei corsi d’acqua, così da integrare e, dove possibile, modificare le scelte ora inserite nel PgA, per renderle coerenti con l’approccio integrato almeno in parte fatto proprio dal Piano. A questo necessario percorso di integrazione dovrebbe a nostro avviso essere fatto esplicito riferimento nei documenti del PGR4</i>
233	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>2. Conflitto tra produzione idroelettrica e obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici. sebbene diverse misure siano utili e condivisibili, complessivamente non paiono sufficienti a dar conto delle molte criticità relative sia alla mitigazione degli impatti degli impianti esistenti, sia all’incremento di pressione dovuto ai nuovi impianti, evidenziate dalla CE nell’ambito della procedura EU pilot 6011/14/ENVI e trattate nel dossier pubblicato dal CIRF nel settembre 2014</i>
234	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>si assume che l’alterazione idrologica sia risolta dall’applicazione del DMV, ma chiaramente gli attuali DMV (pur con situazioni diversificate tra una Regione/Provincia autonoma e l’altra) non è affatto dimostrato che corrispondano al regime necessario a raggiungere gli obiettivi di piano (il caso del Fiume Piave ad esempio è emblematico in tal senso e meriterebbe un approfondimento specifico negli elaborati);</i>
235	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>le indicazioni sulla “stagionalità del DMV” appaiono ancora piuttosto generiche, mentre sarebbe opportuno che, ovunque sia tecnicamente possibile, fosse assicurata una componente del DMV proporzionale al deflusso naturale, così come previsto dalla Provincia di Bolzano;</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
236	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non sono ad oggi indicate misure di mitigazione degli effetti dell'hydropеaking;</i>
237	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non sono individuate misure chiare per la mitigazione degli impatti sullo stato morfologico e per il ripristino della continuità del trasporto solido;</i>
238	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>le procedure autorizzative per nuovi impianti non rispettano adeguatamente il principio di precauzione (monitoraggio ed eventuale aggiustamento del DMV a posteriori non paiono sufficienti a garantire il rispetto del principio di non deterioramento sancito dalla Direttiva Quadro Acque);</i>
239	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non è chiaro come venga attuato l'art. 4 (7), che richiede di giustificare puntualmente eventuali deroghe dagli obiettivi di qualità, come nel caso di un peggioramento dello stato ecologico conseguente a una nuova derivazione;</i>
240	5	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>non è chiaro se e come si intendano tutelare i corsi d'acqua non tipizzati (i riferimenti nell'ambito delle misure 21.4.2 sono ancora molto generici e non hanno efficacia immediata).</i>
241	cs	22/06	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale	<i>Va poi sottolineato che se le misure 21.4.2, pur in buona parte condivisibili e restrittive rispetto alla situazione attuale, non si applicheranno anche alle domande di concessione già in fase di istruttoria, dato il numero già molto elevato di queste, rischiano di essere ben poco influenti, diventando effettive quando per molti dei corpi idrici interessati l'impatto sarà già avvenuto</i>
242	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>L'esclusione del Piano dalla procedura VAS appare decisamente inopportuna, in quanto, contrariamente a quanto espresso dal Ministero stesso, l'aggiornamento del Piano contiene fondamentali aspetti innovativi, relativamente alla caratterizzazione e identificazione dei corpi idrici, ai monitoraggi, alle misure, alle motivazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, alle misure previste e non realizzate, ecc., che impongono la redazione di uno specifico Rapporto Ambientale, che deve essere approvato contestualmente al Piano stesso, secondo la procedura prevista. Inoltre, nel sessennio intercorso dal 2010 al 2015, è cambiato il clima, il territorio e lo stato ecologico delle acque, quest'ultimo spesso nel senso contrario agli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60 /CE.</i>
243	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Nel Progetto di aggiornamento Piano è stato inserito il documento n. 9 "Prime azioni di recepimento del parere VAS e iniziative di consultazione pubblica e di consultazione transfrontaliera" in cui sono descritte le "iniziative già avviate o da avviare" dalle Autorità di Bacino per il recepimento delle raccomandazioni espresse nel parere di esclusione dalla procedura di VAS.Su questo punto si osserva che, considerate le previste scadenze temporali, non sono indicati i tempi e le modalità in cui il progetto di piano conterrà tali integrazioni</i>
244	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>In particolare, con riferimento al paragrafo 2.3 del ricordato volume 9, relativo a "La Valutazione dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e il patrimonio culturale", si osserva altresì la necessità di conoscere "... gli ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo riguardante il paesaggio ed i beni culturali, anche in riferimento al set di indicatori riferiti al Piano di monitoraggio ...". Anche su questo aspetto, si osserva che, nel documento richiamato, non si evince la tempistica entro cui il Progetto di Aggiornamento del Piano sarà integrato con le conclusioni del descritto "tavolo di lavoro" con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tali conclusioni sono infatti finalizzate all'integrazione dei contenuti dei Piani di gestione del rischio di alluvione e di gestione delle acque con alcuni temi di primario interesse di tale Ministero, ed in particolare allo sviluppo dell'approccio metodologico indicato alla pagina 8, punti 2) e 3). Infine si osserva che le tabelle relative alla valutazione preliminare di cui al punto 1) risultano di lettura oltremodo difficoltosa.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
245	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Caso EU Pilot 7304/15/ENVI. Si osserva che, in relazione alla rilevanza dei questi formulati dalla Commissione UE, l'aggiornamento 2015 del Piano di Gestione dovrebbe comprendere uno specifico elaborato-guida che indichi nei dettagli sia i contenuti delle valutazioni (conclusioni, raccomandazioni, ecc.) della Commissione, sia i rispettivi approfondimenti delle risposte presentate dalle Autorità di Bacino relative al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Ciò al fine di consentire una adeguata comprensione, anche da parte del pubblico, delle carenze significative nell'implementazione della Direttiva Acque evidenziate a livello comunitario e, nel contempo, di consentire una valutazione del superamento delle stesse nel primo aggiornamento del 2015 del piano, attualmente in elaborazione</i>
246	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Ci si chiede se al riguardo, nell'ambito della redazione del Piano di Gestione, siano state sufficientemente approfondite le necessarie conoscenze e se sia stato analizzato il quantitativo di sostanze tossiche letali per l'uomo e per la fauna fluviale, impiegate per depurare le vasche degli allevamenti (ittici)</i>
247	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Si osserva che il piano di Gestione dovrebbe indicare chiaramente gli esiti (successi e fallimenti) dell'attuazione del Piano del 2010 e quindi descrivere la principali "novità" programatorie del suo aggiornamento del 2015. In tal senso appaiono fondamentali i contenuti della recente "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 9.3.2015 – Direttiva quadro Acque e Direttiva Alluvioni: azioni a favore del buon stato delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni" (COM/2015 120 final), ed in particolare della valutazione della Commissione dei programmi di misure avviate relativamente all'inquinamento dell'acqua causato dall'agricoltura, dalle attività industriali e dalle acque reflue urbane, nonché dalle estrazioni eccessive, dalle modifiche dei flussi e della morfologia dei corpi idrici.</i>
248	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Si evidenzia infine la necessità di integrare nel Piano in esame le misure di attenzione ed i requisiti riguardanti gli obblighi di condizionalità e di greening, già in capo alle imprese agricole e volte alla tutela del sistema ambientale, con particolare riguardo ai corpi idrici.</i>
249	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.1) - Tabella Pagg 12-21. L'analisi delle pressioni esaminate in questa articolata tabella mette in evidenza che gran parte dei giudizi risultano da "giudizio esperto adeguatamente motivato". Pur riconoscendo le capacità dei vari esperti messi in campo, per ovviare ad ogni supposizione contraria sarebbe stato opportuno riportare parametri con range (valori min-max) entro cui sopportare gli impatti. Il giudizio esperto può essere non sempre adeguato alle situazioni locali, soprattutto quando gli impatti sono temporanei, molto puntuali e non sempre facilmente rilevabili. Per esempio i risultati di una analisi sul macrobentos risulterà sempre più adeguata di un giudizio esperto</i>
250	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.2) - Tabella Pag 25, punto 5.1. Introduzione di specie e malattie. Per i corsi dei fiumi non si riporta nulla, nonostante che il fenomeno sia presente in forma macroscopica. Nel 2007 Turin et al. (Atti Convegno Faunisti Veneti. Vedi www.faunistiveneti.it) riportava che in Veneto quasi il 40 % della ittiofauna è di derivazione alloctona. Idem a pag 25, Tabella 6. 4.9) - Pag 140 pressione 5.1. Introduzione di specie e malattie. Non viene riportato alcun problema per Sile e Piave, nemmeno per altri corsi d'acqua del Veneto, a conferma di una poca conoscenza del problema. E' infatti noto che i corsi d'acqua del Veneto ed in particolare il Sile, da Treviso verso valle (vedi annotazione sopra riportata) sono pieni di ittiofauna alloctona che ha già ampiamente messo a rischio il sistema fluviale. In campo zoologico forse è una delle maggiori minacce. Si rammenta in tal senso che a livello mondiale l'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) pone la problematica dell'introduzione delle specie alloctone al secondo posto di una specifica graduatoria.</i>
251	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.3) - Pag 52-53 Pressioni impianti di acquacoltura Tabella 15. Non si riporta nulla in merito al Piave. Sono stati analizzati gli impatti derivati dagli allevamenti di Pederobba e quelli che confluiscono più a valle dagli affluenti di sinistra?</i>
252	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.4) - Pag 86 Tabella 24 Scarichi non allacciati alla fognatura. In questa analisi non compare il Piave dove gli effetti sono in realtà minori, ma soprattutto non compare il Sile con le centinaia di migliaia di abitanti equivalenti che non sono allacciati e scaricano direttamente in alveo (città di Treviso) oppure nei suoi affluenti.</i>
253	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.5) - Pag 88-89 Tab 29 Par 5.1 (tipologia 3.1). Non si riporta alcun impatto per il Piave a causa dei prelievi diversi per l'agricoltura, quando è noto che la carente assenza d'acqua nel tratto intermedio è imputabile a questo fenomeno.</i>
254	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>4.6) - Pag 90 Par 5.2 Prelievi/diversioni per uso potabile. Non viene rilevato alcun tipo di pressione sia per i corpi idrici superficiali che per quelli sotterranei. Quanto riportato risulta del tutto singolare quando è ampiamente noto che nel caso del Sile la falda che alimenta le risorgive si è abbassata molto a causa dell'emungimento continuo per scopi domestici (acque potabili) ed industriali. Allo stesso tempo la continua e progressiva riduzione della portata nel medio corso del Piave sta progressivamente "spegnendo" tutte le risorgive che alimentano i fiumi affluenti di sinistra del Sile (Limbraga, Storga, Nerbon, Musestre etc).</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
255	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.7) - Pag 91 par 5.5 Prelievi/diversioni per piscicoltura. Non si rileva alcun problema, tanto da far ritenere indispensabile una visita diretta degli estensori del Piano agli allevamenti presenti nel corso superiore del Sile. Le acque impiegate sono per gran parte di falda (pozzi artesiani). Quelle dell'alveo non possono essere usate completamente a causa degli inquinanti e per il trasporto dei patogeni riversanti a monte dalle precedenti acquaculture. Sorge anche il dubbio che non sia stata effettuata alcuna misura del quantitativo d'acqua estratta da ogni impianto
256	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	4.8) - Pag 130 pressione 4.2.1 Dighe/sbarramenti/chiusure idroelettrico. Non si riporta alcun problema per il Sile. In tal senso non si sarebbe tenuto conto dell'effetto deleterio ed ampliamento dibattuto nelle riviste scientifiche a carattere ittiologico dei tre sbarramenti derivati da centrali idroelettriche presenti lungo il medio corso del Sile. La loro creazione ha determinato una interruzione del corso, molto impattante per la fauna ittica anadroma o catadroma che per riprodursi deve potersi muovere nell'intero corso.
257	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	5.1) - Pag 79 Par 7.4 si afferma: "Al fine di valutare se gli obiettivi di qualità dei corpi idrici siano sufficienti per conseguire o mantenere lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive naturalistiche citate in ciascuna area protetta sono stati avviati dei tavoli di approfondimento con le amministrazioni". Tale affermazione, con riferimento ai corsi del Piave e del Sile, andrebbe specificata meglio, in modo da poter acconsentire alle Amministrazioni coinvolte il confronto nel merito delle proposte del Piano di Gestione con i Piani di gestione della Rete Natura 2000 che, ad esempio in Veneto, dopo essere stati redatti da alcuni anni, giacciono in qualche ufficio senza che siano ancora approvati.
258	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	5.2) - A pag 80 poi si afferma: "A tal fine dovrebbero essere ricercati adeguati obiettivi per i pertinenti elementi di qualità che concorrono a determinare lo stato delle acque evidenziando se esistano le possibilità di prevedere parametri più rigorosi rispetto a quelli fissati nella direttiva acque. " In definitiva, ed è singolare, si auspica di prevedere "parametri più rigorosi" quando ancora non risultano essere stati analizzati quelli imposti dagli accordi.
259	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali il D.M. 260/2010 e la "Delibera del Consiglio federale delle Agenzie Ambientali. Seduta del 30 giugno 2014. Doc n 42/14-CF, affermano che va valutato analizzando i seguenti elementi di naturalità: macrobenthos, diatomee, macrofite e fauna ittica. Più in particolare a pag 21 si specifica che per ognuna di queste categorie si devono applicare i seguenti indici: Macrofite IBMR, Diatomee ICMi, Macroinvertebrati Star_ICMi, MTS, Pesci ISECI. Molti di questi indici/metodiche di indagine sono stati presi in esame da istituti di ricerca esteri (Es CEMAFREF francese) e sono stati "imposti" anche in Italia senza alcun corso di aggiornamento per operatori. In particolare in Veneto da quanto si rileva in bibliografia tutti questi indici sono stati di recente applicati solo in maniera molto locale ed a titolo di campionamento parziale. Non certamente in modo esteso ai vari corsi d'acqua.
260	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Se si considera l'analisi delle diatomee, ci si chiede quanti e quali siano i corsi d'acqua indagati con questo metodo. Inoltre, con particolare riguardo ai pesci, in provincia di Treviso l'ultima Carta Ittica effettuata senza alcuna applicazione dell'indice ISECI è stata redatta 5-6 anni fa. Se si esamina in maniera accurata, si nota che il corso inferiore del Sile, a valle di Treviso, è stato controllato nel 2009 in sole due stazioni poste a Fiera (Treviso) ed a Casale sul Sile. Il Piave invece è stato controllato in diverse stazioni ma, dopo il 2009, non è più stato effettuato alcun campionamento. Tali considerazioni valgono anche per le Carte Ittiche redatte dalle altre province del Veneto. Molte sono datate e non riportano l'attuale stato della fauna ittica. In Veneto non sono noti campionamenti inerenti le Macrofite con l'applicazione dell'indice IBMR che per essere corretti richiede una metodologia particolarmente articolata.
261	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	... In entrambi i fiumi si notano le ampie lacune nei monitoraggi. Per il Piave in particolare si desidererebbe conoscere quali delle sopra citate analisi sono state fatte. Lo stesso dicasi per il Sile di cui è ben noto lo stato di inquinamento delle acque a valle della città di Treviso che ha portato alla quasi totale scomparsa delle idrofite, una invasione di fauna alloctona (pesci, macroinvertebrati) ed una forte caduta del vecchio indice IBE (classe IV) con cui si analizzava lo stato biologico nel passato
262	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Inoltre non può non sorprendere quanto è scritto nella scheda di presentazione dell'aggiornamento 2015 del Piano di Gestione, al punto 5, relativo al richiamato volume 5: "... si segnala il caso della Regione Veneto, la quale ha preso atto nel novembre 2013 (DGR 1950/2013) della proposta di classificazione presentata da ARPAV sulla base dei monitoraggi del triennio 2010-2012 e l'ha sottoposta a consultazione pubblica; in attesa del formale recepimento, l'Amministrazione conferma, provvisoriamente, la classificazione già trasmessa alla Commissione Europea attraverso il nodo SINTAI-WISE nel marzo 2011..."
263	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	In riferimento al Programma delle misure contenuto nel Volume 7 del PdGA nonché alle misure del PGRA, si chiede venga esplicitato il quadro anche gerarchico delle competenze e responsabilità in modo tale da evitare confusioni di ruolo e contenuti tra PdGA, PGRA e singole misure con relativi meccanismi di funzionamento, tre Regione Veneto e Distretto idrografico, etc..
264	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	Si chiede inoltre che il PdGA operi in modo da fare approvare il PdG ZPS "Grave del Piave" entro il termine del 22 dicembre 2015

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
265	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Sulla base di queste considerazioni, si richiede che, nella fase successiva alle osservazioni ed in recepimento della presente, il PGdA coordinato con il PGRA inserisca nel proprio corpus operativo e normativo la possibilità di realizzare forme di rapporto stabile e continuo con gli Enti locali (singoli, o anche associati o coordinati come nel caso dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave) in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere. Lo strumento del Piano comunale delle Acque può in tal senso costituire la sede idonea all'istituzione di tali rapporti di filiera con la Regione Veneto e/o il Distretto Idrografico delle Alpi orientali a seconda della natura degli interventi: alcune misure, quali le M24, potrebbero costituire un campo di azione comune con sicuri effetti positivi reciproci.</i>
266	cs	22/06	Osservatorio del paesaggio Medio Piave	<i>Nell'evidenziare il progetto di cui trattiamo e dichiarando fin d'ora la disponibilità dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave e delle Amministrazioni comunali che lo compongono a contribuire per quanto di propria competenza alle operazioni necessarie all'individuazione delle Riviere del Piave quali Aree protette designate alla balneazione, si chiede che il PGdA recepisca la presente Osservazione predisponendo le condizioni necessarie nel termine del 22 dicembre 2015.</i>
267	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>L'esclusione del Piano dalla procedura VAS appare decisamente inopportuna, in quanto, contrariamente a quanto espresso dal Ministero stesso, l'aggiornamento del Piano contiene fondamentali aspetti innovativi, relativamente alla caratterizzazione e identificazione dei corpi idrici, ai monitoraggi, alle misure, alle motivazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, alla misure previste e non realizzate, ecc., che impongono la redazione di uno specifico Rapporto Ambientale, che deve essere approvato contestualmente al Piano stesso, secondo la procedura prevista. Inoltre, nel sessennio intercorso dal 2010 al 2015, è cambiato il clima, il territorio e lo stato ecologico delle acque, quest'ultimo spesso nel senso contrario agli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60 /CE.</i>
268	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>Ci si chiede se al riguardo, nell'ambito della redazione del Piano di Gestione, siano state sufficientemente approfondite le necessarie conoscenze e se sia stato analizzato il quantitativo di sostanze tossiche letali per l'uomo e per la fauna fluviale, impiegate per depurare le vasche degli allevamenti</i>
269	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>Si osserva che il piano di Gestione dovrebbe indicare chiaramente gli esiti (successi e fallimenti) dell'attuazione del Piano del 2010 e quindi descrivere la principali "novità" programatorie del suo aggiornamento del 2015. In tal senso appaiono fondamentali i contenuti della recente "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 9.3.2015 – Direttiva quadro Acque e Direttiva Alluvioni: azioni a favore del buon stato delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni" (COM/2015 120 final), ed in particolare della valutazione della Commissione dei programmi di misure avviate relativamente all'inquinamento dell'acqua causato dall'agricoltura, dalle attività industriali e dalle acque reflue urbane, nonché dalle estrazioni eccessive, dalle modifiche dei flussi e della morfologia dei corpi idrici.</i>
270	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>5.1) - Pag 79 Par 7.4 si afferma: "Al fine di valutare se gli obiettivi di qualità dei corpi idrici siano sufficienti per conseguire o mantenere lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive naturalistiche citate in ciascuna area protetta sono stati avviati dei tavoli di approfondimento con le amministrazioni". Tale affermazione, con riferimento ai corsi del Piave e del Sile, andrebbe specificata meglio, in modo da poter acconsentire alle Amministrazioni coinvolte il confronto nel merito delle proposte del Piano di Gestione con i Piani di gestione della Rete Natura 2000 che, ad esempio in Veneto, dopo essere stati redatti da alcuni anni, giacciono in qualche ufficio senza che siano ancora approvati.</i>
271	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>5.2) - A pag 80 poi si afferma : "A tal fine dovrebbero essere ricercati adeguati obiettivi per i pertinenti elementi di qualità che concorrono a determinare lo stato delle acque evidenziando se esistano le possibilità di prevedere parametri più rigorosi rispetto a quelli fissati nella direttiva acque. " In definitiva, ed è singolare, si auspica di prevedere "parametri più rigorosi" quando ancora non risultano essere stati analizzati quelli imposti dagli accordi.</i>
272	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>In riferimento al Programma delle misure contenuto nel Volume 7 del PdGA nonché alle misure del PGRA, si chiede venga esplicitato il quadro anche gerarchico delle competenze e responsabilità in modo tale da evitare confusioni di ruolo e contenuti tra PdGA, PGRA e singole misure con relativi meccanismi di funzionamento, tre Regione Veneto e Distretto idrografico, etc..</i>
273	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>Si chiede inoltre che il PdGA operi in modo da fare approvare il PdG ZPS "Grave del Piave" entro il termine del 22 dicembre 2015</i>
274	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>Sulla base di queste considerazioni, si richiede che, nella fase successiva alle osservazioni ed in recepimento della presente, il PGdA coordinato con il PGRA inserisca nel proprio corpus operativo e normativo la possibilità di realizzare forme di rapporto stabile e continuo con gli Enti locali (singoli, o anche associati o coordinati come nel caso dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave) in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere. Lo strumento del Piano comunale delle Acque può in tal senso costituire la sede idonea all'istituzione di tali rapporti di filiera con la Regione Veneto e/o il Distretto Idrografico delle Alpi orientali a seconda della natura degli interventi: alcune misure, quali le M24, potrebbero costituire un campo di azione comune con sicuri effetti positivi reciproci.</i>
275	cs	22/06	Comitato No Diga Falzè	<i>Nell'evidenziare il progetto di cui trattiamo e dichiarando fin d'ora la disponibilità dello scrivente comitato a contribuire per quanto di propria competenza alle operazioni necessarie all'individuazione delle Riviere del Piave quali Aree protette designate alla balneazione, si chiede che il PGdA recepisca la presente Osservazione predisponendo le condizioni necessarie nel termine del 22 dicembre 2015.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
276	cs	22/06	ENEL Produzione	2. Stagionalità del deflusso minimo vitale (Vol. 7 pag 236). Si ritiene che tale valore del DMV, dettagliatamente tabulato dall'Autorità per ciascuna tratta omogenea in cui risulta suddiviso il reticolo idrografico, già risponda adeguatamente ai requisiti di carattere biologico e naturalistico richiesti; pertanto si reputa che non sia da attuare l'ulteriore modulazione introdotta come aumento di portata nei tratti attualmente soggetti a rilascio costante. L'introduzione di ulteriori rilasci per rispondere alla modulazione stagionale comporterebbe inoltre la necessità dell'utilizzo di altre fonti (anche fossili) per produrre l'energia sottratta alla produzione idroelettrica, contribuendo all'aumento dell'anidride carbonica emessa nell'atmosfera.
277	5	22/06	ENEL Produzione	4. Continuità del deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso (Vol.7 pag 237) ... Si ritiene che la perdita per infiltrazione a valle dell'opera di presa, non debba essere intesa come sottrazione della risorsa in quanto in un'ottica di bilancio idrico tale portata viene fornita al sub alveo o come ricarica della falda. Un aumento della portata di rilascio in corrispondenza dell'opera di presa comporta esclusivamente una sottrazione alla risorsa rinnovabile idroelettrica, ma non verranno meno i fenomeni d'infiltrazione presenti. Ovviamente non è sostenibile, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista ambientale, l'impermeabilizzazione del fondo alveo o ogni altra modifica della morfologia e idrodinamica del corpo idrico fatta per impedire l'infiltrazione. Si sottolinea che la grande variabilità di portata in alveo e/o subalveo - sia dal punto di vista della quantità che della stagionalità, è tuttavia la caratteristica propria dei corsi d'acqua montani e non una carenza alla quale dover ovviare... Si propone l'abolizione completa del punto 4.
278	5	22/06	ENEL Produzione	10. Rinnovo delle concessioni esistenti (Vol. 7 pag 239) . Si richiede di sostituire il capoverso con il seguente: "Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato al contributo, quota parte del concessionario e nella misura stabilita dall'Autorità concedente, alla realizzazione di misure di mitigazione per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale, che vedono tutti i soggetti coinvolti partecipare."
279	cs	22/06	ENEL Produzione	13. Hydropeaking (punto 13 pag 240) . Si richiede pertanto di sostituire il capoverso con il seguente: "Le istanze di nuove derivazioni ovvero di rinnovo di derivazioni esistenti che prevedono accumulo di risorsa idrica sono corredate da una descrizione delle modalità gestionali dell'impianto idroelettrico e da idonee valutazioni circa la sostenibilità delle variazioni repentine del regime delle portate scaricate dall'opera di restituzione. "
280	8	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	1. DEFINIZIONE DELLA GEOMETRIA E DEI CONFINI DEI CORPI IDRICI Si sottolinea che la verifica della conformazione spaziale dei corpi idrici, contemplata in sede di aggiornamento periodico del Piano di Gestione, deve certamente tenere conto sia dell'idrodinamica lagunare, sia delle variazioni idro-morfologiche indotte dagli interventi già realizzati in laguna e di prossima entrata in funzione (sistema MCSE, barene artificiali, ecc.). Sosteniamo quindi l'utilità dell'applicazione di modelli idrodinamici e morfologici del sistema, verosimilmente da identificarsi tra quelli già in utilizzo nel contesto delle attività tecnico-scientifiche in essere in laguna di Venezia. Questo tipo di strumenti, implementati periodicamente in sede di aggiornamento del Piano di Gestione, permetterebbero, sulla base dei dati raccolti durante i monitoraggi e sulla base di diversi scenari relativi alle condizioni idrologiche e meteo-climatiche, di valutare in maniera corretta la conformazione spaziale dei corpi idrici e l'opportunità di un'eventuale ridefinizione dei confini.
281	8	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	PN1: la presenza del ponte della Libertà ed il fatto che le pressioni siano significativamente differenti a destra e a sinistra del ponte stesso appaiono motivi sufficienti per istituire due corpi idrici distinti. Ciò non toglie che sia opportuno un intervento per migliorare gli scambi tra i due corpi idrici riaprendo almeno in parte i varchi occlusi dai banchi di ostriche.
282	8	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	ENCI: si suggerisce di suddividere il corpo idrico in due corpi idrici distinti (entrambi ENG), corrispondenti ai due bacini, sulla base della linea di partiacque che separa i bacini afferenti alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia. " partiacque può essere localizzato sulla base di modelli idrodinamici e valutazioni geomorfologiche.
283	8	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	PC1: il confine del corpo idrico PC1 potrebbe essere modificato a valle di una valutazione più robusta delle condizioni ambientali (in primis salinità come proxy per influenza reale degli affluenti). Verosimilmente bisognerebbe spostare il confine del corpo idrico verso la gronda escludendo la palude Centrega e parte di Palude Maggiore riducendone le dimensioni a favore del corpo idrico contiguo EC.

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
284	cs	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>VALLI DA PESCA: si ritiene che il risultato ottenuto in una singola valle sia rappresentativo solo della valle stessa e non dell'intero corpo idrico.</i>
285	cs	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>2. LAGUNA REGOLATA: MONITORAGGIO E GESTIONE. Si sottolinea pertanto la necessità di prevedere sin da ora, in fase di elaborazione del progetto di Piano di Gestione delle Acque, un'azione specifica che preveda lo studio dei nuovi scenari, ed un immediato aumento dello sforzo di monitoraggio per i parametri che possono risultare utili ai fini della gestione ottimale e sostenibile dell'intera laguna di Venezia e delle stesse opere di regolazione. La situazione presente, permette infatti di acquisire ancora per poco, una descrizione dell'ante operam che verrà a modificarsi con il completamento dei lavori di costruzione e l'inizio dell'operatività del sistema di regolazione.</i>
286	cs	22/06	CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia	<i>3. AZIONI IN CASO DI CRISI AMBIENTALI Appare necessario pertanto elaborare un piano d'azione per le crisi ambientali con il quale stabilire un protocollo d'intervento congiunto dei vari enti per la gestione dell'emergenza e creare inoltre una banca dati ed una mappatura delle aree interessate dai fenomeni rilevanti.</i>
287	5	24/06	Enel - Green Power	<i>2. Stagionalità del deflusso minimo vitale (Vol. 7 pag 236). Si ritiene che tale valore del DMV, dettagliatamente tabulato dall'Autorità per ciascuna tratta omogenea in cui risulta suddiviso il reticolo idrografico, già risponda adeguatamente ai requisiti di carattere biologico e naturalistico richiesti; pertanto si reputa che non sia da attuare l'ulteriore modulazione introdotta come aumento di portata nei tratti attualmente soggetti a rilascio costante. L'introduzione di ulteriori rilasci per rispondere alla modulazione stagionale comporterebbe inoltre la necessità dell'utilizzo di altre fonti (anche fossili) per produrre l'energia sottratta alla produzione idroelettrica, contribuendo all'aumento dell'anidride carbonica emessa nell'atmosfera.</i>
288	5	24/06	Enel - Green Power	<i>4. Continuità del deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso (Vol.7 pag 237) ... Si ritiene che la perdita per infiltrazione a valle dell'opera di presa, non debba essere intesa come sottrazione della risorsa in quanto in un'ottica di bilancio idrico tale portata viene fornita al sub alveo o come ricarica della falda. Un aumento della portata di rilascio in corrispondenza dell'opera di presa comporta esclusivamente una sottrazione alla risorsa rinnovabile idroelettrica, ma non verranno meno i fenomeni d'infiltrazione presenti. Orviamente non è sostenibile, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista ambientale, l'impermeabilizzazione del fondo alveo o ogni altra modifica della morfologia e idrodinamica del corpo idrico fatta per impedire l'infiltrazione. Si sottolinea che la grande variabilità di portata in alveo e/o subalveo - sia dal punto di vista della quantità che della stagionalità, è tuttavia la caratteristica propria dei corsi d'acqua montani e non una carenza alla quale dover ovviare... Si propone l'abolizione completa del punto 4.</i>
289	5	24/06	Enel - Green Power	<i>10. Rinnovo delle concessioni esistenti (Vol. 7 pag 239) . Si richiede di sostituire il capoverso con il seguente: "Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato al contributo, quota parte del concessionario e nella misura stabilita dall'Autorità concedente, alla realizzazione di misure di mitigazione per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale, che vedono tutti i soggetti coinvolti partecipare."</i>
290	5	24/06	Enel - Green Power	<i>13. Hydropeaking (punto 13 pag 240) . Si richiede pertanto di sostituire il capoverso con il seguente: "Le istanze di nuove derivazioni ovvero di rinnovo di derivazioni esistenti che prevedono accumulo di risorsa idrica sono corredate da una descrizione delle modalità gestionali dell'impianto idroelettrico e da idonee valutazioni circa la sostenibilità delle variazioni repentine del regime delle portate scaricate dall'opera di restituzione. "</i>
291	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Le seguenti osservazioni riguardano il progetto di aggiornamento di piano in relazione alle procedure EU PILOT 6011/2014 ENVI (mancato rispetto direttive Acqua Habitat e VLA), EU PILOT 7304/2015 ENVI e alle procedure di autorizzazione di impianti idroelettrici in Regione Veneto con particolare riguardo alla provincia di Belluno. In particolare per la provincia di Belluno ci risultano 42 impianti autorizzati negli ultimi anni e 111 richieste in istruttoria. Alleghiamo al riguardo una tabella da noi prodotta di censimento degli impianti autorizzati e in corso di autorizzazione. Manca ancora un censimento ufficiale delle richieste e delle autorizzazioni che permetta ai cittadini di conoscere il fenomeno, quindi i nostri dati potrebbero essere imprecisi. All'interno di questo aggiornamento di piano il Veneto riporta per i corpi idrici dati inadeguati insufficienti e talvolta errati che comparivano nel precedente Piano .</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
292	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Molte le richieste in successione sullo stesso corpo M295 spesso contigue a impianti esistenti. In nessuna procedura autorizzativa fino ad oggi è stato valutato l'impatto cumulativo con impianti esistenti e con nuove domande. -Nessuna valutazione/ considerazione dello sfruttamento storico/ pregresso. -Anche la mancanza di un data base, che il Piano individua come misura futura (a 15 anni dalla approvazione della Direttiva) non permette una valutazione degli impatti cumulativi dei progetti in istruttoria a scala di di bacino che infatti fino ad oggi mai è stata fatta.</i>
293	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Molti impianti richiesti sono in corpi idrici interni alla rete Natura 2000 o in corridoio ecologico.</i>
294	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Molte domande sono su corpi idrici di bacino inferiore a 10 km2 non individuati e non caratterizzati</i>
295	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Mai fino ad oggi è stato applicato l'articolo 4.7 della Direttiva e il principio di non deterioramento</i>
296	6	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Mancano sistematicamente misure oggettive di portata</i>
297	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Nel precedente piano di Gestione nessun corpo idrico era stato valutato ELEVATO. Nella proposta di classificazione di ARPAV recepita con dgrn 1950/2013, (ma che non è riportata nella proposta di piano.... "In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.2.1) fa riferimento a quanto trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAIWISE.") ARPAV ha tardivamente individuato alcuni corpi idrici di Stato ELEVATO, praticamente tutti già oggetto di richieste di derivazione a scopo idroelettrico o con nuove derivazioni già assentite. La valutazione dello stato ecologico e idromorfologico fatta da ARPAV, ...è stata spesso fatta ricorrendo al giudizio esperto per mancanza di dati, come è scritto anche nei documenti redatti per l'aggiornamento del piano di Gestione . Ci si chiede come su un corpo idrico classificato con giudizio esperto si possano poi quantificare in modo accurato e attendibile gli effetti indotti da opere di derivazione idroelettrica e da sottrazioni consistenti di portata e ... si possano valutare gli effetti indotti anche da lavori autorizzati per la difesa idrogeologica (traverse, briglie, arginature, escavazioni, asportazione di sedimenti, rimozione di vegetazione nell'alveo e nella fascia riparia).</i>
298	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Come si giustifica scientificamente l'assunto che il non deterioramento si possa garantire con un eventuale aumento del DMV a concessione già rilasciata, come si da per scontato nei pareri rilasciati dalla autorità di Bacino ?</i>
299	6	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Neanche in questo aggiornamento di piano si adottano misure per ovviare alla mancanza di dati di portata e di serie storiche</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
300	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>A nostro avviso sarebbe possibile e opportuno prescrivere ai titolari di concessione, ai nuovi concessionari e a chi presenta domande di misurare in continuo le portate transitanti oltre che le derivate e il DMV, e di trasmettere i dati in modo istantaneo per via telematica alla autorità concedente o ad ARPAV</i>
301	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Sarebbe possibile e opportuno prevedere il controllo centralizzato di tutti i DMV con invio in continuo dei dati delle portate rilasciate e con installazione di WEBCAM su tutti gli impianti in sede di nuova autorizzazione e di rinnovo di concessione.</i>
302	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Sarebbe opportuno prevedere sanzioni certe in caso di mancato rispetto del DMV (es revoca delle concessioni).</i>
303	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Sarebbe opportuno impedire che la autorizzazione di impianti sulle briglie esistenti si trasformi in un impedimento alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua la dove possibile. A tal fine andrebbe preliminarmente fatta una valutazione in questo senso a livello di bacino del corso d'acqua, per valutare quali opere costruite nel passato siano indispensabili e quali si possano rimuovere alla luce di più aggiornati criteri di difesa idraulica</i>
304	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Inoltre manca un coinvolgimento REALE delle popolazione nella fase di individuazione delle misure</i>
305	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>2.1.7. pg 24 Bacino del Piave A differenza di altre regioni che descrivono anche il sistema degli utilizzi, per il Piave non si accenna al suo stato di sfruttamento peraltro imponente e questo appare fuorviante per chi legge.</i>
306	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>1.1 pg 4-5 ...mentre la Regione del Veneto, a causa dell'elenato numero di corpi idrici di competenza e delle ridotte forze da mettere in campo a tale scopo, ha confermato la precedente identificazione contenuta nel Piano di Tutela delle Acque approvato nel 2009. Carenza di dati : Corpi idrici fortemente modificati: ci si basa ancora sui dati del Piano di Tutela Acque approvato nel 2009.</i>
307	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>3.6 pg 15 prelievi diversioni valutati con la formula QCI/Q media der Carenza di dati : In mancanza totale di misure di portata, quale può esser il valore di questo calcolo ?</i>
308	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 85 Elenco dei corpi idrici superficiali affetti da pressioni significative In Tabella 29 sono riportati i corpi idrici superficiali a rischio per la pressione 3.1 Prelievi/diversioni per l'agricoltura. Va evidenziato che la Regione del Veneto, in relazione alla carenza di dati di portata nel reticolo idrografico di pianura, ha valutato l'inapplicabilità dell'indicatore proposto. Pertanto l'individuazione dei corpi idrici a rischio per prelievi irrigui è avvenuta sulla base di criticità note. Carenza di dati</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
309	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 91 Elenco dei corpi idrici superficiali affetti da pressioni significative In Tabella 35 sono riportati i corpi idrici superficiali a rischio per la pressione 3.6 Prelievi/diversioni - altro. La tabella riporta vari corpi idrici del bacino del Piave provincia di Belluno oggetto di pressioni significative . Si segnala che sui medesimi o su corpi idrici immediatamente adiacenti stanno per essere autorizzati ulteriori impianti idroelettrici senza che questo aspetto venga valutato.</i>
310	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 4 Aree protette e vita pesci Nella stesura di questo documento non vengono riportate le informazioni riguardanti i corpi idrici e delle relative aree protette rientranti nella tipologia vita pesci. Nella fase di perfezionamento del Piano, da concludere entro dicembre 2015, si procederà eventualmente all'aggiornamento delle pertinenti informazioni nella considerazione che la designazione di queste aree protette discende, allo stato, solamente dalla normativa nazionale essendo stata abolita quella comunitaria. Siccome la cosa è demandata a un periodo successivo aggiornamento in fase di perfezionamento, non sarà possibile fare osservazioni su questo. Si segnala che su molti corpi idrici destinati alla vita dei pesci sono in autorizzazione impianti idroelettrici (per esempio Maè e suo bacino, Caorame Stien Veses Mis Liera Sarzana Tegnas Rova Cordevole Ardo Talagona)</i>
311	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 76 77 Il percorso intrapreso dalle Segreterie tecniche delle Autorità di bacino e dalle amministrazioni competenti nella materia, che dovrà essere completato entro il 22 dicembre 2015, prevede che si avvii un processo di analisi degli obiettivi finalizzato a considerare in modo coordinato obiettivi appropriati sia a scala di area protetta che a livello di corpo idrico singolo, in modo da soddisfare, laddove sarà possibile, contemporaneamente i requisiti della direttiva quadro sulle acque (WFD) e delle direttive naturalistiche ("Bird" e "Habitat" Directive, successivamente citate come BHD). Si rimanda a un percorso che dovrà essere completato entro il 2015 che se attuato rimarrà escluso dal percorso di Partecipazione.</i>
312	7	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Si fa riferimento a dati vecchi e inadeguati e intanto si continuano a valutare tutte le richieste di impianti idroelettrici sulla base dei dati vecchi e inadeguati. Si rammenta che in presenza delle seguenti situazioni di criticità " certificate " sono in autorizzazione solo a Belluno 111 impianti e 42 sono già stati approvati recentemente.</i>
313	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 7 Relativamente alle acque interne, sottoposte a programma di monitoraggio di sorveglianza e operativo, alcune Amministrazioni hanno pienamente applicato ai corpi idrici a rischio di propria competenza il raggruppamento, portando a termine per tutti la classificazione di stato ecologico, mentre altre hanno applicato un raggruppamento parziale o nullo, con la conseguenza che per alcuni corpi idrici distrettuali lo stato ecologico rimane "non classificato". Carenza di dati: Su cosa si possono fare le osservazioni se lo stato ecologico rimane non classificato?</i>
314	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 8 ISECI Tra gli elementi di qualità biologica per i quali è previsto il monitoraggio e la valutazione, va segnalato che l'indice ISECI, individuato per la valutazione della fauna ittica dei corpi idrici fluviali, ha evidenziato criticità applicative ed è attualmente in corso di affinamento. Indicatori inadeguati</i>
315	7	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 9 Per quanto riguarda la Regione del Veneto, ARPAV ha elaborato una proposta di classificazione di stato ecologico basata sui risultati del monitoraggio del quadriennio 2010-2013, ovvero integrando i dati del primo triennio 2010-2012 (riportati in DGR 1950/2013) con i risultati del monitoraggio effettuato nell'anno 2013. Con la deliberazione n. 1950/2013, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto della classificazione delle acque interne, inclusa la classificazione dei corpi idrici fluviali, predisposta da ARPAV, e ha avviato la fase di consultazione per raccogliere osservazioni e integrazioni. L'istruttoria dei contributi pervenuti è stata completata dagli uffici regionali in collaborazione con ARPAV ed è in corso di predisposizione la proposta di nuova classificazione, che a breve sarà sottoposta, ai sensi dell'art. 4 del Piano di Tutela delle Acque, al parere della competente Commissione consultiva e quindi alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva. In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.2.1) fa riferimento a quanto trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAIWISE. Carenza di dati</i>
316	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>1.2.1 tabella 7 nel bacino del Piave si riscontrano 3 corpi idrici stato Elevato, 6 Sufficiente, 18 Buono che comprende assenza di pressioni, 1 Scarso, 1 Cattivo e 188 NON classificato.</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
317	6	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pag 8 LARI Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dello stato idromorfologico, la valutazione dell'indice LARI risente delle criticità legate alla mancanza di adeguate serie storiche di portata per i bacini distrettuali. Pertanto, l'indice è stato applicato solo parzialmente in tutte le Amministrazioni del distretto. Carenza di dati di portata: L'indice LARI risente delle criticità legate alle serie storiche pertanto è stato applicato solo parzialmente . Non applicando lo LARI è impossibile valutare le modificazioni dello stato idrologico conseguenti ai prelievi che infatti sono sottostimate o non stimate .</i>
318	7	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Per quanto riguarda il Veneto, per la quasi totalità dei corpi idrici per lo stato chimico ed ecologico si fa riferimento alla classificazione del primo piano di gestione e in tabella si riporta la dicitura stato chimico ed ecologico sconosciuto</i>
319	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>pg 70 VLA : si ricorda la procedura di infrazione 2086/2009 e 2170/2013 Quanto riportato andrà rivisto alla luce del DM 52/2015 e della successiva lettera della Commissione del 21 maggio 2015 che ne evidenzia le incongruenze</i>
320	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>21.4.2 pg 235 Per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno individuare apposite linee guida, per l'intero territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali, in modo che le modalità d'uso della risorsa idrica siano rese compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva quadro acque. Le linee guida non risolvono i problemi derivanti dalle 111 richieste di impianti idroelettrici sul bacino montano del Piave. Ci si chiede poi se valgano anche per i progetti in fase di autorizzazione o se solo per i nuovi perchè se valessero solo per i nuovi sarebbero di scarsa utilità nel rimediare ai danni provocati dalla inadeguatezza del piano di gestione attuale a preservare dal deterioramento i corpi idrici della provincia di Belluno. -Le linee guida sono di indirizzo o vincolanti ? -Valgono anche per i procedimenti in corso o solo per le domande che verranno presentate dopo approvazione del piano? -Perchè non contengono misure per evitare il cumulo di impianti (che è uno dei maggiori problemi ?)</i>
321	7	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Se si tutelano i corpi idrici in stato elevato, come ci si comporta in provincia di Belluno dove i corpi idrici in stato elevato tutti oggetto di richieste di concessione non sono ancora (NEMMENO ORA)ufficialmente riconosciuti in quanto non è stata approvata la Classificazione dalla Giunta regionale Veneta ?</i>
322	6	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Se non si applica lo LARI nella classificazione, come si valuta il deterioramento provocato dalle alterazioni idrologiche dovute alla sottrazione di portata, ad oggi mai quantificato ?</i>
323	6	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Se gli indicatori utilizzati sono notoriamente poco efficaci nell'evidenziare le alterazioni causate dai prelievi nei corpi idrici montani poco inquinati , con quali misure si intende impedire il deterioramento evidente ma non evidenziabile dei nostri corpi idrici ? O si pensa di approvare tutte le 111 domande in istruttoria saturando di impianti il reticolo idrografico prima di porvi rimedio ? Perchè non si inizia da subito ad applicare indicatori di alterazioni dell' Habitat come consigliato in CIS Guidance Document n°31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive -Perchè non si impone al Concessionario la misura in continuo delle delle portate transitanti, visto che si riconosce la impossibilità di provvedere a queste misure da parte della amministrazione pubblica? O si pensa di rimandare ulteriormente il problema ?</i>
324	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Chi ed entro quale data provvederà a rendere pubblico il censimento delle derivazioni in atto di cui il concedente possiede già tutte le informazioni, volendo farlo ? -Perchè ad oggi manca e non è previsto il censimento delle domande presentate ?</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
325	5	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Come si pensa in assenza di questi dati di poter valutare gli impatti cumulativi a scala di bacino ?</i>
326	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Con quali metodiche si pensa di controllare il DMV, visto che fino ad oggi questi controlli vengono effettuati in modo sporadico e richiederebbero un dispendio di tempo energie che la pubblica amministrazione ha dimostrato di non possedere?</i>
327	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Perchè non si pensa ad un sistema di telecontrollo centralizzato, in continuo di tutte le prese ?</i>
328	cs	24/06	WWF terre del Piave Belluno e Treviso - Ruffato Lucia e De Nato Augusto	<i>Quali sanzioni si pensa di introdurre o si pensa che sia possibile far rispettare il DMV anche senza sanzioni ?</i>
329	cs	25/06	Regola Generale di San Vito di Cadore	<i>1) Determinazione del Deflusso Minimo Vitale su una sezione del corso d'acqua. La formula di determinazione attualmente considerata dall'Autorità di Bacino per i corsi d'acqua per i quali il DMV non risulti già determinato (vedi art. 42 delle norme di attuazione del piano di gestione) si basa sulla superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari all'interpolazione lineare tra 4 e 3 l/S°km2 per bacini di superficie sottesa compresa tra i 100 ed i 1.000 km2. Tale formula precedentemente adottata dall'Autorità di Bacino non appare conforme alle normative rigenti sia Europee e sia Nazionali, ed in particolare non considerando le condizioni specifiche dei luoghi per un parametro fondamentale per la tutela dell'ambiente a valle di captazioni idriche. Non appare chiaro come l'Autorità di Bacino intenda riesaminare tale importante tema nel Piano di Gestione, auspicando che il necessario aggiornamento preveda la conformità alle attuali normative per determinazioni specifiche corrette.</i>
330	7	25/06	Regola Generale di San Vito di Cadore	<i>2) La Riclassificazione di Stato dei Corsi d'acqua del Veneto Tale riclassificazione (di cui alla DGR Veneto n° 1950 del 28/10/2013) ha come obiettivo di individuare le attuali classi dei corsi d'acqua che dovrebbero ottenere la classificazione di stato buono entro il 22/12/2015. Gli adempimenti previsti dalla sopracitata Direttiva Quadro 2000/60/CE sembrano non essere tuttora completati da parte degli Enti preposti e quanto al momento elaborato non risultano ancora pubblicati dalla Regione Veneto. Si auspica di poter conoscere quanto prima gli esiti finora ottenuti ad eventuale verifica di precedenti valutazioni.</i>
331	5	25/06	Regola Generale di San Vito di Cadore	<i>Le Regole di San Vito di Cadore hanno posto particolare riguardo ai suddetti 2 temi anche in relazione ad un procedimento di rilascio di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Boite, tuttora in essere e pendente da ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque, in cui la Regione Veneto esprime le contraddizioni di: ritenere tuttora valida la formula di determinazione del DMV di cui sopra e ritenere il corso d'acqua nel tratto interessato già in stato buono ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE che non sembra tuttora adempita. Per completezza e miglior intendimento dei 2 temi trattati si allegano le "considerazioni tecniche" della perizia del Prof. Ing. Luigi D'Alpaos, Professore Emerito di Idraulica nell'Università di Padova, Consulente delle Regole di San Vito di Cadore nei ricorsi pendenti al TSAP.</i>
332	cs	29/06	Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia	<i>Correzione dati errati tabella 118 pag 125 volume 6</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
333	cs	30/06	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<i>Ho potuto notare come la pesca ricreativa e la pesca professionale non venga presa in considerazione per quanto riguarda le forme di pressione puntuale e diffuse che insistono sui corpi idrici. Sarebbe stato utile analizzare sia i prelievi di pesce ad opera dei pescatori, sia le semine che gli stessi effettuano. I dati sulle semine sono facilmente reperibili in quanto le stesse devono essere espressamente approvate dalle Province. I dati sui prelievi sono anch'essi, per alcune acque, facilmente reperibili in quanto i concessionari dei diritti di pesca sono soliti rilasciare dei tesserini segna catture. Le associazioni di pescatori poi, negli anni, hanno intrapreso una serie di misure per la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono e della difesa dell'ambiente acquatico tramite interventi di riqualificazione/ rinaturalizzazione fluviale di cui si dovrebbe tenerne conto in positivo.</i>
334	cs	30/06	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<i>Un altro limite del Piano di Gestione, nella versione attuale, è il non aver tenuto conto dell'impatto economico generato dalla pesca ricreativa. Il grosso passo avanti del Piano è quello di considerare l'acqua un bene scarso, e come tutti i beni limitati risulta suscettibile di valutazione economica. Seconda questa logica si sarebbe dovuto tener conto del fatto che i pescatori possono pescare e produrre un ingente indotto economico solo qualora l'acqua rimanga nel fiume. In questo senso l'uso che il pescatore fa dell'acqua è un uso indiretto in quanto l'acqua rimane nel fiume e permette ai pesci di vivere. I pescatori sono perfettamente consci che vi sono altri usi fondamentali a cui l'acqua è soggetta, in primis l'agricoltura, ma sarebbe importante, per una migliore gestione, ampliare la base degli stakeholders. In Italia purtroppo i dati sono scarsi, ma all'estero, dove da anni viene monitorato il settore pesca ricreativa, i dati sono consolidati e sarebbe possibile prendere spunto dalle best practices europee.</i>
335	cs	30/06	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<i>un'ultima doverosa considerazione in merito all'esclusione dell'indice ISECI quale strumento di valutazione dello stato ecologico delle acque. Come pescatori siamo i primi ad accorgerci dello stato di degrado in cui versano le popolazioni ittiche non solo nel Triveneto, ma in generale in Italia. Le popolazioni autoctone si sono estremamente banalizzate, con la scomparsa di alcune specie e la rarefazione di altre. In aggiunta va rilevato come negli ultimi anni vi sia stato un forte incremento di specie alloctone. Alla luce di ciò riteniamo che sia quindi una grave mancanza il non considerare l'indice ISECI tra gli strumenti di valutazione dello stato ecologico. La realtà è che, purtroppo, qualora si utilizzasse l'indice, anche al netto delle oggettive difficoltà applicative, ci troveremo con dei risultati pessimi per i nostri fiumi. Esistono dei precedenti di applicazione dell'indice ISECI, che evidenziano l'oggettiva difficoltà applicativa ma che non possono essere ignorati (https://fbio.unigg.it/download/PrezentazioniIgrsseto.pdf).</i>
336	cs	30/06	Unione Nazionale Pescatori a mosca	<i>in sintesi, come rappresentante dei pescatori a mosca del Veneto aderenti all'Unione, ma sicuro che il mio pensiero è condiviso dall'ampia maggioranza dei pescatori ricreativi, chiedo all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali di considerare l'impatto che la pesca ricreativa ha sull'ecosistema, soprattutto in senso positivo, considerando altresì il grande impatto economico che nella maggior parte dei casi si riflette in territori periferici dove costituisce un'importante fonte di reddito. Chiedo poi che nel Piano di Gestione si tenga conto dello stato dell'ittiofauna, anche per non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione Europea.</i>
337	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	<i>MISURA/OBIETTIVO 1): Accrescere la conoscenza circa i reali volumi della risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo. PROPOSTA DI MODIFICA: Definizione degli obblighi di installazione di dispositivi di misurazione dei volumi sulle derivazioni uguali o superiori ai 1.000 l/sec, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione all'Autorità concedente per tutte le amministrazioni del distretto, per dare completa applicazione all'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 152/2006. Installazione di dispositivi di misurazione e registrazione dei volumi derivati, per tutte quelle opere di derivazione per uso irriguo superiori ai 1.000 l/sec dei consorzi di bonifica/ Consorzi di Miglioramento Fondiario. Definizione delle modalità di gestione dei dati relativi ai volumi misurati da parte del concessionario, come supporto informativo per il controllo da parte dell'autorità concedente e per la definizione del bilancio idrico da parte delle Autorità di bacino.</i>
338	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	<i>PROPOSTA DI MODIFICA:a) Investimenti irrigazione PSR finanziati condizionatamente al rispetto di alcuni requisiti tra cui in particolare l'installazione di contatori fissi per la misurazione dei prelievi; sarà a tal fine necessario definire anche le modalità di trasmissione dei dati registrati.b) Tutte le Amministrazioni regionali dovranno definire, qualora non l'avessero ancora fatto, un programma di installazione di dispositivi di misurazione dei volumi sulle derivazioni superiori ai 1.000 l/sec nonché le procedure e le modalità di trasmissione all'Autorità concedente.c) In sede di nuova concessione o rinnovo della concessione alla derivazione sia di acque superficiali che sotterranee, rispettivamente di 1.000 l/sec e 100 l/sec, il disciplinare di concessione dovrà prevedere l'installazione di un sistema di misura dell'acqua effettivamente derivata che tenga conto anche delle portate restituite al medesimo corso d'acqua, e di invio periodico dei dati alla struttura regionale/provinciale competente.</i>
339	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	<i>MISURA/OBIETTIVO 2): Rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio. PROPOSTA DI MODIFICA: Attivazione di iniziative legate all'efficienza, alla consapevolezza e al risparmio idrico nell'ambito dei territori gestiti dai consorzi irrigui per una superficie (o aziende) pari al 5% della SAU a ruolo irriguo (o totale aziende irrigue).</i>
340	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	<i>PROPOSTA DI MODIFICA:b) Rendere la gestione irrigua più efficiente tramite l'ampliamento e potenziamento della rete irrigua consortile, soprattutto nelle aree di pianura dove si pratica l'irrigazione di soccorso.c) Ricomversione dei sistemi d'irrigazione verso tecnologie più innovative per accrescere l'efficienza irrigua al fine di rendere disponibile la maggiore quantità d'acqua derivante da tali risparmi per l'ampliamento della superficie irrigabile in forma strutturata.d) Realizzazione di bacini irrigui, anche attraverso il recupero di cave dismesse o l'utilizzo di acque di scolo che sarebbero allontanate con il sistema della bonifica, che possono sfruttare i periodi di morbida per ripristinare la riserva idrica.</i>
341	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	<i>MISURA/OBIETTIVO 3): Internalizzazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione per garantire un adeguato recupero dei costi. PROPOSTA DI MODIFICA: Valutazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa determinati dagli usi plurimi della stessa, anche alla luce delle "Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE", ecc..</i>

n.	Cod. tema	Data	Soggetto	Osservazione
342	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	PROPOSTA DI MODIFICA:a) Valutazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa determinati dagli usi plurimi della stessa tenendo anche conto delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio, in particolare la ricarica della falda, la vivificazione del reticolo idrografico, il mantenimento del sistema agricolo (paesaggio, cultura, made in Italy).b) Rimodulazione graduale dei canoni di concessione che tenga conto degli usi plurimi della risorsa idrica e delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio.
343	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	MISURA/OBIETTIVO 4): Attivare politiche economiche incentivanti un uso efficiente della risorsa. PROPOSTA DI MODIFICA:• Attivazione di iniziative di premialità di carattere economico per incentivare pratiche irrigue virtuose nell'ambito dei territori gestiti dai consorzi irrigui per una superficie (o aziende) pari al 5% delle SAU a ruolo irriguo (o totale aziende irrigue).
344	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	PROPOSTA DI MODIFICA:a) Differenziazione del canone di concessione sulla base di elementi quali l'installazione di dispositivi di misurazione dei volumi derivati, al netto delle restituzioni al medesimo corso d'acqua, in relazione a quanto già previsto dalla misura/obiettivo 1 a) e/o presenza di sistemi irrigui a basso consumo ed elevata efficienza, tenendo conto delle esternalità positive dell'irrigazione sull'ambiente. b) Introduzione da parte dei Consorzi di un sistema di incentivi che tengano conto del grado di efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica da parte dei diversi utilizzatori; c) Rimodulazione graduale dei canoni di concessione che tenga conto degli usi plurimi della risorsa idrica e delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio. f) Incentivazione dell'uso plurimo della risorsa idrica, tenendo anche conto delle esternalità positive ambientali dell'irrigazione sul territorio. g) Attivazione di applicativi su piattaforma informatica (consiglio irriguo)
345	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	14.4.1 Rinnovo ed eventuale rivalutazione delle concessioni irrigue giunte scadenza PROPOSTA DI MODIFICA:Nel secondo ciclo di pianificazione si procederà al graduale rinnovo ed eventuale revisione dei titoli concessori scaduti, rimodulando i volumi di concessione ai principi di risparmio idrico e di uso efficiente e sostenibile della risorsa, tenendo conto del valore ambientale dell'irrigazione.Le priorità di intervento potranno essere stabilite sulla base dei seguenti elementi:- Condizioni di sostenibilità ambientale del bacino nel quale l'acqua viene distribuita;- Condizione di sofferenza quantitativa del corpo idrico, dovuta a prelievi significativi;- Condizioni di particolare criticità ambientale del bacino del fiume;- Importanza della derivazione, in relazione all'uso plurimo della risorsa, in relazione al beneficio rispetto al quale viene distribuita.
346	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	14.4.2 Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso PROPOSTA DI MODIFICA:Possibilità di realizzare invasi montani, di media pianura e interaziendali, anche provvedendo al sovradimensionamento della rete idraulica minore a servizio del sistema di scolo, con i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.
347	cs	10/07	Unione Veneta Bonifiche	14.4.3 Interventi di ammodernamento della rete irrigua consortile. PROPOSTA DI MODIFICA:Ridurre le perdite d'acqua delle reti consortili di adduzione e di distribuzione mediante la manutenzione dei tratti di canali di derivazione irrigua a maggiore dispersione.Graduale ammodernamento della rete irrigua con l'adozione di tecniche che consentano la più razionale gestione della risorsa, la tutela della qualità dell'acqua addotta e distribuita alle colture, la tutela delle falde, l'adeguamento della rete superficiale alla funzione di stabilizzatore ambientale, il contenimento dei prelievi di punta dai corsi d'acqua da cui sono effettuati, considerando che tali modifiche nelle pratiche irrigue possono ridurre la ricarica delle falde.
348	cs	19/11	Segreteria Coldiretti Veneto	Volume 3 - Pressioni. La significatività della pressione "diffuse agricoltura" è calcolata in prima istanza considerando la presenza di seminativi e colture permanenti secondo la metodologia Corine Land Cover 2006, attribuendo così in tutti i casi con più del 60% della superficie agricola interessata da queste coltivazioni una potenziale pressione legata a questo indicatore. (...) si chiede un approfondimento con dati di monitoraggio sui tratti classificati tramite giudizio esperto (...). Per le acque sotterranee si chiede di rivedere la classificazione al fine di attribuire il rischio solo alle situazioni per le quali esistono dati di monitoraggio riferiti ad inquinanti di origine agricola
349	cs	19/11	Segreteria Coldiretti Veneto	volume 6 - par. 3.4 stima del valore dell'acqua per l'agricoltura. La stima del valore dell'acqua per l'uso irriguo viene approssimata alla differenza tra il reddito medio delle aziende irrigate e le non irrigate, dedotto dalla banca dati RICA. (...)
350	cs	19/11	Segreteria Coldiretti Veneto	volume 7 - par. 10.2. La regolamentazione in materia di commercio di prodotti fitosanitari prevede con frequenza sempre maggiore l'introduzione in etichetta per molti prodotti fitosanitari di fasce di rispetto dai corsi d'acqua che raggiungono, per alcuni, 30-40 metri. Si tratta di una norma di tutela che andrebbe citata anche perché si tratta di una norma obbligatoria sottoposta a pesanti penalizzazioni in caso di controllo con esito negativo (...).
351	cs	19/11	Segreteria Coldiretti Veneto	volume 7 - par. 11.3.1 aggiornamento e revisione delle ZVN. Si chiede di indicare nel paragrafo la possibile revisione delle ZVN sulla base dell'esito del programma di studio denominato ISONITRATE i cui recenti sviluppi hanno portato, per quanto riguarda il Veneto, alla valutazione rispetto alla possibile esclusione di diverse aree ZVN (...)
352	cs	19/11	Segreteria Coldiretti Veneto	E' riportata la modifica avvenuta all'art. 40 delle norme di attuazione del PTA della regione Veneto sull'esonazione dall'installazione dei misuratori dei volumi d'acqua utilizzati nel settore agricolo in certi casi e a certe condizioni

Tabella 25 -Catalogo cronologico delle osservazioni pervenute

4 Il coordinamento transfrontaliero

4.1 Elementi generali della consultazione transfrontaliera

Come già esposto nel Volume 1, dedicato alla caratterizzazione fisica e politica, il Distretto idrografico delle Alpi orientali è un distretto di internazionale.

Infatti:

- due terzi del territorio del bacino dell'Isonzo ricadono in territorio sloveno mentre solo la residua terza parte, approssimativamente coincidente col bacino del torrente Torre e con l'area di pianura del basso Isonzo, occupa il territorio italiano;
- il bacino del Levante, costituente l'area del carso Goriziano e Triestino, rappresenta parte di un'area più ampia comunemente conosciuta come "Carso Classico", estesa a cavallo tra il confine italiano e sloveno;
- il bacino del fiume Adige si estende, seppure per una porzione estremamente esigua, oltre il territorio nazionale, nel territorio della Confederazione Elvetica.

Vi sono poi tre ulteriori aree montuose di piccola superficie ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo Distretto del Danubio.

Si tratta in particolare:

- del bacino del torrente Slizza, collocato all'estremità nord-orientale del territorio italiano, in prossimità del confine italo-austriaco-sloveno;
- di una piccola parte del bacino del fiume Drava, tra il bacino dell'Adige e quello del Piave, in prossimità del confine italo-austriaco di Dobbiaco, costituente l'estrema propaggine orientale della Val Pusteria (160 Km²).
- di una piccola parte del bacino del fiume Inn, per una superficie di appena 21 Km².

In tutti e tre i casi, la controparte di riferimento è la Repubblica d'Austria.

Ai fini di garantire il coordinamento per i bacini transfrontalieri previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, Slovenia, Svizzera e Austria sono stati costantemente informati delle attività di consultazione illustrate nel capitolo 3, in quanto inseriti nella lista dei soggetti interessati.

Inoltre, sempre a tal fine è stato elaborato un documento in lingua inglese che riassumeva i contenuti del Piano. Il documento è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con richiesta di inoltrare alle competenti Autorità d'Austria e Svizzera, ed è stato anche pubblicato sul sito www.alpiorientali.it.

Infine nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si è provveduto a richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avviare, per tramite del Ministero degli Affari Esteri, la consultazione transfrontaliera con suddetti stati esteri ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 152/2006.

4.2 Coordinamento con la Repubblica di Slovenia

Rispetto al composito quadro sopra descritto, la situazione certamente più significativa è quella che riguarda il bacino di Isonzo e del Levante, e quindi le relazioni con la Repubblica di Slovenia.

La cooperazione italo-slovena in materia di gestione delle acque transfrontaliere costituisce uno degli elementi cardine dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (ora Repubblica di Slovenia) siglato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Risale, infatti, a questo trattato (art. 2) l'istituzione della Commissione Mista per l'Idroeconomia "incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti d'acqua ed elettricità", con una "importanza particolare alla regolamentazione delle acque dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione di energia elettrica, per l'irrigazione ed altri usi civili" (art. 3).

D'altra parte il combinato disposto dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 3, comma 6, della Direttiva 2000/60/CE ha consentito di individuare proprio in tale Commissione il soggetto istituzionale più idoneo ad assicurare la

reciproca armonizzazione tra i Piani di gestione in fase di elaborazione, ed ora di aggiornamento, da parte delle autorità italiane e slovene.

Nell'ambito della Sessione della Commissione mista per l'Idroeconomia tenutasi in data 21-22 ottobre 2014, ampio spazio è stato riservato allo stato di avanzamento delle attività di aggiornamento del Piano di gestione delle acque e di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni.

Nell'ambito dell'incontro tecnico che ha preceduto la sessione plenaria propriamente detta, la delegazione italiana ha prodotto alla delegazione slovena un dettagliato Report che riassume i principali esiti dell'attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei dei corpi idrici di interesse transfrontaliero dei bacini di Isonzo e Levante e quelli derivanti dalle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti. Il documento, contiene anche una proposta di attività da intraprendere con la parte slovena nella fase di perfezionamento dei rispettivi Piani di gestione.

Nell'ambito dell'incontro tecnico le delegazioni si sono reciprocamente scambiate le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di aggiornamento del Piano di gestione e sulle iniziative di partecipazione pubblica avviate. Hanno affrontato con dettaglio alcune questioni riguardanti la caratterizzazione, il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici transfrontalieri.

Un'attenzione particolare è stata dedicata allo stato delle acque e delle pressioni significative nella parte italiana dei bacini di Isonzo e Levante, esaminate e trattate a livello di singolo corpo idrico, proprio a partire dal report elaborato dalle autorità italiane.

Le delegazioni hanno anche esaminato le questioni aperte e definito le attività per il futuro.

Il calendario delle attività da sviluppare nel 2015 riguarda in particolare:

- lo scambio degli informazioni georiferite riguardanti il nuovo assetto dei corpi idrici;
- lo scambio delle analisi degli impatti e delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici transfrontalieri;
- lo scambio dei dati di monitoraggio e la localizzazione delle stazioni di misura.

Per quanto attiene le acque sotterranee, entrambe le delegazioni hanno preso atto che, nell'ambito di due progetti transfrontalieri (ASTIS e Hydrocast), si è provveduto ad una nuova individuazione dei corpi idrici sotterranei che prescindono dalla conterminazione amministrativa/statale. Le delegazioni hanno pertanto assunto l'impegno di esaminare ed eventualmente recepire questa proposta che verrà dunque a costituire parte integrante dei documenti nel prossimo aggiornamento di Piano.

Le delegazioni hanno infine assunto l'impegno di informarsi reciprocamente sulle attività di consultazione pubblica, con l'impegno ad un coinvolgimento reciproco, per quanto possibile, nelle iniziative sviluppate da ciascun Stato membro.

L'incontro di esperti per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE e Direttiva 2007/60/CE tenutosi il 3 dicembre 2015 a Gorizia, sempre nell'ambito delle attività della Commissione mista per l'Idroeconomia, ha avuto come obiettivo quello di effettuare un coordinamento in linea generale fra i Piani di gestione delle acque elaborati dai due Stati, concordando, tra l'altro, un programma di azioni da intraprendere in modo sistematico nel 2016 e oltre per coordinare i dettagli tecnici del processo di implementazione dei piani nei bacini internazionali condivisi

4.3 Coordinamento con la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera

Nell'ambito delle citate attività di consultazione sono state avviate con la Repubblica d'Austria delle iniziative di coordinamento legate all'armonizzazione dei metodi di classificazione dei corpi idrici transfrontalieri.

Il confronto è iniziato con un primo incontro tecnico avvenuto il 13 ottobre 2015 a Innsbruck al quale ha partecipato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige, la Provincia Autonoma di Bolzano per la parte italiana e la Ripartizione gestione delle risorse idriche del Tirolo per la parte austriaca.

Le attività di confronto e coordinamento in merito proseguiranno anche per il 2016.

Nell'ambito delle medesime citate attività di consultazione la Confederazione Svizzera non ha rappresentato osservazioni in merito per il Distretto delle Alpi orientali.



Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione

Cannaregio 4314 - 30121 Venezia VE
Tel 041 714444 - Fax 041 714313

Autorità di bacino del fiume Adige
Piazza Vittoria 5 - 38122 Trento TN
Tel 0461 236000 - Fax 0461 233604

alpiorientali@legalmail.it

www.alpiorientali.it